Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 210 del 13 settembre 1951

Spedizione in abbonamento postale

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — **Roma - Giovedì, 13 settembre 1951** — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA — TELEF 841-089 841-737 850-144

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 agosto 1951, n. 771.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Catena Giulia fu Pasquale, in comune di Canosa (Bari).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230 e 21 ottobre 1950, n. 841;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 7 febbraio 1951, n. 67;

Udito il parere, in data 19 luglio 1951, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, la quale ha esaminato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria — per i terreni ricadenti nel comune di Canosa (provincia di Bari), della superficie di ettari 53.13.83, nei confronti di Catena Giulia fu Pasquale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — per i terreni ricadenti nel comune di Canosa (prov. di Bari), della superficie di Ha. 53.13.83, nei confronti di Catena Giulia fu Pasquale.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo, e specificamente designati nell'elenco unito al presente decreto, sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata la immediata occupazione, da parte dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Gressoney, addì 30 agosto 1951

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 settembre 1951
Atti del Governo, registro n. 42, foglio n. 39. — CARLOMAGNO

COMUNE DI CANOSA (Bari)

Elenco dei terreni espropriati nei confronti di Catena Giulia fu Pasquale a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e D. P. 7 febbraio 1951, n. 67

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
CORPO UNICO									
Posta Fortunato	80	9	—	Seminativo	I	0	61	00	305 —
Id.	—	8	—	Id.	I	5	48	12	2.740,60
Id.	—	5	—	Id.	I	15	99	16	7.995,80
Id.	—	1	—	Id.	I	31	05	55	15.527,75
				Totali		53	13	83	26.569,15

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con la proprietà della stessa Catena Giulia;
Est: con le quote di particelle 1 e 5 vendute di recente a n. 101 coltivatori diretti;
Ovest: con porzioni delle particelle 1 e 5 di proprietà della medesima Catena;
Sud: con la strada nazionale Contursi-Canosa.

Indennità di espropriazione offerta L. 6.775.133,25 (seimilionisettecentosettantacinquemilacentotrentatre e cent. 25), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 agosto 1951, n. 772.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - *Sezione speciale per la riforma fondiaria* - di terreni di proprietà di Zezza Vincenzo fu Luigi, in comune di Canosa (Bari).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230 e 21 ottobre 1950, n. 841;

In virtù della delegazione concessa, dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 7 febbraio 1951, n. 67;

Udito il parere, in data 19 luglio 1951, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, la quale ha esaminato il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — per i terreni ricadenti nel comune di Canosa (provincia di Bari), della superficie di ettari 117.75.03, nei confronti di Zezza Vincenzo fu Luigi;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — per i terreni ricadenti nel comune di Canosa (provincia di Bari), della superficie di ettari 117.75.03, nei confronti di Zezza Vincenzo fu Luigi.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo e specificamente designati nell'elenco unito al presente decreto, sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata la immediata occupazione, da parte dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Gressoney, addì 30 agosto 1951

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 settembre 1951
Atti del Governo, registro n. 42, foglio n. 40. — CARLOMAGNO

COMUNE DI CANOSA (Bari)

Elenco dei terreni espropriati nei confronti di Zezza Vincenzo fu Luigi a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e D. P. 7 febbraio 1951, n. 67

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				CORPO UNICO					
Pantanella	75	20	—	Seminativo	II	1	15	00	460 —
Id.	—	15	—	Id.	II	11	90	00	4.760 —
Id.	—	16	—	Id.	II	6	00	00	2.400 —
Id.	—	2	—	Id.	II	98	70	03	39.480.13
				Totali		117	75	03	47.100.13

I terreni anzidetti confinano:

Nord: con la proprietà dello stesso Zezza Vincenzo fu Luigi,
Est: con la proprietà dello stesso Zezza Vincenzo fu Luigi;
Ovest: con i terreni riportati in catasto in testa a Catena Giulia fu Pasquale;
Sud: con la strada nazionale Contursi-Canosa.

Indennità di espropriazione offerta L. 12.246.033,80 (dodicimilioniduecentoquarantaseimilatrentatre e centesimi 80), salvo determinazione definitiva a norma dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 agosto 1951, n. 773.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Baldacchino Gargano Michele fu Mario, in comune di Cerignola (Foggia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230 e 21 ottobre 1950, n. 841;

In virtù della delegazione concessa, dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 7 febbraio 1951, n. 67;

Udito il parere, in data 19 luglio 1951, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, la quale ha esaminato il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — per i terreni ricadenti nel comune Cerignola (provincia di Foggia), della superficie di ettari 178.70.36, nei confronti di Baldacchino Gargano Michele fu Mario;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — per i terreni ricadenti nel comune di Cerignola (provincia di Foggia), della superficie di ettari 178.70,36, nei confronti di Baldacchino Gargano Michele fu Mario.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo e specificamente designati nell'elenco unito al presente decreto, sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata la immediata occupazione, da parte dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Gressoney, addì 30 agosto 1951

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 settembre 1951
Atti del Governo, registro n. 42, foglio n. 41. — CARLOMAGNO

COMUNE DI CERIGNOLA (Foggia)

Elenco dei terreni espropriati nei confronti di Baldacchino Gargano Michele fu Mario a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e D. P. 7 febbraio 1951, n. 67

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				CORPO UNICO					
San Giovanni	329	3	—	Seminativo	II	4	07	50	1.589,25
Id.	333	1	—	Id.	II	14	75	62	5.754,92
Id.	340	1	—	Id.	II	5	90	80	2.304,12
Id.	330	6	—	Id.	II	11	64	91	4.525,15
Id.	—	2	—	Id.	II	17	02	10	6.638,19
Id.	—	15	—	Id.	III	2	88	62	865,86
Id.	—	16	—	Id.	III	4	05	83	1.217,48
Id.	—	21	—	Id.	II	0	11	30	44,07
Id.	—	22	—	Id.	II	1	24	40	485,16
Id.	329	20	—	Id.	II	0	39	70	154,83
Id.	330	27	—	Id.	II	0	03	12	12,17
Id.	—	28	—	Id.	II	0	04	70	18,33
Id.	—	29	—	Id.	II	3	06	50	1.195,35
Id.	339	9	—	Id.	II	6	56	00	2.558,40
Id.	340	4	—	Id.	II	86	85	40	33.873,06
Id.	339	2	—	Id.	II	20	03	86	7.815,06
				Totali		178	70	36	69.051,40

I terreni anzidetti confinano:

Nord: con il braccio Cerignola-Ascoli Satriano;
Est: con Pazienza Battista;
Sud-ovest: con Fondazione Marchese Piccolellis in Foggia e Marinacci Antonio;
Ovest con Cassano;
Nord-ovest: con Bianchi Ciro fu Vincenzo.

Indennità offerta L. 17.974.197,40 (diciasettemilioninovecentosettantaquattromilacentonovantasette e cent. 40), salvo determinazione definitiva a norma dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 agosto 1951, n. 774.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di De Amicis Arturo fu Tommaso, in comune di Cerignola (Foggia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230 e 21 ottobre 1950, n. 841;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 7 febbraio 1951, n. 67;

Udito il parere, in data 19 luglio 1951, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, la quale ha esaminato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — per i terreni ricadenti nel comune di Cerignola (provincia di Foggia), della superficie di Ha. 23.50.37, nei confronti di De Amicis Arturo fu Tommaso;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — per i terreni ricadenti nel comune di Cerignola (provincia di Foggia) della superficie di Ha. 23.50.37, nei conforti di De Amicis Arturo fu Tommaso.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo, e specificamente designati nell'elenco unito al presente decreto, sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata la immediata occupazione, da parte dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Gressoney, addì 30 agosto 1951

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *settembre* 1951
Atti del Governo, registro n. 42, *foglio n.* 42. — CARLOMAGNO

COMUNE DI CERIGNOLA (Foggia)

Elenco dei terreni espropriati nei confronti di De Amicis Arturo fu Tommaso a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e D. P. 7 febbraio 1951, n. 67

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
CORPO UNICO									
Pignatella	282	4	B	Seminativo	II	23	50	37	9.166,47

I terreni anzidetti confinano:

Nord: con diversi quotisti, Caradonna Giuseppe, Palieri e Caradonna Eugenio;
Est: con diversi quotisti di Canosa;
Sud: con R. Tratturello Candela-Monte. Gentile;
Ovest: con diversi quotisti e Pavoncelli Gaetano.

Indennità di espropriazione offerta L. 2.383.282,20 (duemilionitrecentottantatremiladuecentottantadue e centesimi 20), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 agosto 1951, n. 775.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Maresca Giuseppina fu Nicola in Honorati, in comune di Chieuti (Foggia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;
Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230 e 21 ottobre 1950, n. 841;
In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 7 febbraio 1951, n. 67;
Udito il parere, in data 19 luglio 1951, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, la quale ha esaminato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — per i terreni ricadenti nel comune di Chieuti (provincia di Foggia), della superficie di Ha. 109.69.37, nei confronti di Maresca Giuseppina fu Nicola in Honorati;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — per i terreni ricadenti nel comune di Chieuti (provincia di Foggia), della superficie di Ha. 109.69.37, nei confronti di Maresca Giuseppina fu Nicola in Honorati.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo, e specificamente designati nell'elenco unito al presente decreto, sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata la immediata occupazione, da parte del l'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Gressoney, addì 30 agosto 1951

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 settembre 1951
Atti del Governo, registro n. 42, foglio n. 43. — CARLOMAGNO

COMUNE DI CHIEUTI (Foggia)

Elenco dei terreni espropriati nei confronti di Maresca Giuseppina fu Nicola in Honorati a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e D. P. 7 febbraio 1951, n. 67

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie			Reddito dominicale
						ettari	are	centiare	Lire
				1° CORPO					
Inforchia Maresca	4	10	—	Incolto produttivo	unica	31	75	41	539,81
Id.	—	14	—	Pascolo cespugliato	unica	32	64	47	2.938,02
Id.	—	23	—	Seminativo	III	9	27	18	1.576,21
Id.	—	13	—	Pascolo	II	10	31	30	1.236,36
Id.	—	24	—	Seminativo	II	3	65	43	1.132,85
					Totali	87	63	79	7.423,25

Gli anzidetti terreni confinano:
Nord: con la ferrovia Bologna-Otranto;
Est: con la strada comunale Inforchia di Maresca;
Sud: con la proprietà della ditta stessa;
Ovest: con proprietà Rocco Amalia di Raffaele.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie			Reddito dominicale
						ettari	are	centiare	Lire
				2° CORPO					
Inforchia Maresca	5	7	—	Incolto produttivo	unica	4	51	65	76,78
Id.	—	21	—	Seminativo	II	5	13	86	1.592,97
Id.	—	12	—	Id.	II	12	40	07	3.844,21
					Totali	22	05	58	5.513,96

Gli anzidetti terreni confinano:
Nord: con la ferrovia Bologna-Otranto;
Est: con il canale della castagna;
Sud: con la proprietà della ditta stessa;
Ovest: con la strada comunale Inforchia di Maresca.

Indennità di espropriazione offerta: per il primo corpo L. 1.852.305,30 (unmilioneottocentocinquantaduemilatrecentocinque e cent. 30); per il secondo corpo L. 1.487.233,60 (unmilionequattrocentottantasettemiladuecentotrentatre e cent. 60), salvo determinazione definitiva a norma dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

RIEPILOGO GENERALE

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Indennità offerta Lire
1° Corpo	87	63	79	7.423,25
2° Corpo	22	05	58	5.513,96
In complesso	109	69	37	12.937,21

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 agosto 1951, n. 776.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Scafarelli Gerardo fu Francesco, nel comune di Irsina (Matera).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230 e 21 ottobre 1950, n. 841;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 7 febbraio 1951, n. 67;

Udito il parere, in data 19 luglio 1951, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, la quale ha esaminato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — per i terreni ricadenti nel comune di Irsina (provincia di Matera), della superficie di Ha. 1169.03.82, nei confronti di Scafarelli Gerardo fu Francesco;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — per i terreni ricadenti nel comune di Irsina (provincia di Matera), della superficie di Ha 1169.03.82, nei confronti di Scafarelli Gerardo fu Francesco.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo, e specificamente designati nell'elenco unito al presente decreto, sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata la immediata occupazione, da parte dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Gressoney, addì 30 agosto 1951

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 settembre 1951
Atti del Governo, registro n. 42, foglio n. 44. — CARLOMAGNO

COMUNE DI IRSINA (Matera)

Elenco dei terreni espropriati nei confronti di Scafarelli Gerardo fu Francesco a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e D. P. 7 febbraio 1951, n. 67

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie			Reddito Dominicale
						ettari	are	centiare	Lire
				1° CORPO					
Notargiacomo	2	1	—	Seminativo	III	43	66	88	10.917,20
Id.	—	2	—	Id.	III	8	43	20	2.108 —
Id.	—	3	—	Fabbricato rurale	—	0	64	08	—
Id.	—	4	—	Pascolo	I	3	86	15	308,92
Id.	—	5	—	Id.	II	5	74	40	373,36
Id.	—	6	—	Seminativo	III	59	08	40	14.771 —
Id.	—	7	—	Id.	III	3	13	60	784 —
Id.	—	8	—	Pascolo	III	151	38	00	7.569 —
Id.	—	10	—	Seminativo	II	22	80	80	7.298,56
Cagnari	3	1	—	Pascolo	III	9	99	40	499,70
La Cattiva	—	2	—	Id.	I	28	99	30	2.319,44
Basentello	—	3	—	Id.	II	5	92	92	385,40

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 agosto 1951, n. 777.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Barone Gaetano fu Enrico, in comune di Lucera (Foggia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230 e 21 ottobre 1950, n. 841;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 7 febbraio 1951, n. 67;

Udito il parere, in data 19 luglio 1951, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, la quale ha esaminato il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — per i terreni ricadenti nel comune di Lucera (provincia di Foggia), della superficie di Ha. 60.76.75, nei confronti di Barone Gaetano fu Enrico;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — per i terreni ricadenti nel comune di Lucera (provincia di Foggia), della superficie di Ha. 60.76.75, nei confronti di Barone Gaetano fu Enrico.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo e specificamente designati nell'elenco unito al presente decreto, sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata la immediata occupazione, da parte dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Gressoney, addì 30 agosto 1951

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *settembre* 1951
Atti del Governo, registro n. 42, *foglio n.* 45. — CARLOMAGNO

COMUNE DI LUCERA (Foggia)

Elenco dei terreni espropriati nei confronti di Barone Gaetano fu Enrico a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e D. P. 7 febbraio 1951, n. 67

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
CORPO UNICO									
Sant'Agapito	125	18	—	Seminativo	II	60	76	75	24.307,02

I terreni anzidetti confinano:
Nord: con il torrente Celone;
Est: con Barone Teresa;
Sud ed *ovest* con proprietà dello stesso.

Indennità di espropriazione offerta L. 6.319.825,20 (seimilionitrecentodiciannovemilaottocentoventicinque e cent. 20), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 agosto 1951, n. 778.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Petrilli Vittorio fu Raffaele, in comune di Lucera (Foggia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230 e 21 ottobre 1950, n. 841;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 7 febbraio 1951, n. 67;

Udito il parere, in data 19 luglio 1951, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, la quale ha esaminato il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — per i terreni ricadenti nel comune di Lucera (provincia di Foggia), della superficie di Ha. 122.84.34, nei confronti di Petrilli Vittorio fu Raffaele;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — per i terreni ricadenti nel comune di Lucera (provincia di Foggia) della superficie di Ha. 122.84.34, nei confronti di Petrilli Vittorio fu Raffaele.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo e specificamente designati nell'elenco unito al presente decreto, sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata la immediata occupazione, da parte dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Gressoney, addì 30 agosto 1951

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 settembre 1951
Atti del Governo, registro n. 42, foglio n. 46. — CARLOMAGNO

COMUNE DI LUCERA (Foggia)

Elenco dei terreni espropriati nei confronti di Petrilli Vittorio fu Raffaele a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e D. P. 7 febbraio 1951, n. 67

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
1° CORPO									
Scorciabove	43	26	—	Pascolo	II	25	63	36	4.614,05

I terreni anzidetti confinano:

Nord: con la strada comunale Lucera-Rignano;

Est con la stessa proprietà;

Ovest: con la proprietà di Anglisani Adele;

Sud: con la strada comunale di Acqua Salsa.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				2° CORPO					
Capitolo	35	30	—	Seminativo	II	8	25	30	3.301,20
Id.	—	29	—	Id.	II	11	20	16	4.480,64
Id.	—	28	—	Id.	II	2	00	16	800,64
Id.	—	18	—	Id.	II	1	36	88	547,52
Id.	—	17	—	Id.	II	24	12	30	9.649,20
Id.	—	3	—	Incolto produttivo	unica	0	25	59	5,08
Id.	—	49	—	Seminativo	II	1	00	00	400 —
Id.	—	16	—	Id.	II	49	00	59	19.602,38
					Totali	97	20	98	38.786,66

I terreni anzidetti confinano·

Nord: con il torrente Salsola;
Est: con la proprietà Grimaldi Gaetano;
Ovest: con la proprietà di Bellucci;
Sud· con la stessa proprietà e Petrilli Vincenzo.

Indennità di espropriazione offerta: per il 1° corpo L. 1.153.512,50 (unmilionecentocinquantatremilacinquecentododici e cent. 50); per il 2° corpo L. 10.084.480,80 (diecimilioniottantaquattromilaquattrocentottanta e centesimi 80), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

RIEPILOGO GENERALE

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Indennità offerta Lire
1° Corpo	25	63	36	4.614,05
2° Corpo	97	20	98	38.786,66
In complesso	122	84	34	43.400,71

Indennità totale di espropriazione offerta L. 11.237.993,30 (undicimilioniduecentotrentasettemilanovecentonovantatre e cent. 30), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 agosto 1951, n. 779.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Curato Teresa fu Francesco Paolo in Petrilli; in comune di Lucera (Foggia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230 e 21 ottobre 1950, n. 841;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 7 febbraio 1951, n. 67;

Udito il parere, in data 19 luglio 1951, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, la quale ha esaminato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — per i terreni ricadenti nel comune di Lucera (provincia di Foggia), della superficie di Ha. 30.43.39, nei confronti di Curato Teresa fu Francesco Paolo in Petrilli;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 agosto 1951, n. 778.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Petrilli Vittorio fu Raffaele, in comune di Lucera (Foggia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230 e 21 ottobre 1950, n. 841;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 7 febbraio 1951, n. 67;

Udito il parere, in data 19 luglio 1951, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, la quale ha esaminato il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — per i terreni ricadenti nel comune di Lucera (provincia di Foggia), della superficie di Ha. 122.84.34, nei confronti di Petrilli Vittorio fu Raffaele;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — per i terreni ricadenti nel comune di Lucera (provincia di Foggia) della superficie di Ha. 122.84.34, nei confronti di Petrilli Vittorio fu Raffaele.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo e specificamente designati nell'elenco unito al presente decreto, sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata la immediata occupazione, da parte dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Gressoney, addì 30 agosto 1951

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 settembre 1951
Atti del Governo, registro n. 42, foglio n. 46. — CARLOMAGNO

COMUNE DI LUCERA (Foggia)

Elenco dei terreni espropriati nei confronti di Petrilli Vittorio fu Raffaele a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e D. P. 7 febbraio 1951, n. 67

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				1° CORPO					
Scorciabove	43	26	—	Pascolo	II	25	63	36	4.614,05

I terreni anzidetti confinano:

Nord: con la strada comunale Lucera-Rignano;

Est con la stessa proprietà;

Ovest: con la proprietà di Anglisani Adele;

Sud: con la strada comunale di Acqua Salsa.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie			Reddito dominicale
						ettari	are	centiare	Lire
				2° CORPO					
Capitolo	35	30	—	Seminativo	II	8	25	30	3.301,20
Id.	—	29	—	Id.	II	11	20	16	4.480,64
Id.	—	28	—	Id.	II	2	00	16	800,64
Id.	—	18	—	Id.	II	1	36	88	547,52
Id.	—	17	—	Id.	II	24	12	30	9.649,20
Id.	—	3	—	Incolto produttivo	unica	0	25	59	5,08
Id.	—	49	—	Seminativo	II	1	00	00	400 —
Id.	—	16	—	Id.	II	49	00	59	19.602,38
				Totali		97	20	98	38.786,66

I terreni anzidetti confinano

Nord: con il torrente Salsola;
Est: con la proprietà Grimaldi Gaetano;
Ovest: con la proprietà di Bellucci;
Sud: con la stessa proprietà e Petrilli Vincenzo.

Indennità di espropriazione offerta: per il 1° corpo L. 1.153.512,50 (unmilionecentocinquantatremilacinquecentododici e cent. 50); per il 2° corpo L. 10.084.480,80 (diecimilioniottantaquattromilaquattrocentottanta e centesimi 80), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

RIEPILOGO GENERALE

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Indennità offerta Lire
1° Corpo	25	63	36	4.614,05
2° Corpo	97	20	98	38.786,66
In complesso	122	84	34	43.400,71

Indennità totale di espropriazione offerta L. 11.237.993,30 (undicimilioniduecentotrentasettemilanovecentonovantatre e cent. 30), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 agosto 1951, n. 779.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Curato Teresa fu Francesco Paolo in Petrilli, in comune di Lucera (Foggia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230 e 21 ottobre 1950, n. 841;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 7 febbraio 1951, n. 67;

Udito il parere, in data 19 luglio 1951, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, la quale ha esaminato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — per i terreni ricadenti nel comune di Lucera (provincia di Foggia), della superficie di Ha. 30.43.39, nei confronti di Curato Teresa fu Francesco Paolo in Petrilli;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania

— Sezione speciale per la riforma fondiaria — per i terreni ricadenti nel comune di Lucera (provincia di Foggia), della superficie di Ha. 30.43.39, nei confronti di Curato Teresa fu Francesco Paolo in Petrilli;

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo e specificamente designati nell'elenco unito al presente decreto, sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata la immediata occupazione, da parte dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Gressoney, addì 30 agosto 1951

EINAUDI

De Gasperi — Fanfani

Visto, *il Guardasigilli*: Zoli

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 settembre 1951
Atti del Governo, registro n. 42, foglio n. 47. — Carlomagno

COMUNE DI LUCERA (Foggia)

Elenco dei terreni espropriati nei confronti di Curato Teresa fu Francesco Paolo in Petrilli a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e D. P. 7 febbraio 1951, n. 67

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie			Reddito dominicale
						ettari	are	centiare	Lire
CORPO UNICO									
Motta Carapresa	34	2	—	Incolto produttivo	unica	0	44	64	8,93
Id.	—	1	—	Seminativo	I	29	98	75	14.993,75
				Totali		30	43	39	15.002,68

I terreni anzidetti confinano:
Nord: con proprietà di Martucci;
Est: con il fiume Triolo;
Sud: con proprietà di Petrilli Francesco;
Ovest: con proprietà della stessa Curato Teresa.

Indennità di espropriazione offerta L. 3.825.638,75 (tremilioniottocentoventicinquemilaseicentotrentotto e cent. 75), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e foreste*
Fanfani

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 agosto 1951, n. 780.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Petrilli Rosetta fu Nestore in Sagaria-Rossi, in comune di Lucera (Foggia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230 e 21 ottobre 1950, n. 841;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 7 febbraio 1951, n. 67;

Udito il parere, in data 19 luglio 1951, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, la quale ha esaminato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — per i terreni ricadenti nel comune di Lucera (provincia di Foggia), della superficie di Ha. 69.08.21, nei confronti di Petrilli Rosetta fu Nestore in Sagaria-Rossi;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — per i terreni ricadenti nel comune di Lucera (provincia di Foggia), della superficie di Ha. 69.08.21, nei confronti di Petrilli Rosetta fu Nestore in Sagaria-Rossi.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo e specificamente designati nell'elenco unito al presente decreto, sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata la immediata occupazione, da parte dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Gressoney, addì 30 agosto 1951

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 settembre 1951
Atti del Governo, registro n. 42, *foglio n.* 48. — CARLOMAGNO

COMUNE DI LUCERA (Foggia)

Elenco dei terreni espropriati nei confronti di Petrilli Rosetta fu Nestore
a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e D. P. 7 febbraio 1951, n. 67

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie			Reddito Dominicale
						ettari	are	centiare	Lire
CORPO UNICO									
Posta di Colle	49	3	—	Seminativo	II	69	08	21	27.632,84

I terreni anzidetti confinano:
Nord: con proprietà di Petrilli Eugenio;
Est: con proprietà di Petrilli Eugenio;
Sud: con proprietà di Petrilli Eugenio;
Ovest: con terreni della stessa proprietà.

Indennità di espropriazione offerta L. 7.184.538,40 (settemilionicentottantaquattromilacinquecentotrettotto e cent. 40), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 agosto 1951, n. 781.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Orsini Isabella Paola di Domenico Napoleone, in comune di Manfredonia (Foggia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230 e 21 ottobre 1950, n. 841;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 7 febbraio 1951, n. 67;

Udito il parere, in data 19 luglio 1951, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, la quale ha esaminato il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — per i terreni ricadenti nel comune

di Manfredonia (provincia di Foggia), della superficie di Ha. 107.05.06, nei confronti di Orsini Isabella Paola di Domenico Napoleone;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — per i terreni ricadenti nel comune di Manfredonia (provincia di Foggia), della superficie di Ha. 107.05.06, nei confronti di Orsini Isabella Paola di Domenico Napoleone.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo, e specificamente designati nell'elenco unito al presente decreto, sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata la immediata occupazione, da parte dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Gressoney, addì 30 agosto 1951

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 settembre 1951
Atti del Governo, registro n. 42, foglio n. 49. — CARLOMAGNO

COMUNE DI MANFREDONIA (Foggia)

Elenco dei terreni espropriati nei confronti di Orsini Isabella Paola di Domenico Napoleone a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e D. P. 7 febbraio 1951, n. 67

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie			Reddito Dominicale
						ettari	are	centiare	Lire
				CORPO UNICO					
Coppola Chiatta	102	6	—	Fabbricato rurale	—	0	01	00	—
Id.	—	7	—	Id.	—	0	01	16	—
Id.	—	11	—	Seminativo	II	107	02	90	32.108,70
				Totali		107	05	06	32.108,70

I terreni anzidetti confinano:

Nord: con il torrente Cerbaro;
Est: con Giuliani Michele e Placentino Maria;
Sud: con la Pia Fondazione « Maria Grazia Barone »;
Ovest: con D'Oria Amalia e Domenico.

Indennità di espropriazione offerta L. 8.669.349 (ottomilioniseicentosessantanovemilatrecentoquarantanove), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 agosto 1951, n. 782.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Piemontese Matteo fu Pasquale, in comune di Manfredonia (Foggia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230 e 21 ottobre 1950, n. 841;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 7 febbraio 1951, n. 67;

Udito il parere, in data 19 luglio 1951, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, la quale ha esaminato il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — per i terreni ricadenti nel comune di Manfredonia (provincia di Foggia), della superficie di Ha. 113.06.58, nei confronti di Piemontese Matteo fu Pasquale.

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — per i terreni ricadenti nel comune di Manfredonia (provincia di Foggia), della superficie di Ha. 113.06.58, nei confronti di Piemontese Matteo fu Pasquale.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo, e specificamente designati nell'elenco unito al presente decreto, sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata la immediata occupazione, da parte dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Gressoney, addì 30 agosto 1951

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 settembre 1951
Atti del Governo, registro n. 42, foglio n. 50. — CARLOMAGNO

COMUNE DI MANFREDONIA (Foggia)

Elenco dei terreni espropriati nei confronti di Piemontese Matteo fu Pasquale a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e D. P. 7 febbraio 1951, n. 67

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie ettari	are	centiare	Reddito Dominicale Lire
CORPO UNICO									
Fossetta	64	6	—	Seminativo	I	101	39	28	40.557,14
Amendola	73	6	—	Id.	II	11	67	30	3.501,90
				Totali		113	06	58	44.059,04

I terreni anzidetti confinano:

Nord: con Manfredi e F.lli Tomaiuolo;
Est: con proprietà diversi;
Sud: con lo stesso proprietario;
Ovest: con De Peppo.

Indennità di espropriazione offerta L. 11.490.369,40 (undicimilioniquattrocentonovantamilatrecentosessantanove e cent. 40), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 21 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *Il Ministro per l'agricoltura e foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 agosto 1951, n. 783.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Bozzi Colonna Francesco di Michele, in comune di Nardò (Lecce).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230 e 21 ottobre 1950, n. 841;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 7 febbraio 1951, n. 67;

Udito il parere, in data 19 luglio 1951, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, la quale ha esaminato il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — per i terreni ricadenti nel comune di Nardò (provincia di Lecce), della superficie di Ha. 376.69.48, nei confronti di Bozzi Colonna Francesco di Michele;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — per i terreni ricadenti nel comune di Nardò (provincia di Lecce), della superficie di Ha. 376.69.48, nei confronti di Bozzi Colonna Francesco di Michele.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo, e specificamente designati nell'elenco unito al presente decreto, sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata la immediata occupazione, da parte dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Gressoney, addì 30 agosto 1951

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *settembre* 1951

Atti del Governo, registro n. 42, *foglio n.* 51. — CARLOMAGNO

COMUNE DI NARDO' (Lecce)

Elenco dei terreni espropriati nei confronti di Bozzi-Colonna Francesco di Michele a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e D. P. 7 febbraio 1951, n. 67

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie ettari	are	centiare	Reddito dominicale Lire
				1° CORPO					
Case Arse	9	1	—	Pascolo cespugliato	I	180	85	30	30.745,01
Id.	—	2	—	Id.	II	6	03	50	603,50
Id.	—	3	—	Id.	I	7	68	60	1.306,62
Id.	—	4	—	Fabbricato rurale	—	0	57	30	—
Id.	—	5	—	Seminativo	IV	1	37	60	254,56
Id.	—	6	—	Pascolo cespugliato	I	1	01	80	173,06
Id.	—	7	—	Uliveto	IV	15	12	60	3.176,46
Id.	—	8	—	Pascolo cespugliato	I	25	04	10	4.256,97
Id.	—	9	—	Uliveto	IV	0	84	60	177,66
Id	—	10	—	Pascolo cespugliato	I	27	89	10	4.741,47
Id.	—	11	—	Id.	I	33	38	20	5.674,94
Id.	—	12	—	Pascolo	I	67	87	20	7.465,92
Id.	—	13	—	Pascolo cespugliato	I	1	98	40	337,28
				Totali		369	68	30	50.913,45

I terreni anzidetti confinano:

Est: con la proprietà di Tamborino Giuseppe;
Ovest: con la proprietà di Tamborino Achille;
Sud: con la proprietà di Tamborino Giuseppe ed Achille di Vincenzo.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				2° CORPO					
Masseria Trappeto	19	6	—	Seminativo	III	7	01	18	2.033,42

I terreni sopraindicati confinano:

Nord: con la proprietà di Massa Elisa fu Bartolo;

Sud-est ed *ovest*: con la proprietà di Tanborino Giuseppe di Vincenzo.

Indennità di espropriazione offerta: per il 1° corpo L. 16.371.570,35 (sedicimilionitrecentosettantunomilacinquecentosettanta e cent. 35); per il 2° corpo L. 589.691,80 (cinquecentottantanovemilaseicentonovantuno e centesimi 80), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

RIEPILOGO GENERALE

	Superficie espropriata			Indennità offerta
	ettari	are	cent.	Lire
1° Corpo	369	68	30	58.913,45
2° Corpo	7	01	18	2.033,42
In complesso	376	69	48	60.946,87

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 agosto 1951, n. 784.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Curato Teresa fu Francesco Paolo in Petrilli, in comune di San Severo (Foggia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230 e 21 ottobre 1950, n. 841;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 7 febbraio 1951, n. 67;

Udito il parere, in data 7 febbraio 1951, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, la quale ha esaminato il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — per i terreni ricadenti nel comune di San Severo (provincia di Foggia), della superficie di Ha. 79.20.50, nei confronti di Curato Teresa fu Francesco Paolo in Petrilli;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — per i terreni ricadenti nel comune di San Severo (provincia di Foggia), della superficie di Ha. 79.20.50, nei confronti di Curato Teresa fu Francesco Paolo in Petrilli.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo, e specificamente designati nell'elenco unito al presente decreto, sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata la immediata occupazione, da parte dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Gressoney, addì 30 agosto 1951

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 settembre 1951
Atti del Governo, registro n. 42, foglio n. 52. — CARLOMAGNO

COMUNE DI SAN SEVERO (Foggia)

Elenco dei terreni espropriati nei confronti di Curato Teresa fu Francesco Paolo in Petrilli a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e D. P. 7 febbraio 1951, n. 67

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				CORPO UNICO					
Farelle	106	6	—	Fabbricato rurale	—	0	21	85	—
Id.	—	8	—	Pascolo	III	4	76	35	619,25
Id.	—	9	—	Seminativo	III	37	22	30	11.539,13
Bisciglito	—	11	—	Id.	III	37	00	00	11.470 —
				Totali		79	20	50	23.628,38

Gli anzidetti terreni confinano:

Nord: con tratturo Pozzo delle Capre;
Est: con proprietà degli eredi Trotta;
Sud: con la strada San Severo-Lucera;
Ovest: con proprietà di Petrilli Rosetta.

Indennità di espropriazione offerta L. 6.367.277,60 (seimilionitrecentosessantasettemiladuecentosettantasette e cent. 60), salvo determinazione definitiva a norma dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 agosto 1951, n. 785.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Curato Teresa fu Francesco Paolo in Petrilli, in comune di Torremaggiore (Foggia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230 e 21 ottobre 1950, n. 841;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 7 febbraio 1951, n. 67;

Udito il parere, in data 19 luglio 1951, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, la quale ha esaminato il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — per i terreni ricadenti nel comune di Torremaggiore (provincia di Foggia), della superficie di Ha. 12.66.20, nei confronti di Curato Teresa fu Francesco Paolo in Petrilli;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — per i terreni ricadenti nel comune di Torremaggiore (provincia di Foggia), della superficie di Ha. 12.66.20, nei confronti di Curato Teresa fu Francesco Paolo in Petrilli.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo, e specificamente designati nell'elenco unito al presente decreto, sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania. — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata la immediata occupazione, da parte dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Gressoney, addì 30 agosto 1951

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 settembre 1951
Atti del Governo, registro n. 42, foglio n. 53. — CARLOMAGNO

COMUNE DI TORREMAGGIORE (Foggia)

Elenco dei terreni espropriati nei confronti di Curato Teresa fu Francesco Paolo in Petrilli a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e D. P. 7 febbraio 1951, n. 67

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie			Reddito dominicale
						ettari	are	centiare	Lire
CORPO UNICO									
Sterparona	97	13	—	Seminativo	II	12	66	20	5.444,66

I terreni sopradescritti confinano:
Nord: con proprietà di Pensato Leonardo;
Est: con proprietà di Masselli Alfonso fu Antonio;
Sud: con tratturo Pozzo delle Capre;
Ovest: con proprietà di Pensato Leonardo.

Indennità di espropriazione offerta L. 1.415.611,60 (unmilionequattrocentoquindicimilaseicentoundici e centesimi 60), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 agosto 1951, n. 786.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Alesi Camilla fu Domenico-Antonio, in comune di Ascoli Satriano (Foggia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230 e 21 ottobre 1950, n. 841;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 7 febbraio 1951, n. 67;

Udito il parere, in data 19 luglio 1951, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, la quale ha esaminato il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — per i terreni ricadenti nel comune di Ascoli Satriano (provincia di Foggia), della superficie di Ha. 113.77.88, nei confronti di Alesi Camilla fu Domenico-Antonio;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — per i terreni ricadenti nel comune di Ascoli Satriano (provincia di Foggia), della superficie di Ha. 113.77.88, nei confronti di Alesi Camilla fu Domenico Antonio.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo, e specificamente designati nell'elenco unito al presente decreto, sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata la immediata occupazione, da parte dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Gressoney, addì 30 agosto 1951

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 settembre 1951
Atti del Governo, registro n. 42, foglio n. 54. — CARLOMAGNO

COMUNE DI ASCOLI SATRIANO (Foggia)

Elenco dei terreni espropriati nei confronti di Alesi Camilla fu Domenico-Antonio a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e D. P. 7 febbraio 1951, n. 67

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				CORPO UNICO					
Tomariceto	11	1	—	Seminativo	III	51	54	60	13.917,42
Id.	—	2	—	Pascolo	II	19	16	50	3.449,70
Id.	—	6	—	Incolto produttivo	unica	0	69	90	9,09
Id.	—	7	—	Seminativo	III	13	22	80	3.571,56
Id.	—	8	—	Pascolo	III	5	03	00	603,60
Id.	—	11	—	Id.	III	22	39	70	2.687,64
Posticciola	13	6	—	Seminativo	I	1	71	38	942,58
				Totali		113	77	88	25.181,59

I sopradetti terreni confinano:

Nord: con i Fratelli Russo;
Est: con i Fratelli Russo;
Sud: con i Fratelli Russo;
Ovest: con Nannarone e il comune di Castelluccio dei Sauri.

Indennità di espropriazione offerta L. 6.649.890 (seimilioniseicentoquarantanovemilaottocentonovanta), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 agosto 1951, n. 787.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Catena Antonio fu Pasquale, in comune di Avigliano (Potenza).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230 e 21 ottobre 1950, n. 841;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 7 febbraio 1951, n. 67;

Udito il parere, in data 4 agosto 1951, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, la quale ha esaminato il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — per i terreni ricadenti nel comune di Avigliano (provincia di Potenza), della superficie di Ha. 185.33.14, nei confronti di Catena Antonio fu Pasquale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — per i terreni ricadenti nel comune di Avigliano (provincia di Potenza), della superficie di Ha. 185.33.14, nei confronti di Catena Antonio fu Pasquale.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo, e specificamente designati nell'elenco unito al presente decreto, sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata la immediata occupazione, da parte dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Gressoney, addì 30 agosto 1951

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *settembre* 1951
Atti del Governo, registro n. 42, *foglio n.* 55. — CARLOMAGNO

COMUNE DI AVIGLIANO (Potenza)

Elenco dei terreni espropriati nei confronti di Catena Antonio fu Pasquale a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e D. P. 7 febbraio 1951, n. 67

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
CORPO UNICO									
Varco di Livio	20	95	—	Pascolo	V	5	22	33	104,47
Id.	—	96	—	Seminativo	IV	8	24	71	494,83
Id.	—	97	—	Id.	V	0	90	57	32,62
Id.	—	98	—	Incolto produttivo	unica	2	10	66	8,43
Id.	—	99	—	Pascolo	III	0	87	79	24,58
Id.	—	101	—	Seminativo	III	5	41	35	541,35
Masi	—	102	—	Id.	III	1	47	51	147,51
Risega Fornelli	21	5	—	Incolto produttivo	unica	0	39	22	1,57
Id.	—	6	—	Seminativo	III	7	86	77	786,77
Id.	—	8	—	Pascolo	III	1	62	91	45,61
Id.	—	9	—	B.A.F.	III	10	05	75	392,24

Segue CORPO UNICO

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
Masi	—	10	—	Pascolo	II	2	15	73	86,29
Id.	—	11	—	Id.	III	2	65	96	74,47
Id.	—	12	—	Seminativo	III	7	21	55	721,55
Id.	—	13	—	Fabbricato rurale	—	0	3	22	—
Id.	—	14	—	Seminativo	III	1	01	45	101,45
Id.	—	15	—	Incolto produttivo	unica	0	60	53	2,42
Id.	—	16	—	Seminativo	II	0	94	26	174,38
Id.	—	17	—	Pascolo	III	0	5	32	1,49
Id.	—	18	—	Vigneto	II	3	00	62	1.352,79
Id.	—	19	—	Seminativo	V	1	08	81	39,16
Id.	—	20	—	Id.	II	0	61	33	113,46
Difesa Piano del Castello	—	23	—	Id.	III	0	4	16	4,16
Masi	—	25	—	Fabbricato rurale	—	0	84	33	—
Id.	—	26	—	Seminativo	II	0	1	58	2,92
Id.	—	27	—	Id.	II	0	5	72	10,58
Risega Fornelli	—	30	—	Id.	IV	2	59	86	155,91
Lagopesole	39	3	—	Id.	II	0	33	41	61,81
Id.	—	7	—	Id.	III	0	32	90	32,90
Id.	—	11	—	Id.	IV	0	9	91	5,95
Id.	—	12	—	Pascolo	IV	1	45	56	29,12
Id.	—	13	—	Seminativo	III	0	94	64	94,64
Id.	—	14	—	Pascolo	IV	0	75	42	15,08
Id.	—	42	—	Seminativo	IV	0	85	08	51,05
Mulino del Principe	40	1	—	Id.	IV	6	83	40	410,04
Id.	—	2	—	Id.	III	6	09	74	609,74
Id.	—	3	—	Id.	III	3	29	92	329,92
Signore	—	4	—	Id.	III	9	48	60	948,60
Id.	—	5	—	Id.	III	0	71	38	71,38
Mulino del Principe	—	29	—	Id.	III	0	61	85	61,85
Croce Angelone	—	42	—	Vigneto	IV	3	47	68	486,75
Varco Giambetto	—	43	—	Seminativo	III	8	57	49	857,49
Signore	—	44	—	Fabbricato rurale	—	0	45	91	—
Peragine	—	45	—	Pascolo	IV	0	3	60	0,72
Croce Angelone	—	48	—	Seminativo	V	6	64	04	239,05
Varco Giambetto	—	49	a	Pascolo	IV	4	87	91	97,58
Signore	—	53	—	Seminativo	IV	0	22	52	13,51
Mulino del Principe	—	54	—	Id.	IV	0	67	82	40,69
Masseria Vaccaro	41	14	—	Pascolo	III	16	49	50	461,86
Id.	—	15	—	Id.	III	6	95	13	194,63
Masseria Mecca	—	36	—	Id.	IV	0	76	50	15,30
Imperatore	—	42	a	Id.	III	14	76	10	413,32
Croce Angelone	—	44	—	Seminativo	IV	7	94	35	476,61
Id.	—	45	a	Pascolo	IV	7	97	93	159,58
Risega Fornelli	—	21	—	Seminativo	IV	2	51	69	151,01
Croce Angelone	—	46	a	Id.	IV	3	99	16	239,50
					Totali	185	33	14	11.990,69

I suddetti terreni confinano:

Nord-est: con proprietà Doria Pamphili Filippo Andrea;

Sud: con proprietà Doria Pamphili Filippo Andrea;

Ovest: con proprietà Schiavone.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 4.293.287,25 (quattromilioniduecentonovantatremiladuecentottatasette e cent. 25), salvo determinazione definitiva a norma dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 agosto 1951, n. 788.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Catena Antonio fu Pasquale, in comune di Lavello (Potenza).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230 e 21 ottobre 1950, n. 841;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 7 febbraio 1951, n. 67;

Udito il parere, in data 4 agosto 1951, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, la quale ha esaminato il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — per i terreni ricadenti nel comune di Lavello (provincia di Potenza), della superficie di Ha. 118.97.27, nei confronti di Catena Antonio fu Pasquale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — per i terreni ricadenti nel comune di Lavello (provincia di Potenza), della superficie di Ha. 118.97.27, nei confronti di Catena Antonio fu Pasquale.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo, e specificamente designati nell'elenco unito al presente decreto, sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata la immediata occupazione, da parte dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Gressoney, addì 30 agosto 1951

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *settembre* 1951

Atti del Governo, registro n. 42, *foglio n.* 56. — CARLOMAGNO

COMUNE DI LAVELLO (Potenza)

Elenco dei terreni espropriati nei confronti di Catena Antonio fu Pasquale a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e D. P. 7 febbraio 1951, n. 67

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie ettari	are	centiare	Reddito Dominicale Lire
				CORPO UNICO					
Pezza Sant'Antonio	27	23	—	Seminativo	II	108	98	88	41.415,83
Catena	—	16	—	Id.	I	9	86	24	4.931,20
Id.	—	17	—	Pascolo	I	0	12	15	23,10
					Totali	118	97	27	46.370,13

Il terreno sopradetto confina:

Nord: con proprietà della stessa ditta;
Est: con proprietà della stessa ditta;
Ovest: con la strada comunale di Modugno.

Indennità di espropriazione offerta L. 12.652.815,25 (dodicimilioniseicentocinquantaduemilaottocentoquindici e cent. 25), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 agosto 1951, n. 789.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di La Cava Domenica fu Pietro, in comune di Bernalda, Sezione Montescaglioso (Matera).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230 e 21 ottobre 1950, n. 841;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 7 febbraio 1951, n. 67;

Udito il parere, in data 4 agosto 1951, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, la quale ha esaminato il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — per i terreni ricadenti nel comune di Bernalda, Sezione Montescaglioso (provincia di Matera), della superficie di Ha. 773.34.52, nei confronti di La Cava Domenica fu Pietro;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — per i terreni ricadenti nel comune di Bernalda, Sezione di Montescaglioso (provincia di Matera), della superficie di Ha. 773.34.52, nei confronti di La Cava Domenica fu Pietro.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo e specificamente designati nell'elenco unito al presente decreto, sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata la immediata occupazione da parte dell'Ente dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Gressoney, addì 30 agosto 1951

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *settembre* 1951
Atti del Governo, registro n. 42, *foglio n.* 57. — CARLOMAGNO

COMUNE DI BERNALDA, Sezione Montescoglioso (Matera)

Elenco dei terreni espropriati nei confronti di La Cava Domenica fu Pietro a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e D. P. 7 febbraio 1951, n. 67

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				1° CORPO					
Corte Porcaro	111	10	—	Seminativo	II	4	84	40	1.646,96
San Salvatore	—	14	—	id.	I	5	60	64	2.466,82
Id.	—	15	—	Id.	II	10	30	65	3.504,21
Id.	—	17	—	Id.	IV	11	84	50	1.539,85
Id.	—	13	—	Id.	III	22	73	14	7.728,68
				Totali		55	33	33	16.886,52

I terreni sopradescritti confinano:

Nord-ovest: con la stessa Lacava Domenica;
Ovest: con la strada consorziale di bonifica Miglionico-Metaponto;
Nord-est: con la stessa Lacava Domenica;
Sud-est: con Grieco Raffaele.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				2° CORPO					
Pizzica	110	27	—	Seminativo	III	59	09	89	13.592,75

Il terreno sopradescritto confina:

Nord e *ovest*: con la strada comunale della Pizzica;
Nord-est: con la strada consorziale di bonifica Miglionico-Metaponto;
Sud e *sud-est*: con Spagna Rocco.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				3° CORPO					
Serra Marina	88	8	—	Seminativo	IV	3	49	80	454,74
Id.	—	9	—	Id.	II	79	26	90	26.951,46
Id.	—	10	—	Pascolo	II	1	94	40	145,80
Id.	—	11	—	Incolto produttivo	unica	0	91	13	14,58
				Totali		85	62	23	27.566,58

I terreni sopradescritti confinano:

Nord-ovest: con Panetta;
Sud-ovest: con la strada consorziale di bonifica Miglionico-Metaponto;
Sud-est: con la stessa Lacava Domenica;
Est: con il fiume Bradano.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				4° CORPO					
San Marco	87	6	—	Seminativo	IV	36	67	36	4.767,57
Id.	—	8	—	Pascolo cespugliato	II	13	30	00	864,50
Id.	—	9	—	Id.	III	32	07	79	1.603,90
Id.	—	51	—	Seminativo	III	4	19	20	964,16
Id.	—	12	—	Id.	III	89	24	07	20.525,36
Id.	—	13	—	Pascolo cespugliato	III	0	80	44	40,22
				Totali		176	28	86	28.765,71

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con Fratelli Quinto;
Ovest: col Demanio di Montescaglioso;
Sud: con la stessa Lacava Domenica;
Est: con la strada comunale Appio.

5° CORPO

Denominazione della località	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	Qualità	Classe	Superficie ettari	Superficie are	Superficie centiare	Reddito dominicale Lire
San Marco Appio	94	1	—	Seminativo	III	30	99	70	7.129,31
Id.	—	2	—	Id.	III	12	03	06	2.767,04
Id.	—	3	—	Id.	III	53	64	41	12.338,14
Id.	—	8	—	Id.	II	96	62	11	32.851,17
Id.	—	9	—	Id.	III	11	91	75	2.741,02
Id.	—	10	—	Id.	IV	10	94	10	1.422,33
Id.	—	11	—	Id.	IV	0	91	64	120,43
Id.	—	12	—	Id.	IV	0	02	48	3,22
Id.	—	13	—	Id.	IV	0	01	40	1,83
Id.	—	14	—	Pascolo cespugliato	III	76	24	40	3.812,20
Corte Porcaro	87	16	—	Id.	III	0	05	92	2,96
Id.	—	17	—	Id.	III	0	28	01	14,01
San Marco Appio	94	15	—	Seminativo	III	38	79	05	8.921,82
				Totali		332	48	03	72.125,48

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con la stessa Lacava Domenica;
Ovest e *sud-ovest*: col Demanio di Montescaglioso;
Sud e *sud-est*: con lo stesso Demanio;
Est: con la strada comunale Appio.

I suddetti terreni sono attraversati da sud-ovest a nord-est dalla strada comunale Appio.

6° CORPO

Denominazione della località	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	Qualità	Classe	Superficie ettari	Superficie are	Superficie centiare	Reddito dominicale Lire
Serra Marina	95	6	—	Seminativo	II	26	05	37	8.858,26
Id.	—	36	—	Id.	IV	15	92	30	2.069,99
Id.	—	7	—	Id.	IV	0	76	31	99,20
				Totali		42	73	98	11.027,45

I sopradescritti terreni confinano:

Nord ed *est*: con la stessa Lacava Domenica;
Ovest: con la strada comunale Appio;
Sud: con la proprietà quotizzata del Demanio comunale di Montescaglioso (fogli 106 e 107).

7° CORPO

Denominazione della località	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	Qualità	Classe	Superficie ettari	Superficie are	Superficie centiare	Reddito dominicale Lire
Tuppo Canonico	104	36	—	Seminativo	IV	0	32	12	41,76
Demanio	105	151	—	Id.	III	0	59	29	136,37
Suldone	106	14	—	Id.	IV	0	35	55	46,21
Id.	—	22	—	Id.	IV	0	43	06	55,98
Id.	—	27	—	Id.	IV	0	36	55	47,51
Demanio	107	1	—	Id.	IV	2	70	54	351,70
Id.	—	2	—	Id.	IV	1	01	77	132,30
Id.	—	3	—	Id.	IV	0	39	95	51,93
Id.	—	4	—	Id.	IV	0	57	97	75,36
Id.	—	8	—	Id.	IV	0	55	54	72,20
Id.	—	10	—	Id.	IV	0	63	53	82,59
Id.	—	11	—	Id.	IV	0	44	39	57,71
Id.	—	14	—	Id.	IV	0	58	70	76,31
Id.	—	41	—	Id.	III	0	90	26	207,60
Id.	—	71	—	Id.	IV	0	77	27	100,47
Id.	—	93	—	Id.	IV	0	40	09	52,12
Id.	—	95	—	Id.	IV	0	51	73	67,25
Id.	—	96	—	Id.	IV	4	39	63	571,52

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie ettari	Superficie are	Superficie centiare	Reddito dominicale Lire
				Segue 7° CORPO					
Demanio	—	114	—	Seminativo	IV	0	61	24	79,61
Id.	—	134	—	Id.	IV	0	66	83	86,88
Id.	107	135	—	Id.	IV	0	53	71	69,82
Id.	—	136	—	Id.	IV	0	28	93	37,61
Id.	—	150	—	Id.	II	0	22	57	76,74
				Totali		18	31	22	2.577,55

I suddetti terreni sono costituiti da piccole particelle alcune sparse, altre accorpate, distribuite nei fogli 104, 105, 106 e 117 e confinanti con le quote demaniali del comune di Montescaglioso e i terreni della stessa Lacava Domenica.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie ettari	Superficie are	Superficie centiare	Reddito dominicale Lire
				8° CORPO					
Metaponto	46	44	—	Fabbricato rurale	—	0	01	28	—
Id.	—	45	—	Seminativo	II	0	85	48	307,73
Id.	—	71	—	Fabbricato rurale	—	0	07	00	—
				Totali		0	93	76	307,73

I sopradescritti terreni confinano:
Nord, nord-est e *nord-ovest*: con la strada consorziale di bonifica Miglionico-Metaponto;
Sud: con la stazione di Metaponto.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie ettari	Superficie are	Superficie centiare	Reddito dominicale Lire
				9° CORPO					
Metaponto	46	41	a	Seminativo	II	1	83	68	661,25
Id.	—	46	—	Id.	II	0	69	54	249,98
				Totali		2	53	22	911,23

I suddetti terreni sono racchiusi a nord e nord-est dalla strada vicinale « Magazzino », strada vicinale « Lido » e da due canali di bonifica che trovansi a sud della ferrovia di Metaponto.

RIEPILOGO GENERALE

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Indennità offerta Lire
1° Corpo	55	33	33	16.886,52
2° Corpo	59	09	89	13.592,75
3° Corpo	85	62	23	27.566,58
4° Corpo	176	28	86	28.765,71
5° Corpo	332	48	03	72.125,48
6° Corpo	42	73	98	11.027,45
7° Corpo	18	31	22	2.577,55
8° Corpo	0	93	76	307,73
9° Corpo	2	53	22	911,23
In complesso	773	34	52	173.761 —

L'indennità complessiva di espropriazione offerta è di L. 50.534.613,75 (cinquantamilionicinquecentotrentaquattromilaseicentotredici e cent. 75), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 agosto 1951, n. 790.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Araneo Francesco di Giuseppe, in comune di Lavello (Potenza).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230 e 21 ottobre 1950, n. 841;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 7 febbraio 1951, n. 67;

Udito il parere, in data 4 agosto 1951, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, la quale ha esaminato il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — per i terreni ricadenti nel comune di Lavello (Potenza), della superficie di Ha. 22.63.69, nei confronti di Araneo Francesco di Giuseppe.

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — per i terreni ricadenti nel comune di Lavello (provincia di Potenza), della superficie di Ha. 22.63.69, nei confronti di Araneo Francesco di Giuseppe.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo e specificamente designati nell'elenco unito al presente decreto, sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata la immediata occupazione da parte dell'Ente dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Gressoney, addì 30 agosto 1951

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *settembre* 1951
Atti del Governo, registro n. 42, *foglio n.* 58. — CARLOMAGNO

COMUNE DI LAVELLO (Potenza)

Elenco dei terreni espropriati nei confronti di Araneo Francesco di Giuseppe a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e D. P. 7 febbraio 1951, n. 67

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
CORPO UNICO									
Maruggia	8	1	3	Seminativo	II	22	63	69	8.602,17

I terreni sopradescritti confinano:
Nord: con proprietà dello stesso Araneo;
Sud: con tratturello Venosa-Ofanto;
Est: con proprietà dello stesso Araneo.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 2.365.596,75 (duemilionitrecentosessantacinquemilacinquecentonovantasei e cent. 75), salvo la determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 agosto 1951, n. 791.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Briscese Maria fu Mauro, in comune di Lavello (Potenza).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230 e 21 ottobre 1950, n. 841;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1951, n. 67;

Udito il parere, in data 4 agosto 1951, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, la quale ha esaminato il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — per i terreni ricadenti nel comune di Lavello (provincia di Potenza), della superficie di Ha. 48.80.07, nei confronti di Briscese Maria fu Mauro;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo svilupop della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — per i terreni ricadenti nel comune di Lavello (provincia di Potenza), della superficie di Ha. 48.80.07, nei confronti di Briscese Maria fu Mauro.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo e specificamente designati nell'elenco unito al presente decreto, sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata la immediata occupazione da parte dell'Ente dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Gressoney, addì 30 agosto 1951

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *settembre* 1951
Atti del Governo, registro n. 42, *foglio n.* 59 — CARLOMAGNO

COMUNE DI LAVELLO (Potenza)

Elenco dei terreni espropriati nei confronti di Briscese Maria fu Mauro a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e D. P. 7 febbraio 1951, n. 67

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				CORPO UNICO					
Bosco delle Rose	60	27	a	Seminativo	III	2	98	80	597,60
Id.	—	—	c	Id.	III	8	85	60	1.771,20
Id.	—	—	d	Id.	III	1	50	37	300,74
Id.	—	6	a	Id.	III	17	77	30	3.554,61
Finocchiaro	—	5	d	Id.	III	6	94	40	1.388,80
La Caccia	—	8	d	Id.	II	10	43	20	3.964,16
Id.	—	—	e	Id.	II	0	30	40	115,52
					Totali	48	80	07	11.692,63

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con la quotizzazione comune di Lavello;
Est: con proprietà di Di Giacomo Savino e figli;
Ovest: con proprietà di Briscese Anselmo e Iacoviello Gennaro.

Indennità di espropriazione offerta L. 3.405.797 (tremilioniquattrocentocinquemilasettecentonovantasette), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 agosto 1951, n. 792.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Viggiani Giuseppe di Carlo, in comune di Lavello (Potenza).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230 e 21 ottobre 1950, n. 841;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1951, n. 67;

Udito il parere, in data 4 agosto 1951, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, la quale ha esaminato il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — per i terreni ricadenti nel comune di Lavello (provincia di Potenza), della superficie di Ha. 31.15.66, nei confronti di Viggiani Giuseppe di Carlo;;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — per i terreni ricadenti nel comune di Lavello (provincia di Potenza) della superficie di Ha. 31.15.66, nei confronti di Viggiani Giuseppe di Carlo.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo e specificamente designati nell'elenco unito al presente decreto, sono trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata la immediata occupazione da parte dell'Ente dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Gressoney, addì 30 agosto 1951

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 settembre 1951
Atti del Governo, registro n. 42, foglio n. 60. — CARLOMAGNO

COMUNE DI LAVELLO (Potenza)

Elenco dei terreni espropriati nei confronti di Viggiani Giuseppe di Carlo a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e D. P. 7 febbraio 1951, n. 67

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie			Reddito dominicale
						ettari	are	centiare	Lire
CORPO UNICO									
Posta Viggiani	19	15	a	Seminativo	I	21	39	60	10.698,—
Id.	—	21	—	Id.	I	1	36	00	680,—
Id.	7	2	—	Id.	II	8	40	06	3.192,22
				Totali		31	15	66	14.570,22

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con proprietà della stessa ditta;
Nord-est: con proprietà di De Corato Francesco;
Ovest: con proprietà di De Corato Francesco;
Sud: con proprietà dei germani Santarsiero.

Indennità di espropriazione offerta L. 3.779.250,50 (tremilionisettecentosettantanovemiladuecentocinquanta e cent. 50), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 agosto 1951, n. 793.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Rocco Amalia di Raffaele, in comune di Chieuti (Foggia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230 e 21 ottobre 1950, n. 841;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1951, n. 67;

Udito il parere, in data 4 agosto 1951, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, la quale ha esaminato il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — per i terreni ricadenti nel comune di Chieuti (provincia di Foggia), della superficie di Ha. 115.76.00, nei confronti di Rocco Amalia di Raffaele;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — per i terreni ricadenti nel comune di Chieuti (provincia di Foggia), della superficie di Ha. 115.76.00, nei confronti di Rocco Amalia di Raffaele.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo e specificamente designati nell'elenco unito al presente decreto, sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata la immediata occupazione da parte dell'Ente dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Gressoney, addì 30 agosto 1951

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 settembre 1951
Atti del Governo, registro n. 42, foglio n. 61. — CARLOMAGNO

COMUNE DI CHIEUTI (Foggia)

Elenco dei terreni espropriati nei confronti di Rocco Amalia di Raffaele in Pagano a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e D. P. 7 febbraio 1951, n. 67

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	SUPERFICIE are	SUPERFICIE centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				CORPO UNICO					
Imporchia Maresca	4	36	—	Fabbricato rurale	—	0	01	16	—
Id.	—	32	—	Seminativo	II	20	64	90	6.401,18
Id.	—	37	—	Id.	II	3	21	00	995,10
Id.	—	38	—	Fabbricato rurale	—	0	01	19	—
Id.	—	39	—	Seminativo	II	4	21	40	1.306,34
Id.	—	8	—	Incolto produttivo	unica	18	76	50	319,01
Id.	—	9	—	Pascolo cespugliato	unica	55	38	25	4.984,42
Id.	—	40	—	Seminativo	II	13	51	60	4.189,97
					Totali	115	76	00	18.196,02

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con la ferrovia Bologna-Otranto;
Est: con Maresca Giuseppina fu Nicola;
Sud: con la stessa Rocco Amalia;
Ovest: con la strada provinciale Serracapriola-Torre Fantina.

Indennità di espropriazione offerta L. 4.682.246,30 (quattromilioniseicentottantaduemiladuecentoquarantasei e cent. 30), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 agosto 1951, n. 794.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Tasca Francesco di Arturo, in comune di Candela (Foggia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230 e 21 ottobre 1950, n. 841;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1951, n. 67;

Considerato che il sig. Tasca Francesco di Arturo ha presentato istanza, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per escludere dall'esproprio i terreni suindicati;

Considerato che sulla base degli accertamenti compiuti ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono gli estremi previsti dal citato art. 10, del comma primo, e nelle lettere *a*), *c*) e *d*), per escludere dall'esproprio i terreni indicati nell'istanza sopra menzionata.

Udito il parere, in data 4 agosto 1951, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, la quale ha esaminato il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — per i terreni ricadenti nel comune di Candela (provincia di Foggia), della superficie di Ha. 112.51.61, nei confronti di Tasca Francesco di Arturo;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — per i terreni ricadenti nel comune di Candela (provincia di Foggia), della superficie di Ha. 112.51.61, nei confronti di Tasca Francesco di Arturo.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo e specificamente designati nell'elenco unito al presente decreto, sono trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata la immediata occupazione da parte dell'Ente dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Gressoney, addì 30 agosto 1951

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *settembre* 1951
Atti del Governo, registro n. 42, *foglio n.* 62. — CARLOMAGNO

COMUNE DI CANDELA (Foggia)

Elenco dei terreni espropriati nei confronti di Tasca Francesco di Arturo a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e D. P. 7 febbraio 1951, n. 67

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie ettari	are	centiare	Reddito dominicale Lire
				1° CORPO					
Canestrello	44	2	—	Seminativo	I	12	33	18	6.165,91

Il terreno sopradescritto confina:
Nord: con la strada comunale Camerelle;
Est: con la proprietà dello stesso Tasca Francesco;
Sud: con la proprietà Ciampolillo Vito;
Ovest: con proprietà Antinozzi Emilio.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				2° CORPO					
Canestrello	44	18	—	Pascolo	I	11	72	60	1.876,16
Id.	—	22	a	Id.	II	1	84	60	184,60
Id.	—	22	e	Incolto sterile	unica	2	85	09	—
				Totali		16	42	29	2.060,76

I terreni sopradescritti confinano:
Nord: con la proprietà Ciampolillo Vito;
Est: con la proprietà Ciampolillo Luisa;
Sud: col fiume Ofanto;
Ovest: con la proprietà Antinozzi Emilio.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				3° CORPO					
Camerella	45	2	—	Seminativo	II	8	40	46	3.361,84
Id.	—	7	—	Id.	III	6	26	20	1.881,60
Id.	—	8	—	Id.	II	10	53	01	4.212,04
Id.	—	29	—	Id.	II	10	24	44	4.097,76
				Totali		35	45	11	13.553,24

I terreni sopradescritti confinano:
Nord: con la strada comunale Camerella;
Est: con la strada comunale Camerella e con i limiti del comune di Ascoli Satriano;
Sud: con la proprietà Albertacci Teodoro;
Ovest: con la proprietà Albertacci Teodoro.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				4° CORPO					
Canestrello	44	7	—	Seminativo	I	24	49	11	12.245,55

Il terreno sopradescritto confina:
Nord, est ed *ovest*: con la proprietà Ciampolillo Vito;
Sud: con la strada comunale Parascuso.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				5° CORPO					
Camerelle	45	5	—	Seminativo	II	23	81	92	9.527,68

Il terreno soprascritto confina:

Nord ed *ovest*: con la proprietà Ciampolillo Vito;
Est: con la proprietà Albertacci Teodoro.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 1.572.304,50 (unmilionecinquecentosettantaduemilatrecentoquattro e cent. 50) per il 1° corpo; di L. 515.190 (cinquecentoquindicimilacentonovanta) per il 2° corpo; di L. 3.542.658,40 (tremilionicinquecentoquarantaduemilaseicentocinquantotto e centesimi 40) per il 3° corpo; di L. 3.306.298,50 (tremilionitrecentoseimiladuecentonovantotto e cent. 50) per il 4° corpo; di L. 2.477.196,80 (duemilioniquattrocentosettantasettemilacentonovantasei e centesimi 80) per il 5° corpo, salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

RIEPILOGO GENERALE

	Superficie espropriata			Indennità offerta
	ettari	are	cent.	Lire
1° Corpo	12	33	18	6.165,91
2° Corpo	16	42	29	2.060,76
3° Corpo	35	45	11	13.553,24
4° Corpo	24	49	11	12.245,55
5° Corpo	23	81	92	9.527,68
In complesso	112	51	61	43.553,14

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 11.413.348,20 (undicimilioniquattrocentotredicimilatrecentoquarantotto e cent. 20), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 agosto 1951, n. 795.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Alliata Pasquale, Vittoria, Luigi e Chiara-Isabella fu Antonio, in comune di Lavello (Potenza).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230 e 21 ottobre 1950, n. 841;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1951, n. 67;

Udito il parere, in data 4 agosto 1951, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, la quale ha esaminato il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — per i terreni ricadenti nel comune di Lavello (provincia di Potenza), della superficie di Ha. 1240.47.67, nei confronti di Alliata Pasquale, Vittoria, Luigi e Chiara-Isabella, fu Antonio, in parti uguali;

Sentito il Consiglio dei Ministri:

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — per i terreni ricadenti nel comune di Lavello (provincia di Potenza), della superficie di Ha. 1240.47.67, nei confronti di Alliata Pasquale, Vittoria, Luigi e Chiara-Isabella fu Antonio, in parti uguali.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo e specificamente designati nell'elenco unito al presente decreto, sono trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata la immediata occupazione da parte dell'Ente dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Gressoney, addì 30 agosto 1951

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *settembre* 1951
Atti del Governo, registro n. 42, *foglio n.* 63. — CARLOMAGNO

COMUNE DI LAVELLO (Potenza)

Elenco dei terreni espropriati nei confronti di Aliiata Pasquale, Vittoria, Luigi e Chiara-Isabella fu Antonio in parti uguali a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e D. P. 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				1° CORPO					
Lampeggiano	18	7	—	Seminativo	II	103	25	11	39.235,42
Id.	—	8	—	Id.	II	34	60	78	13.150,96
Id.	—	9	—	Pascolo	II	1	31	38	190,51
				Totali		139	17	27	52.576,89

I sopradescritti terreni confinano:
Nord-est: con tratturello Venosa-Otranto;
Ovest: col torrente Lampeggiano;
Sud-est: con i confini del comune di Venosa.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				2° CORPO					
Monte Quercia	15	5	—	Pascolo arborato	II	8	76	11	876,11
Id.	—	6	—	Seminativo	II	20	11	20	10.056 —
Id.	—	7	—	B.A.F.	unica	39	98	92	3.199,14
Id.	—	8	—	Fabbricato rurale	—	0	08	33	—
Id.	—	11	—	Seminativo	I	11	94	25	5.911,25
Id.	—	12	—	Id.	I	75	20	31	37.601,55
Id.	—	13	—	Id.	I	28	30	40	14.152 —
Id.	—	14	—	Pascolo	II	10	81	60	1.568,32
Id.	16	20	—	Id.	II	29	87	49	4.331,86
Mezzana del Cantore	12	1	—	B.A.F.	unica	38	65	30	3.092,24
Id.	—	2	—	Fabbricato rurale	—	0	27	00	—
Id.	—	3	—	Seminativo	I	12	35	20	6.176 —
Id.	—	4	—	Id.	I	237	33	00	118.665 —
Id.	—	5	—	Fabbricato rurale	—	0	01	60	—
Id.	—	6	—	Id.	—	0	00	74	—
Gaudiano	16	3	—	Seminativo	II	30	94	31	11.758,38
Sciosia	—	4	—	Pascolo	II	15	12	45	2.193,06
Id.	—	5	—	Id.	II	10	85	82	1.574,44
Id.	—	7	—	Seminativo	II	10	82	87	4.114,91
Id.	—	8	—	Pascolo	II	21	30	98	3.089,92
Id.	—	16	—	Fabbricato rurale	—	0	31	26	—
Id.	—	17	—	Pascolo arborato	II	60	41	84	6.041,84
Gaudiano	—	18	—	Seminativo	II	3	02	74	1.150,41
Spagnoletti	—	19	—	Pascolo	II	3	38	69	491,80
Posta Gaudiano	17	1	—	Id.	I	4	83	49	918,63
Id.	—	2	—	Seminativo	I	97	21	86	48.609,30
Gaudiano	—	8	—	Fabbricato rurale	—	0	67	15	—
Id.	—	9	—	Seminativo	I	42	28	93	21.144,65
Id.	—	10	—	Pascolo arborato	I	39	63	72	5.945,58
Id.	—	17	—	Seminativo arborato	I	31	34	49	14.418,65
Ponte Lampeggiano	18	4	—	Pascolo	I	0	51	75	98,32
Id.	—	5	—	Seminativo	I	1	62	59	812,95
Gaudiano	17	3	—	Id.	I	20	74	12	10.370,60
Masseria Gaudiano	9	2	—	Id.	II	20	75	20	7.885,76
La Maggesaria	—	3	—	Id.	II	69	42	41	26.381,16
Id.	3	11	—	Id.	II	8	05	54	3.061,05
Gaudiano	17	14	—	Id.	II	24	05	90	9.142,42
Id.	—	4	—	Id.	I	12	30	05	6.150,25
La Maggesaria	9	5	—	Id.	II	21	77	96	8.276,25
Gaudiano	16	1	—	Id.	II	15	95	99	6.064,76
Id.	—	2	—	Id.	I	20	16	84	10.084,21
				Totali		1.101	30	40	415.408,07

I sopradescritti terreni confinano:
Nord: con Di Ciommo Mario;
Nord-est: col comune di Canosa;
Est: con gli stessi fratelli Alliata;
Sud: col comune di Venosa.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 14.459.597,30 (quattordicimilioniquattrocentocinquantanovemilacinquecentonovantasette e cent. 30) per il 1° corpo; di L. 109.386.357,60 (centonovemilionitrecentottantaseimilatrecentocinquantasette e cent. 60), per il 2° corpo, salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

RIEPILOGO GENERALE

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Indennità offerta Lire
1° Corpo	139	17	27	52.576,89
2° Corpo	1.101	30	40	415.408,07
In complesso	1.240	47	67	467.984,96

Indennità totale di espropriazione offerta L. 123.845.954,90 (centoventitremilioniottocentoquarantacinquemilanovecentocinquantaquattro e cent. 90), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 agosto 1951, n. 796.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Spagnoletti-Zeuli Maria-Angela fu Ferdinando, in comune di Canosa (Bari).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230 e 21 ottobre 1950, n. 841;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1951, n. 67;

Considerato che il sig. Spagnoletti-Zeuli Maria-Angela fu Ferdinando ha presentato istanza, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per escludere dall'esproprio i terreni ivi indicati;

Considerato che sulla base degli accertamenti compiuti ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'Agricoltura e delle foreste, non ricorrono gli estremi previsti dal citato art. 10, nel comma primo e nelle lettere *a*) e *c*) per escludere dall'esproprio i terreni indicati nell'istanza sopra menzionata;

Udito il parere, in data 4 agosto 1951 della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, la quale ha esaminato il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — per i terreni ricadenti nel comune di Canosa (provincia di Bari), della superficie di Ha. 38.20.01, nei confronti di Spagnoletti-Zeuli Maria-Angela fu Ferdinando;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — per i terreni ricadenti nel comune di Canosa (provincia di Bari) della superficie di Ha. 38.20.01, nei confronti di Spagnoletti-Zeuli Maria-Angela fu Ferdinando.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo e specificamente designati nell'elenco unito al presente decreto, sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata la immediata occupazione da parte dell'Ente dei territori indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Gressoney, addì 30 agosto 1951

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 settembre 1951
Atti del Governo, registro n. 42, foglio n. 64. — CARLOMAGNO

COMUNE DI CANOSA (Bari)

Elenco dei terreni espropriati nei confronti di Spagnoletti-Zeuli Maria-Angela fu Ferdinando in Messere a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e D. P. 7 febbraio 1951, n. 67

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie			Reddito dominicale
						ettari	are	centiare	Lire
				CORPO UNICO					
Posticchio	81	13	—	Seminativo	II	34	80	91	13.923,64
Id.	—	19	—	Pascolo	I	3	39	10	627,33
				Totali		38	20	01	14.550,97

I terreni sopradescritti confinano:
Nord: col fiume Ofanto;
Est: con proprietà di Spagnoletti Giovanni fu Vitantonio;
Ovest: con proprietà di Sanfelice contessa Maria fu Luigi;
Sud: con la rimanente parte della proprietà della stessa Spagnoletti-Zeuli Maria-Angela.

Indennità di espropriazione offerta L. 3.780.115,55 (tremilionisettecentottantamilacentoquindici e cent. 55), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 agosto 1951, n. 797.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Pellicciari Pasquale fu Tommaso, in comune di Gravina (Bari).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230 e 21 ottobre 1950, n. 841;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1951, n. 67;

Udito il parere, in data 4 agosto 1951 della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, la quale ha esaminato il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — per i terreni ricadenti nel comune di Gravina (provincia di Bari), della superficie di Ha. 1076.16.91, nei confronti di Pelicciari Pasquale fu Tommaso;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — per i terreni ricadenti nel comune di Gravina (provincia di Bari), della superficie di Ha. 1076.16.91, nei confronti di Pelicciari Pasquale fu Tommaso.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo e specificamente designati nell'elenco unito al presente decreto, sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata la immediata occupazione da parte dell'Ente dei territori indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Gressoney, addì 30 agosto 1951

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 settembre 1951
Atti del Governo, registro n. 42, *foglio n.* 65. — CARLOMAGNO

COMUNE DI GRAVINA (Bari)

Elenco dei terreni espropriati nei confronti di Pellicciari Pasquale fu Tommaso a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e D. P. 7 febbraio 1951, n. 67

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie ettari	are	centiare	Reddito dominicale Lire
				1° CORPO					
Barisci	52	8	—	Seminativo	III	20	09	60	6.832,64
Id.	53	1	—	Id.	IV	38	98	10	10.135,06
Id.	—	2	—	Pascolo	II	57	54	25	6.329,68
Id.	—	3	—	Seminativo	IV	22	69	00	5.899,40
Id.	—	4	—	Id.	IV	22	32	60	5.804,76
Id.	—	5	—	Id.	V	11	74	00	2.289,30
Id.	—	6	—	Fabbricato rurale	—	0	36	07	—
Id.	—	7	—	Seminativo	IV	19	20	90	4.994,34
Dolce Canto	—	9	—	Id.	III	17	85	00	6.069 —
Id.	—	10	—	Id.	IV	23	44	07	6.094,58
Id.	—	11	—	Pascolo	II	3	91	70	430,87
San Nicola	—	15	—	Seminativo	V	2	39	64	467,30
Id.	—	16	—	Id.	IV	18	64	30	4.847,18
Pesco Faliero	—	19	—	Fabbricato rurale	—	4	92	60	—
Barisci	—	20	—	Seminativo	III	22	72	00	7.724,80
Dolce Canto	—	21	—	Pascolo	III	31	22	70	2.654,29
San Nicola	—	22	—	Id.	III	13	19	47	1.121,55
Dolce Canto	—	23	—	Seminativo	IV	37	53	14	9.758,16
Giordano	—	30	—	Id.	IV	19	81	53	5.151,98
San Nicola	72	13	—	Pascolo	II	13	86	57	1.525,23
Id.	—	14	—	Seminativo	IV	32	27	40	8.391,24
Id.	—	15	—	Id.	IV	6	51	90	1.694,94
Id.	—	44	—	Pascolo	II	0	94	40	103,84
Id.	—	50	—	Id.	II	0	5	15	5,66
Sant'Antonio	—	16	b	Id.	II	1	87	98	206,78
Id.	—	16	c	Id.	II	0	36	00	39,60
Id.	72	17	b	Seminativo arborato	I	2	39	54	1.149,79
Id.	—	19	b	Seminativo	IV	6	95	00	1.807 —
Id.	—	24	—	Id.	IV	5	94	20	1.544,92
Temparossa	73	3	—	Id.	III	54	28	90	18.458,26
Id.	—	11	—	Id.	III	56	09	21	19.071,31
Id.	—	23	—	Seminativo arborato	I	16	25	70	7.803,36
Id.	—	24	—	Id.	II	12	36	20	4.079,46
Id.	—	1	—	Seminativo	IV	1	02	00	265,20
Id.	—	9	—	Id.	IV	29	47	90	7.664,54
Id.	—	10	—	Id.	IV	34	29	60	8.916,96
Id.	—	12	—	Fabbricato rurale	—	0	67	52	—
				Totali		664	25	84	169.332,98

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con la strada di Sant'Angelo-Poggiorsini e con la proprietà dei fratelli Pasquale, Concetta e Giuseppe Pellicciari fu Filippo;

Est: con le proprietà Pellicciari Giacomo di Pasquale, Ostuni Lorenzo di Domenico, Arnese Leonardo fu Nicola, Pomarici-Santomasi Michela fu Michele, Mosca Emanuele di Vincenzo ed altre;

Ovest: con la proprietà dei fratelli Giovanni, Pietro, Bruno fu Michele e con la proprietà Pomarici-Santomasi Michela fu Michele in De Gemmis;

Sud: con la proprietà Pomarici-Santomasi suddetta e con la strada vicinale Lamacolma.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie ettari	are	centiare	Reddito dominicale Lire
				2° CORPO					
Grottille	68	7	—	Fabbricato rurale	—	0	17	05	—
Id.	—	8	—	Pascolo	III	24	20	20	2.057,17
Id.	—	3	—	Id.	III	6	84	20	581,57
Id.	—	4	—	Seminativo	IV	45	83	83	11.918,00
Id.	—	5	—	Id.	IV	14	98	50	3.896,10
Id.	—	6	—	Fabbricato rurale	—	0	10	49	—
Id.	—	1	—	Seminativo	III	0	26	55	90,27

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				Segue 2° CORPO					
Murgette	88	1	—	Pascolo	IV	68	61	52	4.116,91
Id.	—	2	—	Fabbricato rurale	—	0	41	72	—
Id.	86	2	—	Seminativo	IV	4	88	02	1.268,85
Id.	—	5	—	Id.	V	6	07	86	1.185,33
Id.	—	6	—	Pascolo	III	66	27	49	5.633,37
Murgecchia	86	7	—	Fabbricato rurale	—	0	55	97	—
Id.	—	3	—	Seminativo	IV	15	80	80	4.110,08
Id.	—	8	—	Pascolo	III	12	20	54	1.037,45
Id.	87	18	—	Seminativo	IV	5	38	52	1.400,15
Visciolella	84	89	—	Pascolo	III	5	97	80	508,13
Id.	—	92	—	Id.	IV	0	37	59	22,55
Id.	—	95	—	Id.	IV	1	07	07	64,24
				Totali		280	05	72	37.890,17

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con la proprietà dei fratelli Pasquale, Concetta e Giuseppe Pellicciari fu Filippo;
Est: con il confine intercomunale dei territori di Gravina ed Altamura;
Ovest: con la strada provinciale Corato-Gravina;
Sud: con la proprietà di Scardinale Pietro fu Francesco ed altre.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				3° CORPO					
Macchitella	152	8	—	Seminativo	V	4	08	03	1.060,88
Id.	—	9	—	Id.	V	0	64	66	126,09
Id.	—	12	—	Id.	V	3	00	87	586,70
				Totali		7	73	56	1.773,67

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con la proprietà dello stesso Pellicciari Pasquale;
Est: con lo stesso proprietario, con proprietà di Tota Giovanni di Angelo, Barbara Maria fu Filippo, Di Giesi Luigia di Domenico, ed altre;
Ovest: con la strada comunale Varvignola del Bosco;
Sud: con proprietà Cucuglielli Giuseppe fu Michele ed altre.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				4° CORPO					
Medichicchio	15	1	—	Seminativo	II	72	71	90	31.996,36
Id.	—	7	—	Pascolo	II	22	35	27	2.458,79
Id.	—	10	—	Fabbricato rurale	—	0	98	61	—
San Cataldo	22	3	—	Pascolo	I	7	25	16	1.015,22
Id.	—	1	—	Seminativo	II	20	80	85	9.155,76
				Totali		124	11	79	44.626,13

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con la strada nazionale Gravina-Spinazzola;
Est: con la proprietà di Liuzzi Leonardo fu Vincenzo;
Ovest: con la proprietà fratelli Bruno, Giovanni e Pietro fu Michele;
Sud: con la proprietà dello stesso Pellicciari Pasquale.

RIEPILOGO GENERALE

	Superficie espropriata			Indennità offerta
	ettari	are	cent.	Lire
1° Corpo	664	25	84	169.332,98
2° Corpo	280	05	72	37.890,17
3° Corpo	7	73	56	1.773,67
4° Corpo	124	11	79	44.626,13
In complesso	1.076	16	91	253.622,95

Indennità di espropriazione offerta: per il 1° corpo L. 46.209.189,60 (quarantaseimilioniduecentonovemilacentottantanove e cent. 60); per il 2° corpo L. 10.536.964,95 (diecimilionicinquecentotrentaseimilanovecentosessantaquattro e cent. 95); per il 3° corpo L. 496.627,60 (quattrocentonovantaseimilaseicentoventisette e cent. 60); per il 4° corpo L. 11.644.751,75 (undicimilioniseicentoquarantaquattromilasettecentocinquantuno e cent. 75), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 agosto 1951, n. 798.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Calderoni Martini Eleonora fu Michelangelo, in comune di Gravina (Bari).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230 e 21 ottobre 1950, n. 841;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1951, n. 841;

Udito il parere, in data 4 agosto 1951 della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, la quale ha esaminato il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — per i terreni ricadenti nel comune di Gravina (provincia di Bari), della superficie di Ha. 632.71.76, nei confronti di Calderoni Martini Eleonora fu Michelangelo;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — per i terreni ricadenti nel comune di Gravina (provincia di Bari), della superficie di Ha. 632.71.76, nei confronti di Calderoni Martini Eleonora fu Michelangelo.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo e specificamente designati nell'elenco unito al presente decreto, sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata la immediata occupazione, da parte dell'Ente, dei territori indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, munita del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Gressoney, addì 30 agosto 1951

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 settembre 1951
Atti del Governo, registro n. 42, foglio n. 66. — CARLOMAGNO

COMUNE DI GRAVINA (Bari)

Elenco dei terreni espropriati nei confronti di Calderoni-Martini Eleonora fu Michelangelo, in Fraggiacomo a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e D. P. 7 febbraio 1951, n. 67

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	SUPERFICIE are	SUPERFICIE centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				1° CORPO					
Filieri	16	2	—	Seminativo	II	1	33	00	585,20
Id.	—	3	—	Id.	II	0	56	95	250,57
				Totali		1	89	95	835,77

I terreni sopradescritti confinano:
Nord: con proprietà della stessa ditta;
Est: con proprietà di Bruno, Giovanni e Pietro fu Michele;
Ovest: con strada vicinale Lamalunga;
Sud: con strada provinciale Gravina-Spinazzola.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	SUPERFICIE are	SUPERFICIE centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				2° CORPO					
Finocchio	24	19	—	Pascolo	V	35	12	70	1.264,57
Id.	25	1	—	Id.	V	144	66	43	5.207,92
Id.	18	27	—	Fabbricato rurale	—	0	17	69	—
Id.	—	43	—	Pascolo	V	260	17	94	9.366,45
				Totali		440	14	76	15.838,94

I terreni sopradescritti confinano:
Nord: con limite intercomunale territori Gravina-Altamura;
Est: con strada vicinale Lamapera;
Sud: con proprietà Pomarici-Santomasi Francesca fu Michele ed altri;
Ovest: con proprietà Lorasso Teresa fu Antonio.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	SUPERFICIE are	SUPERFICIE centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				3° CORPO					
Masseria Cipriani	56	12	—	Seminativo	IV	44	26	80	11.509,68
Id.	—	32	—	Pascolo	III	0	15	00	12,75
Id.	—	21	—	Seminativo	III	24	77	70	8.424,18
Id.	—	8	—	Id.	III	36	97	18	12.570,41
Id.	—	7	—	Pascolo	III	63	44	37	5.392,71
Id.	—	6	—	Id.	III	21	06	00	1.790,10
				Totali		190	67	05	39.699,83

I terreni sopradescritti confinano:
Nord: con la proprietà della Fondazione « Ettore Pomarici-Santomasi »;
Est: con la proprietà Pace Michele e Francesco fu Vito e Calderoni-Martini Giuseppina fu Pasquale;
Ovest: con la proprietà di Fraggiacomo Leonardo di Maurizio;
Sud: con la strada provinciale Spinazzola-Gravina.

Detto corpo è intersecato nel senso da est ad ovest dalla ferrovia Rocchetta Sant'Antonio-Gioia del Colle.

L'indennità di espropriazione offerta è: di L. 217.300,20 (duecentodiciassettemilatrecento e cent. 20) per il 1° corpo; L. 4.672.487,30 (quattromilioniseicentosettantaduemilaquattrocentottantasette e cent. 30) per il 2° corpo; di L. 10.743.485,15 (diecimilionisettecentoquarantatremilaquattrocentottantacinque e cent. 15) per il 3° corpo, salvo determinazione definitiva a norma dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

RIEPILOGO GENERALE

	Superficie espropriata			Indennità offerta
	ettari	are	cent.	Lire
1° Corpo	1	89	95	835,77
2° Corpo	440	14	76	15.838,94
3° Corpo	190	67	05	39.699,83
In complesso	632	71	76	56.374,54

La indennità totale di espropriazione offerta è di L. 15.633.272,65 (quindicimilioniseicentotrentatremiladuecentosettantadue e cent. 65), salvo determinazione definitiva a norma dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 agosto 1951, n. 799.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Paolicelli Vincenzo fu Donato, in comune di Apricena (Foggia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230 e 21 ottobre 1950, n. 841;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1951, n. 67;

Udito il parere, in data 7 agosto 1951 della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, la quale ha esaminato il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — per i terreni ricadenti nel comune di Apricena (provincia di Foggia), della superficie di Ha. 80.64.36, nei confronti di Paolicelli Vincenzo fu Donato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — per i terreni ricadenti nel comune di Apricena (provincia di Foggia), della superficie di Ha. 80.64.36, nei confronti di Paolicelli Vincenzo fu Donato.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo e specificamente designati nell'elenco unito al presente decreto, sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata la immediata occupazione da parte dell'Ente dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Gressoney, addì 30 agosto 1951

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli:* ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 settembre 1951
Atti del Governo, registro n. 42, foglio n. 67. — CARLOMAGNO

COMUNE DI APRICENA (Foggia)

Elenco dei terreni espropriati nei confronti di Paolicelli Vincenzo fu Donato a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e D. P. 7 febbraio 1951, n. 67

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				CORPO UNICO					
Palombino	62	6	—	Seminativo	II	12	66	60	5.446,38
Id.	—	11	—	Id.	I	49	05	00	29.430 —
Id.	—	28	—	Id.	III	3	34	20	1.069,44
Id.	—	30	—	Id.	I	5	84	00	3.504 —
Id.	—	12	—	Id.	II	9	74	56	4.190,61
				Totali		80	64	36	43.640,43

I sopradescritti terreni confinano:

Nord-est: con Pertosa Giuseppe di Michele;
Sud-est: con Paolicelli Donato di Nicola;
Ovest: con strada vicinale Palombino e con il resto della particella 12 del foglio 62.

Indennità di espropriazione offerta L. 11.187.189 (undicimilionicentottantasettemilacentottantanove), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 agosto 1951, n. 800.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Ruffo Maria Lucia fu Gioacchino, in comune di Ruoti (Potenza).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230 e 21 ottobre 1950, n. 841;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1951, n. 67;

Udito il parere, in data 7 agosto 1951 della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, la quale ha esaminato il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — per i terreni ricadenti nel comune di Ruoti (provincia di Potenza), della superficie di Ha. 342.83.91, nei confronti di Ruffo Maria Lucia fu Gioacchino e Ruffo Emilia legale rappresentante;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — per i terreni ricadenti nel comune di Ruoti (provincia di Potenza), della superficie di Ha. 342.83.91, nei confronti di Ruffo Maria Lucia fu Gioacchino e Ruffo Emilia legale rappresentante.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo e specificamente designati nell'elenco unito al presente decreto, sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata la immediata occupazione da parte dell'Ente dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Gressoney, addì 30 agosto 1951

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *settembre* 1951
Atti del Governo, registro n. 42, *foglio n.* 68. — CARLOMAGNO

COMUNE DI RUOTI (Potenza)

Elenco dei terreni espropriati nei confronti di Ruffo Maria Lucia fu Gioacchino a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e D. P. 7 febbraio 1951, n. 67

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie			Reddito Dominicale
						ettari	are	centiare	Lire
				CORPO UNICO					
Spinosa	17	1	—	Seminativo	III	2	01	10	170,94
Id.	—	2	—	Pascolo	III	1	09	61	26,31
Id.	—	3	—	Seminativo	III	20	06	52	1.705,55
Id.	—	4	—	Id.	II	2	44	43	366,64
Id.	—	5	—	Pascolo	III	0	38	73	9,30
Id.	—	6	—	Seminativo	IV	18	76	45	750,58
Id.	—	7	—	Pascolo	III	5	38	52	129,24
Id.	—	8	—	Seminativo	IV	0	88	38	35,35
Id.	—	9	—	Id.	IV	1	26	32	50,53
Id.	—	11	—	Pascolo	II	81	09	04	3.243,62
Id.	—	12	—	Seminativo	III	2	71	34	230,60
Abetina	—	15	—	Pascolo cespugliato	II	0	80	30	12,85
Spinosa	—	16	—	Seminativo	III	2	98	73	253,92
Id.	—	17	—	Id.	III	0	93	87	79,79
Id.	—	22	—	Id	III	9	38	67	797,87
Id.	—	23	—	Incolto produttivo	unica	0	35	81	3,58
Abetina	—	24	—	Seminativo	IV	1	75	92	70,37
Id.	—	26	—	Id.	III	3	28	59	279,30
Id.	—	27	—	Id.	III	10	16	03	863,63
Id.	—	30	—	Incolto sterile	unica	0	8	66	—
Spinosa	—	14	—	Seminativo	IV	0	21	97	8,79
Id.	—	21	—	Pascolo	III	0	36	82	8,83
Abetina	—	38	—	Seminativo	III	0	23	20	19,73
Serra Bosco Grande	38	61	—	Pascolo	II	0	24	20	9,68
Id.	—	66	—	Seminativo	III	19	14	35	1.627,20
Id.	—	48	—	Pascolo cespugliato	II	0	32	62	5,22
Incassaturo	39	8	—	Seminativo	III	1	14	90	97,67
Valle Struele	34	92	—	Pascolo	II	1	32	43	52,97
Serra Bosco Grande	38	9	a	Pascolo cespugliato	II	12	11	20	193,79
Id.	—	10	g	Id.	II	0	92	22	14,76
Id.	—	12	—	Pascolo	III	1	42	99	34,32
Id.	—	13	—	Seminativo	II	22	41	19	3.361,79
Id.	—	16	—	Pascolo cespugliato	II	0	89	97	14,40
Id.	—	20	—	Seminativo	III	18	33	66	1.558,61
Id.	—	21	c	Pascolo	II	2	44	80	97,92
Id.	—	—	d	Id.	II	2	33	60	93,44
Lioj	39	19	a	Id.	I	15	96	34	877,98
Serra Bosco Grande	38	23	l	Id.	II	3	12	40	124,96
Id,	—	—	m	Id.	II	3	63	80	145,52
Lioj	39	24	a	Id.	I	8	67	22	476,97
Abetina	—	10	—	Id.	II	2	10	27	84,11
Serra Bosco Grande	—	12	—	Seminativo	II	1	65	30	247,95
Id.	—	13	—	Pascolo	I	0	79	71	43,84
Lioj	—	14	—	Seminativo	II	0	77	57	116,35
Id.	—	15	—	Pascolo	I	0	47	38	26,06
Id.	—	16	—	Incolto produttivo	unica	0	43	95	4,40
Serra Lioj	—	17	—	Seminativo	III	7	45	04	633,28
Incassaturo	—	30	—	Id.	III	1	31	00	111,35
Serra Lioj	—	21	—	Incolto produttivo	unica	0	67	59	6,76
Id.	—	22	—	Seminativo	III	8	86	84	753,81
Tavernali	—	23	1	Fabbricato rurale	—	0	04	36	—
Id.	—	—	2	Id.	—	0	00	00	—
Serra M. Pietro	45	1	—	Seminativo	IV	2	12	97	85,19
Porcile	29	158	—	Incolto produttivo	unica	0	04	69	0,46
Serra Bosco Grande	45	2	—	Pascolo	III	5	44	41	130,66
Incassaturo	39	4	c	Id.	II	0	12	00	4,80
Id.	—	6	q	Seminativo	III	1	48	50	126,22
Id.	—	—	r	Id.	III	18	43	00	1.566,55
Serra Bosco Grande	38	30	—	Id.	II	0	03	04	2,58
Id.	—	14	—	Incolto produttivo	unica	9	39	39	93,94
				Totali .		342	83	91	21.942,83

I sopradescritti terreni confinano:

Nord: con il vallone dell'Inferno che segna il confine tra i comuni di Ruoti ed Avigliano;
Est: con la strada comunale di Fontana Lunga;
Sud: con zona boschiva di proprietà della stessa ditta.

Indennità di espropriazione offerta L. 7.923.902,95 (settemilioninovecentoventitremilanovecentodue e centesimi 95), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 agosto 1951, n. **801.**

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Ruffo Maria Lucia fu Gioacchino, in comune di Bella (Potenza).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230 e 21 ottobre 1950, n. 841;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1951, n. 67;

Udito il parere, in data 7 agosto 1951 della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, la quale ha esaminato il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — per i terreni ricadenti nel comune di Bella (provincia di Potenza), della superficie di Ha. 1867.73.13, nei confronti di Ruffo Maria Lucia fu Gioacchino e Ruffo Emilia legale rappresentante;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — per i terreni ricadenti nel comune di Bella (provincia di Potenza) della superficie di Ha. 1867.73.13, nei confronti di Ruffo Maria Lucia fu Gioacchino e Ruffo Emilia legale rappresentante.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo e specificamente designati nell'elenco unito al presente decreto, sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata la immediata occupazione da parte dell'Ente dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Gressoney, addì 30 agosto 1951

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *settembre* 1951
Atti del Governo, registro n. 42, *foglio n.* 69. — CARLOMAGNO

COMUNE DI BELLA (Potenza)

Elenco dei terreni espropriati nei confronti di Ruffo Maria Lucia fu Gioacchino a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e D. P. 7 febbraio 1951, n. 67

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				1° CORPO					
Toppa Laconara	40	9	e	Pascolo	II	12	38	40	445,83
Piano Panella	29	61	—	Pascolo cespugliato	II	0	68	45	30,12
Casalini	39	7	—	Pascolo	II	18	89	28	680,14
Id.	—	8	—	Seminativo	IV	42	75	51	2.137,76

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie ettari	Superficie are	Superficie centiare	Reddito Dominicale Lire
				Segue 1° CORPO					
Re Pupileo	39	10	—	Seminativo	II	31	33	50	5.483,63
Id.	—	11	—	Fabbricato rurale	—	0	75	84	—
Casalini	—	12	—	Seminativo	III	0	05	60	5,60
Id.	—	13	—	Fabbricato rurale	—	0	66	91	—
Id.	—	14	—	Pascolo cespugliato	II	1	31	25	57,75
Id.	—	15	—	Seminativo	IV	1	57	40	78,70
Re Pupileo	—	16	—	Pascolo cespugliato	II	0	07	28	3,20
Id.	—	17	—	Seminativo	IV	8	47	31	423,66
Casalini	—	18	—	Pascolo cespugliato	II	7	14	37	314,32
Id.	—	19	—	Seminativo	IV	41	64	53	2.082,26
Via dell'Oro	—	20	—	Pascolo	II	8	81	64	317,39
Id.	—	21	—	Fabbricato rurale	—	0	02	72	—
Id.	—	22	—	Seminativo	III	19	72	46	1.972,46
Id	—	23	—	Pascolo	II	7	21	13	259,61
Id.	—	27	—	Id.	II	37	32	17	1.343,58
Id.	—	28	—	Seminativo	IV	61	47	26	3.073,63
Id.	—	29	—	Pascolo	II	41	60	77	1.497,88
Posta delle Monache	41	1	—	Id.	II	5	88	88	212 —
Merdarulo	—	4	—	Seminativo	IV	1	24	28	62,14
Id.	—	5	—	Id.	IV	1	64	88	82,44
Id.	—	6	—	Id.	III	15	07	40	1.507,40
Piano San Cataldo	42	5	—	Incolto produttivo	unica	0	04	40	0,35
Id.	—	6	—	Fabbricato rurale	—	0	00	64	—
Id.	—	7	—	Pascolo	III	1	76	64	51,23
Id.	—	9	—	Pascolo arborato	II	7	60	08	532,06
Montecaldani	43	22	—	Seminativo	IV	0	10	55	5,28
Id.	—	23	—	Incolto produttivo	unica	0	01	64	0,13
Id.	—	24	—	Seminativo	IV	5	77	96	288,98
Id.	—	25	—	Id.	III	0	03	76	3,76
Id.	—	26	—	Id.	IV	0	03	62	1,81
Id.	—	27	—	Id.	IV	0	52	88	26,44
Id.	—	28	—	Pascolo cespugliato	II	0	34	87	15,35
Id.	—	29	—	Seminativo	IV	12	81	39	640,70
Id.	—	30	—	Pascolo arborato	II	0	79	68	55,78
Id.	—	31	—	Seminativo	IV	1	38	53	69,26
Id.	—	32	—	Id.	III	1	56	42	156,42
Id.	—	33	—	Fabbricato rurale	—	0	18	72	—
Id.	—	34	—	Pascolo cespugliato	II	1	30	69	57,50
Id.	—	35	—	Vigneto	II	0	38	14	148,75
Id.	—	38	—	Seminativo	V	0	81	32	28,46
Serradenti	44	1	—	Pascolo cespugliato	II	0	01	78	0,78
Id.	—	2	—	Id.	II	0	38	08	16,76
Id.	—	6	—	Pascolo	II	1	73	78	62,56
Id.	—	10	—	Pascolo cespugliato	I	1	10	04	60,52
Id.	—	11	—	Seminativo	IV	0	45	34	22,67
Id.	—	16	—	Pascolo cespugliato	I	0	80	24	44,13
Id.	—	19	—	Pascolo	III	0	07	47	2,17
Caldano	45	8	—	Id.	III	1	50	84	43,74
Id.	—	9	—	Id.	III	5	97	72	173,34
Id.	—	14	—	Seminativo	IV	0	31	27	15,64
Id.	—	15	—	Pascolo	III	9	73	82	282,41
Id.	—	16	—	Id.	III	2	52	06	73,10
Id.	—	17	—	Seminativo	V	18	88	00	660,80
Id.	—	18	—	Pascolo	III	1	80	12	52,23
Id.	—	19	—	Seminativo	V	0	92	68	32,44
Id.	46	1	—	Pascolo	II	0	54	08	19,47
San Cataldo	—	5	—	Pascolo arborato	II	6	92	27	484,59
Id.	—	7	—	Pascolo cespugliato	II	3	86	44	170,03
Caldano	—	8	—	Seminativo	III	1	59	77	159,77
Id.	—	9	—	Id.	V	26	97	19	944,02
Id.	—	10	—	Id.	III	6	57	72	657,72
Id.	—	11	—	Incolto sterile	unica	1	29	57	—
Id.	—	12	—	Pascolo	III	10	14	19	294,12
Id.	—	14	—	Pascolo cespugliato	II	4	17	48	183,69
Id.	—	15	—	Id.	II	0	72	35	31,83
Id.	—	16	—	Seminativo	III	4	71	13	471,13
Id.	—	17	—	Id.	V	13	23	96	463,39
Id.	—	18	—	Fabbricato rurale	—	0	34	18	—
Id.	—	19	—	Pascolo cespugliato	II	0	04	68	2,06
Id.	—	20	—	Id.	II	2	08	70	91,84
Id.	—	21	—	Seminativo	III	0	82	64	82,64
Id.	—	22	—	Id.	II	0	22	26	38,95
Id.	—	23	—	Id.	II	0	12	64	22,12

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				Segue 1° CORPO					
Caldano	46	24	—	Seminativo	III	1	58	52	158,52
Id.	—	25	—	Fabbricato rurale	—	2	21	48	—
Id.	—	26	—	Seminativo	III	1	73	30	173,30
Id.	—	27	—	Fabbricato rurale	—	0	51	07	—
Id.	—	28	—	Seminativo	II	0	38	01	66,52
Id.	—	29	—	Fabbricato rurale	—	0	12	40	—
Id.	—	30	—	Seminativo	III	28	39	32	2.839,32
Coste San Cataldo	—	38	—	Id.	III	1	98	92	198,92
Id.	—	39	—	Id.	II	0	42	04	73,57
Id.	—	40	—	Id.	III	3	44	20	344,20
Id.	—	41	—	Id.	I	0	09	58	24,90
Id.	—	42	—	Fabbricato rurale	—	0	82	10	—
Id.	—	43	—	Seminativo	III	0	33	68	33,68
Id.	—	44	—	Id.	I	0	10	00	26 —
Id.	—	45	—	Id.	I	0	48	96	127,30
Id.	—	46	—	Fabbricato rurale	—	0	00	34	—
Scimoricchio	47	1	—	Seminativo	III	30	51	09	3.051,09
Id.	—	3	—	Pascolo	III	7	92	07	229,70
Id.	—	4	—	Id.	III	2	80	96	81,48
Coste San Cataldo	—	5	—	Seminativo	IV	2	11	36	105,68
Id.	—	6	—	Pascolo cespugliato	II	1	69	92	74,76
Id.	—	7	—	Seminativo	IV	5	04	48	252,23
Id.	—	8	—	Pascolo cespugliato	II	0	48	02	21,13
Id.	—	9	—	Seminativo	IV	19	29	86	964,93
Tre Monaci	—	11	—	Id.	IV	7	65	36	382,68
Id.	—	12	—	Pascolo arborato	II	0	27	76	19,43
Id.	—	13	—	Id.	II	0	44	18	30,93
Id.	—	14	—	Seminativo	IV	22	84	96	1.142,48
Vallone Salienti	—	15	—	Id.	IV	14	26	72	713,36
Id.	—	16	—	Pascolo cespugliato	III	0	64	58	12,92
Scimolicchio	—	20	—	Seminativo	III	3	07	20	307,20
Id.	—	21	—	Pascolo arborato	II	0	18	48	12,94
Id.	—	22	—	Id.	II	0	37	44	26,20
Id.	—	23	—	Seminativo	III	1	79	12	179,12
Id.	—	25	—	Id.	IV	4	30	85	215,43
Eremita	48	1	—	Id.	IV	3	85	13	192,56
Id.	—	2	—	Incolto produttivo	unica	0	04	38	0,35
Id.	—	3	—	Seminativo	III	25	95	15	2.595,15
Id.	—	4	—	Id.	III	0	15	36	15,36
Id.	—	5	—	Id.	III	2	15	50	215,50
Id.	—	6	—	Pascolo cespugliato	II	0	57	44	25,27
Id	—	7	—	Seminativo	IV	6	19	63	309,82
Id.	—	8	—	Id.	IV	32	08	99	1.604,50
Id.	—	9	—	Pascolo	III	9	85	98	285,93
Id.	—	10	—	Seminativo	IV	4	48	61	224,31
Id.	—	11	—	Id.	IV	6	53	38	326,69
Id.	—	12	—	Id.	IV	26	55	03	1.327,51
Id.	—	13	—	Pascolo cespugliato	III	25	14	72	502,94
Id.	—	14	—	Seminativo	IV	4	27	56	213,78
Toppo Castelluccio	—	15	—	Pascolo	II	52	23	09	1.880,31
Nespola	—	16	—	Seminativo	V	4	63	46	162,20
Id.	—	17	—	Fabbricato rurale	—	0	12	58	—
Id.	—	18	—	Seminativo	V	12	37	46	433,11
Id.	—	19	—	Castagneto	unica	2	95	79	443,69
Toppo Castelluccio	—	20	—	Seminativo	V	4	11	85	144,15
Nespola	—	21	—	Pascolo	II	12	68	00	456,48
Id.	—	22	—	Castagneto	unica	2	89	84	434,76
Id.	—	23	—	Seminativo	V	12	62	48	441,87
Id.	—	24	—	Id.	V	2	75	68	96,49
Toppe Castelluccio	—	25	—	Id.	V	0	91	62	32,07
Id	—	26	—	Castagneto	unica	143	84	07	21.576,10
Piano dei Vinilli	—	27	—	Fabbricato rurale	—	0	03	25	—
Coste del Pino	—	28	—	Seminativo	IV	6	56	18	328,09
Id	—	29	—	Pascolo	II	45	03	50	1.621,26
Id.	—	30	—	Seminativo	IV	11	44	40	572,20
Lagrimito	49	1	—	Id.	IV	22	83	48	1.141,74
Id.	—	2	—	Pascolo cespugliato	III	83	57	64	1.671,53
Eremita	—	4	—	Pascolo	II	101	86	13	3.667 —
Id.	—	5	—	Fabbricato rurale	—	0	05	04	—
Id.	—	6	—	Seminativo	IV	31	85	83	1.592,92
Totto Rettaglie	—	8	—	Pascolo arborato	II	0	64	73	45,31
Id.	—	9	—	Id.	II	3	08	98	316,29
Acqua del Barone	—	10	—	Pascolo cespugliato	II	23	02	75	1.013,21

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Segue 1° CORPO					
Acqua del Barone	—	11	—	Fabbricato rurale	—	0	19	74	—
Id.	—	14	—	Uliveto	II	4	59	04	1.698,45
Id.	—	15	—	Pascolo	II	0	72	55	26,12
Id.	—	18	—	Pascolo cespugliato	II	0	44	12	19,41
Id.	—	19	—	Fabbricato rurale	—	0	12	42	—
Crovara	31	10	—	Incolto produttivo	unica	0	94	42	7,55
Id.	—	213	—	Incolto sterile	unica	0	23	50	—
Id.	—	12	—	Id.	unica	0	26	22	—
Id.	—	40	—	Seminativo	V	1	31	45	46 —
Id.	—	215	—	Incolto sterile	unica	0	13	57	—
Acqua del Barone	49	12	—	Seminativo	IV	2	46	87	86,40
Id.	—	13	—	Pascolo	III	41	64	21	1.207,63
Id.	—	22	—	Seminativo	V	21	54	50	754,08
Id.	—	16	—	Pascolo arborato	I	0	84	70	84,70
Id.	—	23	—	Uliveto	II	0	79	94	295,78
Id.	—	17	—	Pascolo	III	8	20	29	237,88
Id.	—	20	—	Uliveto	II	24	53	30	9.077,21
Id.	—	24	—	Pascolo	III	9	05	80	262,68
Monte Caldaro	43	36	—	Id.	III	1	39	50	40,46
Id.	—	55	—	Seminativo	V	0	71	29	24,95
Monancore	—	64	—	Id.	IV	0	17	66	8,83
Serradenti	44	12	—	Id.	IV	0	74	40	37,20
Id.	—	45	—	Id.	V	59	01	96	2.950,98
Id.	—	81	—	Id.	IV	0	01	76	88,88
Id.	—	88	—	Id.	IV	7	48	00	374 —
San Cataldo	46	49	—	Id.	V	31	16	78	1.090,87
Id.	—	50	—	Id.	V	1	93	90	67,87
Fontana Canterrano	—	36	—	Id	IV	0	19	80	9,90
Coste San Cataldo	—	47	—	Pascolo	III	2	27	30	65,92
Fontana Canterrano	—	37	—	Seminativo	IV	4	25	00	212,50
Coste San Cataldo	—	48	—	Id.	IV	11	18	81	559,40
Vallone Gagliardi	47	17	—	Id.	V	13	59	00	475,65
Tre Monaci	—	32	—	Id.	IV	0	16	80	5,88
Id.	—	33	—	Id.	V	1	34	92	47,22
Casalini	39	9	a	Id.	IV	30	63	51	1.531,75
Id.	—	—	c	Id.	IV	0	16	90	8,45
Serradenti	45	11	b	Id.	V	0	00	80	28
Id.	—	1	b	Id.	IV	4	21	00	210,50
Id.	45	20	a	Id.	V	0	03	36	1,18
Id.	—	20	d	Id.	V	0	00	56	0,20
Id.	—	—	e	Id.	V	0	14	40	5,04
Caldano	—	10	a	Id.	IV	62	25	00	3.112,65
Casalini	39	5	e	Id.	IV	0	52	80	26,40
Scimolicchio	47	26	—	Id.	V	13	45	12	470,79
Id.	—	27	—	Id.	IV	8	32	56	416,28
Id.	—	28	—	Id.	IV	10	59	92	529,96
Totta Rettaglio	49	7	—	Id.	IV	51	21	40	2.560,70
				Totali		1.867	69	51	116,161,13

I sopradescritti terreni confinano:

Nord: bosco del comune di Bella e proprietà dell'avv. Gerardi;
Est: proprietà del generale Salinardi Ernesto;
Sud: strada statale Appia n. 7.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				2° CORPO					
Lagarello	26	51	—	Seminativo	IV	0	02	91	1,46
Id.	—	53	—	Id.	IV	0	00	71	36
				Totali		0	03	62	1,82

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 43.338.609,65 (quarantatremilionitrecentotrentottomilaseicentonove e cent. 65) per il 1° corpo; L. 646,10 (seicentoquarantasei e cent. 10) per il 2° corpo, salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

RIEPILOGO GENERALE

	Superficie espropriata			Indennità offerta
	ettari	are	cent.	Lire
	—	—	—	—
1° Corpo	1.867	69	51	116.161,13
2° Corpo	0	03	62	1,82
In complesso	1.867	73	13	116.162,95

Indennità totale di espropriazione offerta L. 43.339.255,75 (quarantatremilionitrecentotrentanovemiladuecentocinquantacinque e cent. 75), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 agosto 1951, n. 802.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Petrilli Eugenio fu Achille, in comune di Lucera (Foggia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, e 21 ottobre 1950, n. 841;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica, 7 febbraio 1951, n. 67;

Udito il parere, in data 7 agosto 1951, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, la quale ha esaminato il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — per i terreni ricadenti nel comune di Lucera (provincia di Foggia), della superficie di Ha. 108.81.01, nei confronti di Petrilli Eugenio fu Achille;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — per i terreni ricadenti nel comune di Lucera (provincia di Foggia), della superficie di Ha. 108.81.01, nei confronti di Petrilli Eugenio fu Achille.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo, e specificamente designati nell'elenco unito al presente decreto, sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata la immediata occupazione da parte dell'Ente dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Gressoney, addì 30 agosto 1951

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli:* ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *settembre* 1951
Atti del Governo, registro n. 42, *foglio n.* 70. — CARLOMAGNO

COMUNE DI LUCERA (Foggia)

Elenco dei terreni espropriati nei confronti di Petrilli Eugenio fu Achille a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e D. P. 7 febbraio 1951, n. 67

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie			Reddito Dominicale
						ettari	are	centiare	Lire
				CORPO UNICO					
Masseria Villani	40	8	—	Seminativo	III	9	05	50	2.625,95
Id.	—	9	—	Id.	III	80	23	68	23.268,67
Posta di Colle	49	1	—	Id.	II	19	51	83	7.807,31
				Totali		108	81	01	33.701,93

I sopradescritti terreni confinano:

Nord: con la strada vicinale Posta di Colle Masseria Villani;
Est: con proprietà dello stesso Petrilli Eugenio;
Sud: con la proprietà di Petrilli Rosetta fu Nestore;
Ovest: con la strada vicinale Posta di Colle Masseria Villani.

Indennità di espropriazione offerta L. 9.021.448 (novemilioniventunomilaquattrocentoquarantotto), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 agosto 1951, n. 803.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà di Dentice di Frasso Ernesto fu Luigi, in comune di Carovigno (Brindisi).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, e 21 ottobre 1950, n. 841;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica, 7 febbraio 1951, n. 67;

Udito il parere, in data 7 agosto 1951, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, la quale ha esaminato il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — per i terreni ricadenti nel comune di Carovigno (provincia di Brindisi), della superficie di Ha. 666.14.94, nei confronti di Dentice di Frasso Ernesto fu Luigi;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — per i terreni ricadenti nel comuno di Carovigno (provincia di Brindisi), della superficie di Ha. 666.14.94, nei confronti di Dentice di Frasso Ernesto fu Luigi.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo, e specificamente designati nell'elenco unito al presente decreto, sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata la immediata occupazione da parte dell'Ente dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Gressoney, addì 30 agosto 1951

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *settembre* 1951
Atti del Governo, registro n. 42, *foglio n.* 71. — CARLOMAGNO

COMUNE DI CAROVIGNO (Brindisi)

Elenco dei terreni espropriati nei confronti di Dentice Di Frasso Principe Ernesto fu Luigi a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e D. P. 7 febbraio 1951, n. 67

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				1° CORPO					
Centopezze	18	15	—	Fabbricato rurale	—	0	22	93	—
Id.	—	16	—	Uliveto	III	38	81	12	20.375,88
Id.	—	17	—	Id.	II	23	08	33	17.889,56
				Totali		62	12	38	38.265,44

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con proprietà Dentice Di Frasso Luigi di Ernesto;
Est: con la strada vecchia comunale della Stazione;
Ovest: con la strada provinciale Carovigno-Stazione omonima.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				2° CORPO					
Scianola	37	16	—	Pascolo	I	28	36	60	2.411,11
Id.	—	3	—	Bosco ceduo	unica	3	24	84	292,36
Id.	—	4	—	Id.	unica	16	72	00	1.504,80
Id.	—	5	—	Fabbricato rurale	—	0	02	28	—
Id.	—	6	—	Pascolo cespugliato	I	15	37	61	1.614,49
Scianolecchia	36	3		Seminativo	IV	19	57	84	1.566,27
Id.	—	4	—	Incolto produttivo	unica	17	29	44	311,30
Id.	—	5	—	Pascolo	II	39	04	72	1.952,36
Id.	—	6	—	Seminativo	V	1	13	90	54,67
Serranova	—	9	—	Fabbricato rurale	—	0	56	24	—
Id.	—	10	—	Seminativo	III	39	22	58	6.080 —
Id.	—	11	a	Id.	II	14	07	51	3.941,03
Scianolecchia	—	21	—	Incolto produttivo	unica	56	54	35	1.017,78
Serranova	—	7	—	Uliveto	IV	4	53	57	1.632,85
Id.	—	8	—	Seminativo	III	3	75	96	582,74
Id.	—	14	b	Uliveto	II	7	76	16	6.015,24
Id.	—	15	a	Id.	III	28	63	40	15.032,85
Id.	—	19	b	Seminativo	III	1	52	94	236,96
Bufalaria	24	3	—	Id.	V	99	11	64	4.757,59
Id.	—	5	—	Id.	V	30	82	02	1.479,37
Id.	—	6	—	Pascolo	I	5	69	38	483,97
Aspri	46	15	b	Seminativo arborato	III	4	70	40	917,28
Serranova	—	16	b	Uliveto	II	3	17	37	2.459,62
Id.	35	18	—	Seminativo arborato	II	7	30	75	2.484,55
Id.	—	17	—	Id.	III	7	05	46	1.375,65
Bufalaria	—	16	—	Uliveto	V	21	19	76	4.027,54
Scianolecchia	36	20	—	Incolto produttivo	unica	25	33	31	455,99
Caselli	24	2	—	Seminativo	IV	41	10	25	3.288,20
Scianolecchia	37	8	—	Id.	II	15	84	57	4.439,29
Id.	—	7	—	Pascolo	II	31	24	15	1.562,08
				Totali		590	01	00	71.977,94

I terreni sopradescritti confinano:

Nord ed *est*: con il Demanio dello Stato;
Sud: con proprietà Dentice Di Frasso Piero;
Ovest: con proprietà Dentice Di Frasso Ernesto

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				3° CORPO					
Bufalaria	35	8	—	Uliveto	V	14	01	56	2.662,96

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con proprietà Dentice Di Frasso Ernesto;
Est: con proprietà Dentice Di Frasso Ernesto e con proprietà Dentice Di Frasso Sofia;
Ovest: con la strada vicinale Caselli;
Sud: con la strada vicinale Bufalaria.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 12.741 906,20 (dodicimilionisettecentoquarantunomilanovecentosei e cent. 20) per il 1° corpo; di L. 23.672.733,35 (ventitremilioniseicentosettantaduemilasettecentotrentatre e centesimi 35) per il 2° corpo; e di L. 971.980,40 (noventosettantunomilanovecentottanta e cent. 40) per il 3° corpo, salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

RIEPILOGO GENERALE

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Indennità offerta Lire
1° Corpo	62	12	38	38.265,44
2° Corpo	590	01	00	71.977,94
3° Corpo	14	01	56	2.662,96
In complesso	666	14	94	112.906,34

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 37.386.619,95 (trentasettemilionitrecentottantaseimilaseicentodiciannove e cent. 95), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 agosto 1951, n. 804.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di De Nicastri Lucia fu Arturo, in comune di Lucera (Foggia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, e 21 ottobre 1950, n. 841;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica, 7 febbraio 1951, n. 67;

Udito il parere, in data 7 agosto 1951, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, la quale ha esaminato il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — per i terreni ricadenti nel comune di Lucera (provincia di Foggia), della superficie di Ha. 232.36.88, nei confronti di De Nicastri Lucia fu Arturo;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — per i terreni ricadenti nel comune di Lucera (provincia di Foggia), della superficie di Ha. 232.36.88, nei confronti di De Nicastri Lucia fu Arturo.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo, e specificamente designati nell'elenco unito al presente decreto, sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata la immediata occupazione da parte dell'Ente dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Gressoney, addì 30 agosto 1951

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli:* ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 settembre 1951
Atti del Governo, registro n. 42, foglio n. 72. — CARLOMAGNO

COMUNE DI LUCERA (Foggia)

Elenco dei terreni espropriati nei confronti di De Nicastri Lucia fu Arturo a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e D. P. 7 febbraio 1951, n. 67

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				CORPO UNICO					
Canocchiola	141	21	—	Seminativo	III	27	24	34	7.900,59
Id.	—	9	—	Id.	II	69	81	80	27.927,20
Id.	—	16	—	Pascolo	I	0	87	52	201,30
Id.	—	15	—	Id.	I	1	07	31	246,81
Id.	—	12	—	Id.	I	46	70	44	10.742,01
Id.	146	17	—	Seminativo	II	57	02	55	22.810,20
Mandre e Celone	—	10	—	Id.	III	3	15	45	914,81
Id.	—	2	—	Id.	III	8	60	18	2.494,52
Casella Anticaglia	—	3	—	Pascolo	II	0	24	01	43,22
Id.	141	11	—	Orto irriguo	II	1	56	05	1 131,36
Id.	—	10	—	Fabbricato rurale	—	0	01	60	—
Id.	—	7	—	Pascolo arborato	I	5	07	15	811,44
Id.	—	1	—	Incolto produttivo	unica	0	12	60	2,52
Id.	—	2	—	Id.	unica	0	14	72	2,94
Id.	—	3	—	Id.	unica	0	11	36	2,27
Id.	—	8	—	Id.	unica	0	25	60	5,13
Id.	—	13	—	Id.	unica	0	07	76	1,55
Id.	—	14	—	Id.	unica	0	08	12	1,62
Canocchiola	—	17	—	Id.	unica	0	08	88	1,78
Id.	—	18	—	Id.	unica	0	08	72	1,74
Caselle Anticaglia	—	25	—	Id.	unica	0	29	68	5,94
Id.	146	8	—	Id.	unica	0	57	47	11,49
Id.	—	11	—	Id.	unica	0	35	16	7,03
Id.	—	12	—	Id.	unica	0	04	38	0,88
Id.	—	25	—	Id.	unica	0	21	49	4,30
Id.	141	6	—	Pascolo	II	8	52	54	1.534,58
					Totali	232	36	88	76.807,23

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con proprietà della stessa ditta;
Est: con il torrente Celone;
Sud: con il torrente Celone e la strada Castelluccio-Foggia;
Ovest: con il torrente Celone e la strada Castelluccio-Foggia.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 20.147.139,10 (ventimilionicentoquarantasettemilacentotrentanove e cent. 10), salvo determinazione definitiva ai sensi della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 agosto 1951, n. 805.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Nugent Margherita fu Laval, in comune di Irsina (Matera).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, e 21 ottobre 1950, n. 841;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1951, n. 67;

Considerato che la sig. Nugent Margherita fu Laval ha presentato istanza, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per escludere dall'esproprio i terreni ivi indicati;

Considerato che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero della agricoltura e foreste, non ricorrono gli estremi previsti dal citato art. 10, nel comma primo e nelle lettere *c*) e *d*) per escludere dall'esproprio i terreni indicati nell'istanza sopra menzionata;

Udito il parere, in data 7 agosto 1951, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, la quale ha esaminato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — per i terreni ricadenti nel comune di Irsina (provincia di Matera), della superficie di Ha. 1531.61.78, nei confronti di Nugent Margherita fu Laval;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — per i terreni ricadenti nel comune di Irsina (provincia di Matera), della superficie di Ha. 1531.61.78, nei confronti di Nugent Margherita fu Laval.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo e specificamente designati nell'elenco unito al presente decreto, sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante, del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Gressoney, addì 30 agosto 1951

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 settembre 1951
Atti del Governo, registro n. 42, foglio n. 73. — CARLOMAGNO

COMUNE DI IRSINA (Matera)

Elenco dei terreni espropriati nei confronti di Nugent contessina Margherita fu conte Laval a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e D. P. 7 febbraio 1951, n. 67

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				1° CORPO					
Monte Battaglia	6	1	—	Seminativo	IV	31	08	59	4.196,60
Monte Cuta	—	2	—	Pascolo	III	90	08	00	4.504 —
Id.	—	3	—	Seminativo	III	106	74	05	26.685,13
Id.	—	4	—	Pascolo	IV	36	40	00	873,60
Monacelle	7	1	—	Seminativo	IV	50	57	40	6.827,49
Iasso San Giovanni	—	2	—	Pascolo	III	67	61	40	3.380,70
Id.	—	3	—	Fabbricato rurale	—	0	39	98	—
Id.	—	4	—	Id	—	0	03	83	—
Quadroni San Giovanni	—	5	—	Pascolo	I	6	02	99	482,39
Id.	—	6	—	Seminativo	II	59	61	10	19.075,52

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Segue 1° CORPO					
Monacelle	—	7	—	Seminativo	III	72	51	80	18.129,50
Id.	—	8	—	Pascolo	II	74	36	96	4.834,02
Viggiani	8	1	—	Id.	II	2	31	84	150,70
Id.	—	2	—	Id.	III	49	49	30	2.484,65
San Giovanni	—	3	—	Id.	I	5	50	75	440,60
Id.	—	4	—	Fabbricato rurale	—	0	91	26	—
Id.	—	5	—	Seminativo	III	43	89	30	10.973,25
Id.	—	6	—	Id.	IV	43	69	36	5.898,64
Id.	—	7	—	Pascolo	II	57	15	70	3.715,20
Id.	—	8	—	Seminativo	II	73	52	05	23.526,56
Cesoce	10	13	—	Id.	III	3	90	03	975,07
Id.	—	14	—	Incolto produttivo	unica	0	91	71	12,84
Id.	—	15	—	Pascolo	I	0	75	21	60,17
San Giovanni	16	22	—	Seminativo	II	26	37	74	8.440,77
Id.	—	23	—	Pascolo	I	3	97	74	318,19
Scaricáturo	18	128	—	Seminativo	III	6	65	02	1.662,55
Id.	—	8	—	Pascolo	II	8	83	56	574,31
Id.	—	129	—	Id.	II	12	06	96	784,52
Id.	—	4	—	Id.	I	1	38	70	110,96
Id.	—	6	—	Id.	II	2	59	04	168,38
Id.	—	7	—	Id.	I	0	78	64	62,91
Id.	—	3	—	Seminativo	III	35	66	21	8.915,53
Id.	—	153	—	Id.	III	0	29	60	74 —
Id.	—	5	—	Pascolo	II	5	53	49	359,77
Id.		154	—	Id.	II	0	03	20	2,08
				Totali		981	72	51	158.690,60

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con la provincia di Potenza (comune di Genzano);
Ovest: con la proprietà Scafarelli avv. Gerardo, Amato Raffaele e Loreto Giuseppe;
Est: con la proprietà di Del Monte Chiara ved. Amato, Scafarelli avv. Gerardo e parte con la strada della Cazzetta.
Sud: parte con la strada comunale Tratturello, parte con la strada comunale Silvani.

Da nord a sud, i terreni sopradescritti sono attraversati dalla strada comunale Silvani e dalla strada comunale Piana Carbone.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				2° CORPO					
Vallesi	15	26	—	Pascolo	I	8	85	82	708,65
Id.	—	29	—	Id.	I	0	96	00	76,80
Id.	—	30	—	Seminativo	III	29	58	28	7.395,70
Pozzo Salso	23	3	—	Fabbricato rurale	—	0	87	74	—
Id.	—	4	—	Seminativo	III	35	26	79	8.816 —
Monteverde	—	5	—	Id.	III	15	11	20	3.778 —
Iazzo Porcaro	—	6	—	Fabbricato rurale	—	0	29	30	—
Masseria Vallesi	—	7	—	Seminativo	II	4	05	11	1.296,35
Monteverde	—	8	—	Id.	IV	18	26	57	2.465,87
Id.	—	9	—	Id.	III	5	04	62	1.361,53
Id.	—	10	—	Id.	III	195	75	86	48.939,65
Postacchio	—	12	—	Pascolo	I	0	76	26	61 —
Id.	—	13	—	Seminativo	II	8	69	05	2.780,96
Id.	—	14	—	Id.	III	9	11	00	2.277,51
Id.	—	15	—	Id.	III	10	40	72	2.601,80
Id.	—	16	—	Incolto sterile	unica	3	52	27	—
Monteverde	—	17	—	Pascolo cespugliato	III	5	19	42	228,54
Id.	—	18	—	Incolto sterile	unica	7	77	35	—
Id.	—	19	—	Pascolo	III	11	20	41	560,21
Vallesi	38	1	—	Id	II	9	53	39	619,70
Id.	—	10	—	Id.	IV	6	16	95	148,07
Id.	—	11	—	Seminativo	III	86	76	37	21.690,92
Id.	—	12	—	Fabbricato rurale	—	0	52	10	—
Serra di Palo	—	13	—	Seminativo	IV	3	12	71	422,16
				Totali		476	85	29	106.230,75

I terreni sopradescritti confinano:
Nord: con la strada comunale di Acerenza;
Ovest: con piccole proprietà private del foglio 22;
Sud: col fiume Bradano;
Est: con la strada vicinale Santa Caterina.

I suddetti terreni sono attraversati da nord ad ovest dal regio Tratturello e da nord a sud dal torrente Percopò, da ovest ad est dalla strada vicinale Monteverdese, dalla strada provinciale di Tolve e da quella comunale di Acerenza.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie			Reddito Dominicale
						ettari	are	centiare	Lire
				3° CORPO					
Quadroni	16	18	—	Seminativo	III	45	58	00	11.395 —
Id.	—	19	—	Fabbricato rurale	—	0	49	58	—
Tremolizzo	—	25	—	Seminativo	II	26	96	14	8.627,65
				Totali		73	03	72	20.022,65

I terreni sopradescritti confinano:
Nord: con la particella 5 del foglio 6, di proprietà di Masserotti Rosaria e Carlotta sorelle fu Giovanni;
Est. con gli stessi Masserotti;
Sud: col regio Tratturello Tolve-Gravina e con la particella 26 dello stesso foglio 16, di proprietà Masserotti Rosaria e Carlotta.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 47.547.248,15 (quarantasettemilionicinquecentoquarantasettemiladuecentoquarantotto e cent. 15) per il 1° corpo; di L. 31.436.217,50 (trentunomilioniquattrocentotrentaseimiladuecentodiciassette e cent. 50) per il 2° corpo; di L. 5.820.405,25 (cinquemilioniottocentoventimilaquattrocentocinque e cent. 25) per il 3° corpo, salvo determinazione definitvia ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

RIEPILOGO GENERALE

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Indennità offerta Lire
1° Corpo	981	72	51	158.690,60
2° Corpo	476	85	55	106.230,75
3° Corpo	73	03	72	20.022,65
In complesso	1.531	61	78	284.944 —

La indennità totale di espropriazione offerta è di L. 84.803.870,90 (ottantaquattromilioniottocentotremilaottocentosettanta e cent. 90), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 agosto 1951, n. 806.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Cappelli Francesco di Antonio, in comune di Manfredonia (Foggia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, e 21 ottobre 1950, n. 841;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1951, n. 67;

Considerato che il sig. Cappelli Francesco di Antonio ha presentato istanza, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per escludere dall'esproprio i terreni ivi indicati;

Considerato che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono gli estremi previsti dal citato art. 10, nel comma primo e nelle lettere *c*) e *d*) per escludere dall'esproprio i terreni indicati nell'istanza sopra menzionata;

Udito il parere, in data 7 agosto 1951, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge

21 ottobre 1950, n. 841, la quale ha esaminato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — per i terreni ricadenti nel comune di Manfredonia (provincia di Foggia), della superficie di Ha. 654.86.04, nei confronti di Cappelli Francesco di Antonio;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — per i terreni ricadenti nel comune di Manfredonia (provincia di Foggia), della superficie di Ha. 654.86.04, nei confronti di Cappelli Francesco di Antonio.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo e specificamente designati nell'elenco unito al presente decreto, sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante, del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Gressoney, addì 30 agosto 1951

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 settembre 1951
Atti del Governo, registro n. 42, foglio n. 74. — CARLOMAGNO

COMUNE DI MANFREDONIA (Foggia)

Elenco dei terreni espropriati nei confronti di Cappelli Francesco di Antonio a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e D. P. 7 febbraio 1951, n. 67

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				CORPO UNICO					
Bamatola	125	3	—	Seminativo	I	2	05	97	823,88
Feudo della Paglia	139	2	—	Id.	II	1	11	16	333,48
Id.	—	3	—	Pascolo	II	4	68	64	843,55
Id.	—	4	—	Seminativo	II	55	96	68	16,790,04
Id.	—	5	—	Pascolo	II	12	00	50	2.160,90
Id.	138	6	—	Seminativo	II	86	87	12	26.061,36
Id.	—	8	—	Pascolo	II	53	36	00	9.604,80
Id.	—	9	—	Seminativo	II	13	74	88	4.124,64
Id.	—	3	—	Pascolo	III	118	49	78	14.219,74
Id.	—	7	—	Seminativo	II	21	84	16	6.552,48
Id.	—	5	—	Id.	I	99	78	90	39.915,60
Id.	127	3	—	Id.	I	18	01	64	7.206,58
La Perazza	134	1	—	Id.	I	126	35	84	50.615,36
Id.	—	2	—	Pascolo	I	13	35	71	3.072,13
Id.	—	3	—	Fabbricato rurale	—	0	04	63	—
Id.	—	5	—	Pascolo	II	0	86	92	156,46
Id.	138	2	—	Id.	I	4	00	00	920 —
Feudo della Paglia	139	1	—	Seminativo	I	22	09	51	8.838,05
				Totali		654	86	04	192.239,05

I terreni sopradescritti confinano:
Nord: col l'Opera Pia Nunziata Sulmona e con lo stesso proprietario;
Est: con proprietà di Berlingieri Lucia;
Sud: con proprietà di Cialente, Casillo, Di Loreto, Sipari e col canale Peluso;
Ovest: con l'Opera Pia Nunziata Sulmona.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 50.210.997,20 (cinquantamilioniduecentodiecimilanoventonovantasette e cent. 20), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 agosto 1951, n. 807.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Del Monte Chiara fu Michele, in comune di Irsina (Matera).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, e 21 ottobre 1950, n. 841;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1951, n. 67;

Considerato che la sig.ra Del Monte Chiara fu Michele ha presentato istanza, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per escludere dall'esproprio i terreni ivi indicati;

Considerato che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono gli estremi previsti dal citato art. 10, nel comma primo e nelle lettere *c*) e *d*) per escludere dall'esproprio i terreni indicati nell'istanza sopra menzionata;

Udito il parere, in data 7 agosto 1951, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, la quale ha esaminato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — per i terreni ricadenti nel comune di Irsina (provincia di Matera), della superficie di Ha. 146.35.93, nei confronti di Del Monte Chiara fu Michele;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — per i terreni ricadenti nel comune di Irsina (provincia di Matera), della superficie di Ha. 146.35.93, nei confronti di Del Monte Chiara fu Michele.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo e specificamente designati nell'elenco unito al presente decreto, sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante, del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Gressoney, addì 30 agosto 1951

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli:* ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *settembre* 1951
Atti del Governo, registro n. 42, *foglio n.* 75. — CARLOMAGNO

COMUNE DI IRSINA (Matera)

Elenco dei terreni espropriati nei confronti di Del Monte Chiara fu Michele vedova Amato a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e D. P. 7 febbraio 1951, n. 67

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie			Reddito dominicale
						ettari	are	centiare	Lire
CORPO UNICO									
Piana Cardone	1	7	—	Seminativo	III	57	34	20	14.335,50
Id.	—	12	—	Id.	II	89	01	73	28.485,49
				Totali		146	35	93	42.820,99

I terreni sopradescritti confinano:
Nord: col confine del comune di Genzano-Lucano;
Ovest e *sud*: con proprietà di Nugent;
Est: con i terreni della stessa proprietà.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 12.347.337,15 (dodicimilionitrecentoquarantasettemilatrecentotrentasette e cent. 15), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 agosto 1951, n. 808.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Dentice Marianna fu Ernesto, in comune di Carovigno (Brindisi).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230 e 21 ottobre 1950, n. 841;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1951, n. 67;

Considerato che la sig.ra Dentice Marianna fu Ernesto ha presentato istanza, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per escludere dall'esproprio i terreni ivi indicati;

Considerato che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono gli estremi previsti dal citato art. 10, nel comma primo e nelle lettere *c*) e *d*) per escludere dall'esproprio i terreni indicati nella istanza sopra menzionata;

Udito il parere, in data 7 agosto 1951, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, la quale ha esaminato il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — per i terreni ricadenti nel comune di Carovigno (provincia di Brindisi), della superficie di Ha. 280.93.68, nei confronti di Dentice Marianna fu Ernesto;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — per i terreni ricadenti nel comune di Carovigno (provincia di Brindisi), della superficie di Ha. 280.93.68, nei confronti di Dentice Marianna fu Ernesto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo e specificamente designati nell'elenco unito al presente decreto, sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Gressoney, addì 30 agosto 1951

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 settembre 1951
Atti del Governo, registro n. 42, foglio n. 76. — CARLOMAGNO

COMUNE DI CAROVIGNO (Brindisi)

Elenco dei terreni espropriati nei confronti di Dentice marchesa Marianna fu Ernesto maritata Capece-Minutolo Luigi a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e D. P. 7 febbraio 1951, n. 67

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				CORPO UNICO					
San Giuseppe	58	40	—	Seminativo	IV	58	13	31	4.650,65
Id.	—	41	—	Id.	IV	3	61	32	289,06
Id.	—	42	—	Id.	IV	1	86	93	149,54
Id.	—	43	—	Fabbricato rurale (aia)	—	0	01	28	—
Id.	—	44	—	Fabbricato rurale	—	0	41	54	—
Id.	—	45	—	Seminativo arborato	III	1	98	13	386,35
Id.	59	1	—	Pascolo	I	1	75	13	148,86
Id.	—	2	—	Seminativo	IV	79	21	53	6.337,22

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				Segue CORPO UNICO					
Serranova	—	3	—	Pascolo	I	0	67	66	57,51
Id.	—	4	—	Ficheto	IV	25	86	67	5.949,34
Id.	—	5	—	Seminativo	IV	11	09	88	887,90
Id.	—	6	—	Pascolo	II	3	94	92	197,46
Id.	—	7	—	Seminativo	IV	5	97	05	477,64
Id.	—	8	—	Id.	IV	0	96	46	77,17
San Giuseppe	60	1	—	Id.	IV	6	11	50	489,20
Id.	—	2	—	Pascolo	II	6	57	09	328,55
Id	—	3	—	Seminativo	IV	2	15	39	172,31
Id.	—	4	—	Fabbricato rurale	—	0	19	91	—
Id.	—	5	—	Seminativo	IV	2	96	83	237,46
Id.	—	6	—	Id.	IV	0	48	19	38,56
Id.	—	8	—	Id.	III	34	78	43	5.391,57
Id.	—	7	—	Seminativo arborato	II	32	14	53	10.929,40
				Totali.		280	93	68	37.195,75

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con strada comunale di Serranova;

Est: con strada vicinale Serranova-Badessa;

Sud: con la stessa proprietà di Dentice Marianna in agro di San Vito dei Normanni.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 12.460.607,75 (dodicimilioniquattrocentosessantamilaseicentosette e cent. 75), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 agosto 1951, n. 809.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà della Società anonima agricola « Graziana », in comune di Manfredonia (Foggia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230 e 21 ottobre 1950, n. 841;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1951, n. 67;

Considerato che la Società anonima agricola « Graziana » ha presentato istanza, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per escludere dall'esproprio i terreni ivi indicati;

Considerato che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono gli estremi previsti dal citato art. 10, nel comma primo e nelle lettere *a*) e *d*), per escludere dall'esproprio i terreni indicati nella istanza sopra menzionata;

Udito il parere, in data 7 agosto 1951, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, la quale ha esaminato il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — per i terreni ricadenti nel comune di Manfredonia (provincia di Foggia), della superficie di Ha 114.42.92, ne confronti della Società anonima agricola « Graziana »;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — per i terreni ricadenti nel comune di Manfredonia (provincia di Foggia), della superficie di Ha 114.42.92, nei confronti della Società anonima agricola « Graziana ».

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo e specificamente designati nell'elenco unito al presente decreto, sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Gressoney, addì 30 agosto 1951

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *settembre* 1951
Atti del Governo, registro n. 42, *foglio n.* 77. — CARLOMAGNO

COMUNE DI MANFREDONIA (Foggia)

Elenco dei terreni espropriati nei confronti della Società agricola « Graziana » sede in Ferrara a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e D. P. 7 febbraio 1951, n. 67

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
CORPO UNICO									
Terra Mortella	19	1	—	Fabbricato rurale	—	0	34	34	—
Id.	—	2	—	Seminativo	IV	4	54	04	635,66
Id.	—	3	a	Pascolo	IV	109	54	53	7.668,17
				Totali		114	42	92	8.303,83

I terreni sopradescritti confinano:
Nord: con l'argine e al di là ing. Barone ed altri;
Est: con la strada Manfredonia-Zapponeta;
Sud: con lo stesso proprietario;
Ovest: con il canale irrigatore e comune di Cerignola.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 2.098.205,60 (duemilioninovantottomiladuecentocinque e centesimi 60), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 agosto 1951, n. 810.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Tamborino Giuseppe di Vincenzo, in comune di Nardò (Lecce).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;
Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230 e 21 ottobre 1950, n. 841;
In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1951, n. 67;
Udito il parere, in data 7 agosto 1951, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, la quale ha esaminato il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — per i terreni ricadenti nel comune di Nardò (provincia di Lecce), della superficie di Ha. 1324.37.63 nei confronti di Tamborino Giuseppe di Vincenzo;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania

Sezione speciale per la riforma fondiaria — per i terreni ricadenti nel comune di Nardò (provincia di Lecce), della superficie di Ha. 1324.37.63, nei confronti di Tamborino Giuseppe di Vincenzo.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo e specificamente designati nell'elenco unito al presente decreto, sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Gressoney, addì 30 agosto 1951

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *settembre* 1951
Atti del Governo, registro n. 42, *foglio n.* 78. — CARLOMAGNO

COMUNE DI NARDO' (Lecce)

Elenco dei terreni espropriati nei confronti di Tamborino Giuseppe di Vincenzo a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e D. P. 7 febbraio 1951, n. 67

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				CORPO UNICO					
Torre del Cardo	10	1	—	Pascolo cespugliato	II	5	43	70	543,70
Id.	—	2	—	Id.	I	2	95	40	324,94
Id.	—	3	—	Fabbricato rurale	—	0	41	40	—
Id.	—	4	—	Pascolo cespugliato	II	3	14	20	314,20
Id.	—	5	—	Id.	II	87	79	00	8.779 —
Id.	—	6	—	Seminativo	III	91	47	50	26.527,75
Id.	—	7	—	Pascolo cespugliato	II	10	57	80	1.057,80
Id.	—	8	—	Uliveto	III	13	40	10	5.092,38
Campanelle	17	1	—	Seminativo	IV	5	85	90	1.083,92
Id.	—	2	a	Id.	III	126	82	98	36.780,77
Id.	—	3	—	Pascolo	II	1	91	60	134,12
Id.	—	4	—	Fabbricato rurale	—	0	00	56	—
Donna Menga	—	17	—	Seminativo	IV	29	45	50	5.449,18
Id.	—	18	—	Id.	V	29	85	10	2.388,08
Id.	—	19	—	Id.	III	4	87	80	1.414,62
Id.	—	20	—	Id.	III	53	42	00	15.491,80
Id.	—	21	—	Id.	III	30	15	90	8.746,11
Id.	—	22	—	Fabbricato rurale	—	0	82	80	—
Id	—	23	—	Pascolo	I	0	62	90	69,19
Id.	—	25	—	Fabbricato rurale	—	0	05	10	—
Id.	—	26	—	Pascolo	I	0	98	70	108,57
Id.	—	27	—	Seminativo	III	1	24	90	362,21
Id.	—	28	—	Pascolo	II	0	27	40	19,18
Santa Chiara	18	1	—	Pascolo cespugliato	I	0	94	70	160,99
Id.	—	2	—	Id.	I	21	22	30	3.607,91
Id.	—	3	—	Seminativo	III	25	07	10	7.270,59
Id.	18	4	—	Pascolo	II	19	31	60	1.352,12
Id.	—	5	—	Uliveto	III	23	19	00	8.812,20
Torre Mozza	—	6	—	Seminativo	III	108	33	10	31.415,99
Id.	—	7	—	Fabbricato rurale	—	0	29	80	—
Id.	—	8	—	Pascolo	II	1	94	70	136,29
Santa Chiara	—	9	—	Id.	I	10	23	40	1.125.74
Id.	—	10	—	Seminativo	III	21	65	00	6.278,50
Id.	—	11	—	Vigneto	I	0	62	10	1.242 —
Id.	—	12	—	Fabbricato rurale	—	1	25	50	—
Id.	—	14	—	Pascolo	I	1	15	90	127,49
Id.	—	15	—	Seminativo	III	1	26	40	366,56
Id.	—	16	—	Fabbricato rurale	—	0	00	18	—
Id.	16	14	—	Pascolo cespugliato	I	30	82	85	5.240.85
Id.	—	16	—	Id.	I	5	51	15	936,85

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				Segue CORPO UNICO					
Santa Chiara	18	17	—	Seminativo	III	11	01	40	3.194,06
Id.	—	18	—	Id.	II	30	05	10	12.621,42
Id.	—	19	—	Id.	III	29	52	00	8.560,80
Id.	—	20	—	Uliveto	III	18	98	90	7.215,82
Torre Mozza	—	21	—	Id.	IV	1	39	70	293,37
Id.	—	22	—	Id.	III	7	88	20	2.995,16
Donna Menga	20	3	—	Seminativo	V	30	08	40	2.406,72
Id.	—	4	—	Pascolo cespugliato	II	25	23	60	2.523,60
Li Schiavoni	—	16	—	Uliveto	III	18	48	70	7.025,06
Id.	—	17	—	Fabbricato rurale	—	0	09	20	—
Id.	—	18	—	Uliveto	II	34	27	90	18.853,45
Id.	—	19	—	Id.	IV	15	39	80	3.233,58
Belvedere	21	1	—	Incolto produttivo	II	0	28	60	3,43
Id.	—	2	—	Pascolo cespugliato	III	0	76	60	45,96
Id.	—	17	—	Incolto produttivo	II	0	18	00	2,16
Id.	—	18	—	Id.	II	0	26	00	3,12
Id.	—	19	—	Id.	II	2	45	10	29,41
Id.	—	20	—	Id.	II	4	11	80	49,42
Id.	—	21	—	Id.	II	2	50	50	30,06
Donna Menga	24	9	—	Seminativo	II	24	96	00	10.483,20
Torre Arneo	15	19	b	Pascolo cespugliato	I	1	17	50	199,75
Id.	—	21	b	Id.	I	0	69	70	118,49
Boncore	16	1	—	Id.	I	18	66	40	3.172,88
Id.	—	2	—	Id.	I	2	90	35	493,60
Id.	—	4	—	Id.	I	3	33	00	566,10
Id.	—	5	—	Id.	I	35	87	47	6.098,70
Id.	—	6	—	Id.	I	12	29	60	2.090,32
Id.	—	7	—	Id.	I	102	94	65	17.500,91
Id.	—	8	—	Uliveto	IV	4	88	70	1.026,27
Id.	—	10	—	Pascolo cespugliato	I	0	76	30	129,71
Id.	—	11	—	Id.	I	1	31	50	223,55
Id.	—	12	—	Id.	I	0	73	30	124,61
Id.	—	13	—	Id.	I	106	40	64	18.089,09
				Totali		1.324	37	63	312.165,27

I terreni sopradescritti confinano:

Sud: col Demanio dello Stato;
Est: con le proprietà Massa Elisa fu Bartolo, Bozzicolonna Francesco di Michele ed altre;
Ovest: con la proprietà di Bozzicolonna Francesco di Michele, Tamborino Achille di Vincenzo e Tamborino Francesco di Vincenzo.

Indennità di esproprio offerta L. 101.397.567,90 (centounmilionetrecentonovantasettemilacinquecentosessantasette e cent. 90), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 agosto 1951, n. 811.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Giovinazzi Nicola di Raffaele, in comune di Castellaneta (Taranto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230 e 21 ottobre 1950, n. 841;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1951, n. 67;

Udito il parere, in data 7 agosto 1951, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, la quale ha esaminato il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — per i terreni ricadenti nel comune di Castellaneta (provincia di Taranto), della superficie di Ha. 24.42.03, nei confronti di Giovinazzi Nicola di Raffaele;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — per i terreni ricadenti nel comune di Castellaneta (provincia di Taranto), della superficie di Ha. 24.42.03, nei confronti di Giovinazzi Nicola di Raffaele.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo e specificamente designati nell'elenco unito al presente decreto, sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Gressoney, addì 30 agosto 1951

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *settembre* 1951
Atti del Governo, registro n. 42, *foglio n.* 79. — CARLOMAGNO

COMUNE DI CASTELLANETA (Taranto)

Elenco dei terreni espropriati nei confronti di Giovinazzi Nicola di Raffaele a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e D. P. 7 febbraio 1951, n. 67

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				1° CORPO					
Chiulli	110	18	—	Seminativo	II	0	29	90	86,71

Il terreno sopradescritto confina:
Est: con una strada di recente costruzione;
Ovest: con la strada vicinale Graviglione Ponte della Principessa;
Sud: con il regio Tratturello Palagiano Bradano.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				2° CORPO					
Chiulli	110	13	—	Seminativo	II	24	12	13	6.995,18

Il terreno sopradescritto confina:
Nord: con la stessa proprietà di Giovinazzi Nicola;
Est: con la stessa proprietà di Giovinazzi Nicola e la Gravina di Castellaneta;
Ovest: con la strada vicinale Graviglione Ponte della Principessa.

L'indennità di espropriazione offerta è: di L. 29.481,40 (ventinovemilaquattrocentottantuno e cent. 40) per il 1° corpo; e di L. 2.378.361,20 (duemilionitrecentosettantottomilatrecentosessantuno e cent. 20) per il 2° corpo, salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

RIEPILOGO GENERALE

	Superficie espropriata			Indennità offerta
	ettari	are	cent.	Lire
1° Corpo	—	29	90	86.71
2° Corpo	24	12	13	6.995,18
In complesso	24	42	03	7.081,89

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 2.407.842,60 (duemilioniquattrocentosettemilaottocentoquarantadue e cent. 60), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 agosto 1951, n. 812.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Ferrara Giovan Battista, Eloisa e Leopoldo fu Eugenio, in comune di Canosa (Bari).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230 e 21 ottobre 1950, n. 841;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1951, n. 67;

Udito il parere, in data 7 agosto 1951, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, la quale ha esaminato il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — per i terreni ricadenti nel comune di Canosa (provincia di Bari), della superficie di Ha. 436.84.20, nei confronti di Ferrara Giovan Battista, Ferrara Eloisa, Ferrara Leopoldo, fu Eugenio, in parti uguali;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — per i terreni ricadenti nel comune di Canosa (provincia di Bari), della superficie di Ha. 436.84.20, nei confronti di Ferrara Giovan Battista, Ferrara Eloisa, Ferrara Leopoldo fu Eugenio, in parti uguali.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo e specificamente designati nell'elenco unito al presente decreto, sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la difesa fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione da parte dell'Ente dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Gressoney, addì 30 agosto 1951

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 settembre 1951
Atti del Governo, registro n. 42, foglio n. 80. — CARLOMAGNO

COMUNE DI CANOSA (Bari)

Elenco dei terreni espropriati nei confronti di Eredi di Ferrara Eugenio: Giovambatista per 1/3, Eloisa per 1/3 e Leopoldo per 1/3 a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e D. P. 7 febbraio 1951, n. 67

Denominazione della località	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	Qualità	Classe	Superficie ettari	are	centiare	Reddito dominicale Lire
				1° CORPO					
Crocifisso	85	2	—	Pascolo	III	1	53	33	115 —
Id.	—	5	—	Seminativo	II	28	23	37	11.293,48
Id.	—	19	—	Vigneto	II	12	03	30	10.528,88
Id.	—	20	—	Seminativo	II	6	73	02	2.692,08
Id.	—	10	—	Id.	III	49	20	66	14.269,91
Id.	86	5	—	Id.	III	40	84	80	11.845,92
				Totali		138	58	48	50.745,27

I terreni sopradescritti confinano:
Nord: con la stessa proprietà Ferrara;
Est: con la proprietà Rosa Leonardo fu Vito ed altre;
Ovest: con il confine tra i territori dei comuni di Canosa e Lavello;
Sud: con il confine tra i territori dei comuni di Canosa e Lavello.

Il corpo è intersecato nel senso est-ovest dalla strada vicinale Crocifisso e dalla nazionale Canosa-Lavello.

Denominazione della località	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	Qualità	Classe	Superficie ettari	are	centiare	Reddito dominicale Lire
				2° CORPO					
Crocifisso	85	6	—	Pascolo	II	2	30	94	265,58
Id.	—	7	—	Fabbricato rurale	—	0	61	79	—
Id.	—	8	—	Id.	—	0	02	68	—
Id.	86	3	—	Pascolo	II	3	03	78	349,35
				Totali		5	99	19	614,93

I terreni sopradescritti confinano:
Nord: con la proprietà Rosa Leonardo fu Vito e con un canale di bonifica;
Est: con la proprietà Glicona Giovanni di Francesco;
Ovest: con la proprietà Torciano Lorenzo fu Vito;
Sud: con la proprietà Torciano Lorenzo fu Vito.

Il corpo è intersecato nel senso est-ovest dalla strada vicinale Crocifisso.

Denominazione della località	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	Qualità	Classe	Superficie ettari	are	centiare	Reddito dominicale Lire
				3° CORPO					
Cefalicchio	66	10	—	Seminativo	II	25	61	12	10.244,48
Id.	—	38	—	Id.	III	25	94	27	7.523,38
Id.	—	91	—	Pascolo	III	0	03	20	2,40
Id.	—	49	—	Seminativo	II	0	23	87	95,48
Id.	—	53	—	Id.	II	0	05	92	23,68
Id.	—	56	—	Fabbricato rurale	—	0	10	11	—
Id.	—	59	—	Id.	—	0	00	54	—
Id.	—	63	—	Id.	—	0	18	32	—
Id.	—	86	—	Id.	—	0	00	41	—
Id.	—	4	—	Pascolo	IV	1	35	95	54,38
Id.	—	74	b	Corte rurale	—	1	16	60	—
Id.	—	—	c	Id.	—	0	01	76	—
				Totali		54	72	07	17.943,80

I terreni sopradetti confinano:

Nord: con la proprietà Petroni Luigi fu Vincenzo;
Ovest: con la proprietà Petroni Luigi fu Vincenzo;
Est: con la strada vicinale Cefalicchio;
Sud: con la strada vicinale Cefalicchio.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				4° CORPO					
Posta Ferrara	71	39	—	Seminativo	III	36	70	00	10.643 —
Id.	—	41	—	Mandorleto	II	23	31	50	11.191,20
Id.	—	141	—	Seminativo	III	11	34	87	3.291,12
Id.	—	143	—	Mandorleto	II	—	89	91	431,57
Id.	77	3	a	Pascolo	II	8	69	56	1.000 —
Id.	—	9	a	Seminativo	III	1	78	05	516,35
Id.	—	10	a	Pascolo	III	65	15	76	4.886,82
Id.	—	9	c	Seminativo	III	1	73	00	501,70
Id.	—	13	a	Vigneto	III	7	59	93	4.559,58
Id.	—	14	—	Seminativo	III	4	36	09	1.264,65
Id.	—	15	—	Id.	III	9	04	65	2.623,49
Id.	—	17	—	Mandorleto	III	2	39	99	1.151,95
Id.	—	19	—	Pascolo	III	12	80	15	960,11
Id.	—	20	—	Id.	III	25	14	04	1.885,53
Id.	—	21	a	Seminativo	III	26	56	96	7.705,18
					Totali	237	54	46	52.612,25

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con la proprietà Petroni Luigi fu Vincenzo ed altre;
Ovest: con la proprietà Caporale Sabino fu Francesco Saverio per un terzo ed altre;
Sud: con la proprietà Patroni Luigi fu Vincenzo e la strada vicinale Gaudiano;
Est: con le proprietà Spagnoletti Zeuli Giovanni fu Vito Antonio, ed Alessandro Antonio fu Antonio.

Il corpo è intersecato nel senso est-ovest dalla strada vicinale Delle Tufarelle e nel senso nord-sud dalla strada vicinale Macinale.

Indennità di espropriazione offerta: 1° corpo L. 14.352.758,30 (quattordicimilionitrecentocinquantaduemilasettecentocinquantotto e cent. 30); 2° corpo L. 166.031,10 (centosessantaseimilatrentuno e cent. 10); 3° corpo L. 4.742.585,10 (quattromilionisettecentoquarantaduemilacinquecentottantacinque cent. 10); 4° corpo L. 15.197.049,60 (quindicimilionicentonovantasettemilaquarantanove e cent. 60), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

RIEPILOGO GENERALE

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Indennità offerta Lire
1° Corpo	138	58	48	50.745,27
2° Corpo	5	99	19	614,93
3° Corpo	54	72	07	17.943,80
4° Corpo	237	54	46	52.612,25
In complesso	436	84	20	121.916,25

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 34.458.424,10 (trentaquattromilioniquattrocentocinquantottomilaquattrocentoventiquattro e cent. 10), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 agosto 1951, n. 813.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Berlingieri Giulio fu Pietro, in comune di Tursi (Matera).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230 e 21 ottobre 1950, n. 841;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1951, n. 67;

Considerato che il Berlingieri Giulio fu Pietro ha presentato istanza, ai sensi dell'art 10 della legge 21 ottorbe 1950, n. 841, per escludere dall'esproprio i terreni ivi indicati;

Considerato che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono gli estremi previsti dal citato art. 10, nel comma primo e nelle lettere *c*) e *d*) per escludere dall'esproprio i terreni indicati nell'istanza sopra menzionata;

Udito il parere, in data 7 agosto 1951, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, la quale ha esaminato il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — per i terreni ricadenti nel comune di Tursi (provincia di Matera), della superficie di Ha. 282.56.11 nei confronti di Berlingieri Giulio fu Pietro;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — per i terreni ricadenti nel comune di Tursi (provincia di Matera), della superficie di Ha. 282.56.11, nei confronti di Berlingieri Giulio fu Pietro.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo e specificamente designati nell'elenco unito al presente decreto, sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la difesa fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione da parte dell'Ente dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Gressoney, addì 30 agosto 1951

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli:* ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 settembre 1951
Atti del Governo, registro n. 42, foglio n. 81. — CARLOMAGNO

COMUNE DI TURSI (Matera)

Elenco dei terreni espropriati nei confronti di Berlingieri Giulio fu Pietro a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e D. P. 7 febbraio 1951, n. 67

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
CORPO UNICO									
Anglona	66	33	—	Seminativo	II	1	42	16	426,48
Id.	—	37	—	Pascolo cespugliato	II	17	09	37	1.025,62
Id.	—	38	—	Id.	II	4	52	29	271,37
Id.	—	39	—	Seminativo	II	46	99	85	14.099,55
Id.	—	40	—	Fabbricato rurale	—	0	20	06	—
Id.	—	41	—	Pascolo cespugliato	II	14	95	88	897,53
Id.	—	42	—	Pascolo	I	1	35	49	121,94
Id.	—	43	—	Seminativo	II	12	34	11	3.702,33
Id.	—	44	—	Seminativo arborato	I	11	41	96	6.280,78

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				Segue CORPO UNICO					
Anglona	66	45	—	Seminativo	III	52	67	76	12.115,85
Id.	—	46	—	Pascolo cespugliato	II	5	02	04	301,22
Id.	—	47	—	Seminativo	II	11	97	88	3.593,64
Filic.	67	16	—	Pascolo	I	2	46	06	221,45
Camerino	—	18	—	Pascolo cespugliato	III	29	60	60	1.302,66
Id.	—	24	—	Seminativo	II	41	18	92	12.356,76
Id.	—	25	—	Pascolo cespugliato	II	17	98	50	1.079,10
Id.	—	26	—	Seminativo	II	11	33	18	3.399,54
				Totali		282	56	11	61 195,82

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: col fosso « Tofane »;

Est e *sud*: con la stessa proprietà;

Ovest: parte col fiume Sinni, parte col fosso Camerino e parte con altre piccole proprietà.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 17.734.958,80 (diciassettemilionisettecentotrentaquattromilanovecentocinquantotto e cent. 80), salvo determinazione definitiva a norma dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 agosto 1951, n. 814.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Antinozzi Elena fu Antonio, in comune di Candela (Foggia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230 e 21 ottobre 1950, n. 841,

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1951, n. 67;

Udito il parere, in data 7 agosto 1951, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, la quale ha esaminato il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — per i terreni ricadenti nel comune di Candela (provincia di Foggia), della superficie di Ha. 211.66.80, nei confronti di Antinozzi Elena fu Antonio;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo della irrigazione é la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — per i terreni ricadenti nel comune di Candela (provincia di Foggia), della superficie di Ha. 211.66. 80, nei confronti di Antinozzi Elena fu Antonio.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo e specificamente designati nell'elenco unito al presente decreto, sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Gressoney, addì 30 agosto 1951

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 settembre 1951
Atti del Governo, registro n. 42, foglio n. 82. — CARLOMAGNO

COMUNE DI CANDELA (Foggia)

Elenco dei terreni espropriati nei confronti di Antinozzi Elena fu Antonio a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e D. P. 7 febbraio 1951, n. 67

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				CORPO UNICO					
Colabella	37	10	—	Seminativo	III	37	79	06	11.337,18
Id.	—	11	—	id.	III	17	00	20	5.100,60
Id.	—	25	—	Id.	II	8	65	32	3.461,28
Id.	42	1	—	Id.	II	23	31	89	9.327,56
Id.	—	34	—	Id.	I	22	90	46	11.452,30
Id.	37	18	—	Id.	II	101	99	87	40.799,48
					Totali	211	66	80	81.478,40

I terreni sopradescritti confinano:
Nord: con la proprietà di Martinelli;
Est: con la proprietà Antinozzi e Ciampolello Vito;
Sud con i fratelli Tullio Cataldo e con la stessa Antinozzi Elena;
Ovest: con i fratelli Tullio Cataldo e Albertacci.

Indennità di espropriazione offerta L. 21.291.500,30 (ventunomilioniduecentonovantunomilacinquecento e centesimi 30), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 agosto 1951, n. 815.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Casillo Pasquale fu Francesco, in comune di Manfredonia (Foggia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;
Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230 e 21 ottobre 1950, n. 841;
In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1951, n. 67;
Udito il parere, in data 7 agosto 1951, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, la quale ha esaminato il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — per i terreni ricadenti nel comune di Manfredonia (provincia di Foggia), della superficie di Ha. 53.12.75, nei confronti di Casillo Pasquale fu Francesco;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania

— Sezione speciale per la riforma fondiaria — per i terreni ricadenti nel comune di Manfredonia (provincia di Foggia), della superficie di Ha. 53.12.75, nei confronti di Casillo Pasquale fu Francesco.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo e specificamente designati nell'elenco unito al presente decreto, sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Gressoney, addì 30 agosto 1951

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 settembre 1951
Atti del Governo, registro n. 42, foglio n. 83. — CARLOMAGNO

COMUNE DI MANFREDONIA (Foggia)

Elenco dei terreni espropriati nei confronti di Casillo Pasquale fu Francesco a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e D. P. 7 febbraio 1951, n. 67

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
CORPO UNICO									
Scrofola	133	6	—	Seminativo	II	53	12	75	15.938,25

I sopradescritti terreni confinano:

Nord ed *est*: con proprietà della Pia Fondazione Marchesa de' Piccolellis;
Sud: col comune di Orta Nova.

Indennità di espropriazione offerta L. 4.303.327,50 (quattromilionitrecentotremilatrecentoventisette e cent. 50), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 agosto 1951, n. 816.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Casillo Pasquale fu Francesco, in comune di Apricena (Foggia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230 e 21 ottobre 1950, n. 841;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1951, n. 67;

Udito il parere, in data 7 agosto 1951, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, la quale ha esaminato il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — per i terreni ricadenti nel comune di Apricena (provincia di Foggia), della superficie di Ha. 81.77.17, nei confronti di Casillo Pasquale fu Francesco;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania

— Sezione speciale per la riforma fondiaria — per i terreni ricadenti nel comune di Apricena (provincia di Foggia), della superficie di Ha. 81.77.17, nei confronti di Casillo Pasquale fu Francesco.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo e specificamente designati nell'elenco unito al presente decreto, sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Gressoney, addì 30 agosto 1951

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *settembre* 1951
Atti del Governo, registro n. 42, *foglio n.* 84. — CARLOMAGNO

COMUNE DI APRICENA (Foggia)

Elenco dei terreni espropriati nei confronti di Casillo Pasquale fu Francesco a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e D. P. 7 febbraio 1951, n. 67

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
CORPO UNICO									
Tonnoniro	34	7	—	Seminativo	III	32	02	27	10.247,26
Id.	—	12	—	Id.	III	37	97	32	12.151,42
Id.	—	10	—	Id.	III	11	77	58	3.768,28
				Totali		81	77	17	26.166,96

I sopradescritti terreni confinano:

Nord: con proprietà Sorella Carlo fu Domenico e figli, con torrente Candelaro e con proprietà della stessa ditta;

Est: con proprietà Sorella Carlo fu Domenico e figli e con torrente Tonnoniro;

Sud e ovest: con il comune di San Paolo Civitate.

Indennità di espropriazione offerta L. 6.934.244,40 (seimilioninovecentotrentaquattromiladuecentoquarantaquattro e cent. 40), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 agosto 1951, n. 817.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Casillo Pasquale fu Francesco, in comune di Foggia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230 e 21 ottobre 1950, n. 841;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1951, n. 67;

Udito il parere, in data 7 agosto 1951, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, la quale ha esaminato il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — per i terreni ricadenti nel

comune di Foggia (provincia di Foggia), della superficie di Ha. 76.17.90, nei confronti di Casillo Pasquale fu Francesco;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — per i terreni ricadenti nel comune di Foggia (provincia di Foggia), della superficie di Ha. 76.17.90, nei confronti di Casillo Pasquale fu Francesco.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo e specificamente designati nell'elenco unito al presente decreto, sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Gressoney, addì 30 agosto 1951

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *settembre* 1951
Atti del Governo, registro n. 42, *foglio n.* 85. — CARLOMAGNO

COMUNE DI FOGGIA

Elenco dei terreni espropriati nei confronti di Casillo Pasquale fu Francesco a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e D. P. 7 febbraio 1951, n. 67

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie			Reddito dominicale
						ettari	are	centiare	Lire
CORPO UNICO									
Titolo	163	11	—	Seminativo	III	42	47	45	13.167,10
Id.	—	12	—	Id.	III	1	14	38	354,58
Id.	—	4	e	Id.	II	0	00	13	0,56
Id.	—	—	f	Id.	II	32	55	94	14.000,54
					Totali	76	17	90	27.522,78

I sopradescritti terreni confinano:

Nord: con Siniscalco fratelli fu Enrico;

Est: con i comuni di Manfredonia ed Ortanova;

Sud: con proprietà del Demanio pubblico dello Stato (ramo bonifica).

Indennità di espropriazione offerta L. 7.291.139,60 (settemilioniduecentonovantunomilacentotrentanove e centesimi 60), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 agosto 1951, n. 818.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Berlingieri Giulio fu Pietro, in comune di Montalbano Jonico (Matera).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230 e 21 ottobre 1950, n. 841;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1951, n. 67;

Considerato che il sig. Berlingieri Giulio fu Pietro ha presentato istanza, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per escludere dall'esproprio i terreni ivi indicati;

Considerato che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art. 10, della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono gli estremi previsti dal citato art. 10, nel comma primo e nelle lettere *c*) e *d*) per escludere dall'esproprio i terreni indicati nell'istanza sopra menzionata,

Udito il parere, in data 7 agosto 1951, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, la quale ha esaminato il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — per i terreni ricadenti nel comune di Montalbano Jonico (provincia di Matera), della superficie di Ha. 6474.57.31, nei confronti di Berlingieri Giulio fu Pietro;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — per i terreni ricadenti nel comune di Montalbano Jonico (provincia di Matera), della superficie di Ha. 6474.57.31, nei confronti di Berlingieri Giulio fu Pietro.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo e specificamente designati nell'elenco unito al presente decreto, sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Gressoney, addì 30 agosto 1951

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 settembre 1951
Atti del Governo, registro n. 42, foglio n. 86. — CARLOMAGNO

COMUNE DI MONTALBANO JONICO (Matera)

Elenco dei terreni espropriati nei confronti di Berlingieri Giulio fu Pietro a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e D. P. 7 febbraio 1951, n. 67

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie			Reddito dominicale
						ettari	are	centiare	Lire
				1° CORPO					
Piano dei Carri	62	6	—	Seminativo	II	45	95	40	16.543,44
Id.	—	7	—	Id.	III	5	11	34	1 176.08
Falvello	—	10	—	Id.	III	29	86	36	6.868,64
Piano dei Carri	—	5	—	Id.	III	26	87	88	6.182,12
Fortaglioli	—	8	—	Id.	III	0	51	47	118,38
Falvello	—	11	—	Id.	III	1	58	40	364,32
Id.	—	16	—	Id.	III	0	66	67	153,34
Portaglioli	—	9	—	Uliveto	II	2	15	98	1.565,85
Falvello	—	12	—	Id.	II	6	20	76	4.500,51
Piano dei Carri	—	14	—	Seminativo	II	28	99	80	10.439,28

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Segue 1° CORPO					
Falvello	—	15	—	Uliveto	II	60	90	36	44.155,11
Id.	—	17	—	Id.	II	7	64	32	5.541,32
Fontanelle	66	1	—	Seminativo	II	4	03	99	1.454,36
Ragona	—	2	—	Pascolo arborato	II	23	13	38	2.313,38
Fontanelle	—	3	—	Seminativo	II	1	96	41	707,08
Id.	—	5	—	Id.	II	9	35	62	3.368,23
Ragona	—	6	—	Pascolo cespugliato	II	23	78	90	1.546,28
Le Frontiere	—	9	—	Id.	I	11	09	00	998,10
Fortaglioli	—	11	—	Seminativo arborato	II	13	80	31	5.797,30
Id.	—	13	—	Id.	II	0	89	92	377,67
Id.	—	15	—	Seminativo	III	16	46	40	3.786,72
Piano dei Cerri	—	10	—	Seminativo arborato	II	47	46	00	19.933,20
Id.	—	18	—	Seminativo	II	22	56	60	8.123,76
Id.	—	12	—	Seminativo arborato	II	28	14	75	11.821,95
Fortaglioli	—	16	—	Pascolo arborato	I	5	48	80	878,08
Id.	—	19	—	Seminativo arborato	II	8	30	40	3.487,68
Id.	66	17	—	Pascolo cespugliato	II	7	18	40	466,96
Id.	—	20	—	Seminativo arborato	II	11	14	40	4.680,48
Mangaragona	—	4	—	Id.	II	13	73	08	5.766,94
Le Frontiere	—	7	—	Id.	II	12	16	10	5.107,62
Id.	—	21	—	Seminativo	II	8	93	22	3.215,59
Matine Lacronico	67	1	—	Pascolo cespugliato	II	11	15	42	725,02
Id.	—	2	—	Seminativo	II	2	82	50	1.017 —
Id.	—	3	—	Id.	III	0	08	48	19,50
Terzo Cavone	—	6	—	Id.	II	3	67	31	1.322,32
Id.	—	8	—	Fabbricato rurale	—	4	45	80	—
Id.	—	10	—	Seminativo	II	0	02	32	8,35
Id.	—	13	—	Fabbricato rurale	—	0	78	94	—
Terzo Marzocco	—	18	—	Id.	—	2	79	45	—
Id.	—	19	—	Seminativo	II	0	24	36	87,70
Fontanelle	—	20	—	Id.	III	3	85	10	885,73
Terzo Marzocco	—	22	—	Id.	II	0	07	87	23,33
Id.	—	23	—	Id.	III	15	38	62	3.538,83
Id.	—	24	—	Id.	III	10	31	90	2.373,37
Id.	—	25	—	Pascolo	III	6	21	18	248,47
Id.	—	28	—	Id	III	1	03	04	41,22
Latronico	—	31	—	Id.	III	0	07	05	2,82
Id.	—	12	—	Id.	II	8	89	34	533,60
Id.	—	32	—	Id.	II	0	63	30	37,98
Terzo Marzocco	—	34	—	Seminativo	III	2	01	60	463,68
Matina	—	5	—	Id.	II	72	64	00	26.150,40
Terzo Cavone	—	7	—	Pascolo	III	14	24	90	569,96
Id.	—	35	—	Id	III	3	38	40	135.36
Id.	—	11	—	Uliveto	II	39	27	66	28.475,53
Id.	—	14	—	Fabbricato rurale	—	0	50	10	—
Terzo Marzocco	—	17	—	Uliveto	II	8	16	88	5.922,38
Reggio-Taranto	—	27	—	Seminativo	III	29	33	07	6.746,06
Id.	—	37	—	Id.	III	19	38	77	4.459,17
Matina	—	29	—	Id.	II	9	13	30	3.287,88
Id.	67	38	—	Id.	II	17	41	40	6.269,04
Id.	—	30	—	Id.	II	25	17	00	9.061,20
Id.	—	39	—	Seminativo arborato	II	6	81	40	2.861,88
Terzo Marzocco	—	33	—	Uliveto	II	9	26	45	6.716,76
Terzo Cavone	68	3	—	Pascolo cespugliato	III	11	12	32	444,93
Id.	—	1	—	Id.	II	3	34	37	217,34
Id.	—	6	—	Seminativo	I	1	35	20	594,88
Terzo Caracciolo	—	2	—	Id.	I	231	98	47	102.073,27
Id.	—	4	—	Id	II	136	64	32	49.191,55
Id.	—	7	—	Id.	II	1	11	20	400,32
Id.	—	5	—	Pascolo	II	0	09	53	5,72
Id.	—	8	—	Id	II	0	03	33	2 —
Id.	69	3	—	Seminativo	II	2	77	16	997,78
Id.	—	2	—	Id.	II	116	93	57	42.096,85
Id.	—	9	—	Id.	II	13	56	80	4.884,48
Id.	—	10	—	Id.	II	2	44	80	881,28
Id.	—	4	—	Pascolo	I	12	73	76	1 146,38
Id.	—	11	—	Id.	I	2	26	96	204,26
Lepelese	—	5	—	Pascolo cespugliato	IV	134	04	42	3.217,06
Id.	—	12	—	Id.	IV	1	61	60	38,78
Id.	—	8	—	Id	II	16	70	16	1.085,60
Terzo Marzocco	70	1	—	Seminativo	III	1	26	70	291,41
Id.	—	17	—	Id.	III	0	70	55	162,26
Id.	—	18	—	Id.	III	0	93	05	214,01

Segue 1° CORPO

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie ettari	are	centiare	Reddito dominicale Lire
Marzocco	—	2	—	Seminativo	II	39	83	35	14.340,06
Id.	—	19	—	Id.	II	0	64	00	230,40
Id.	—	3	—	Id.	II	43	51	83	15.666,59
Id.	—	20	—	Id.	II	33	14	72	11.932,99
Id.	—	21	—	Id.	II	0	48	00	172,80
Lepelose	—	4	—	Pascolo cespugliato	IV	63	10	57	1.514,54
Marzocco	—	7	—	Seminativo	II	4	57	53	1.647,11
Id.	—	22	—	Id.	II	0	96	80	348,48
Terzo Marzocco	—	8	—	Id.	III	13	24	76	3.046,95
Lepelose	70	9	—	Id.	IV	6	37	87	829,23
Id.	—	23	—	Id.	IV	0	43	20	56,16
Torre Scanzano	—	10	—	Pascolo cespugliato	II	2	37	14	154,14
Id.	—	24	—	Id.	II	1	49	37	97,09
Id.	—	11	—	Id.	IV	11	87	46	284,99
Id.	—	25	—	Id.	IV	0	94	40	22,66
Id.	—	26	—	Id.	IV	0	24	32	5,84
Id.	—	12	—	Id.	II	1	89	15	122,95
Id.	—	27	—	Id.	II	1	29	83	84,39
Id.	—	28	—	Id.	II	0	65	60	42,64
Id.	—	29	—	Id.	II	0	64	00	41,60
Id.	—	13	—	Seminativo	II	20	94	82	7.541,35
Id.	—	30	—	Id.	II	0	38	40	138,24
Marzocco	—	16	—	Id.	III	29	12	67	6.699,14
Id.	—	31	—	Id.	III	6	70	74	1.542,70
Id.	71	1	—	Id.	I	99	85	75	43.937,30
Id.	—	2	—	Id.	II	194	21	10	69.915,96
Id.	—	3	—	Id.	II	71	64	15	25.790,94
				Totali		2157	61	13	707.787,71

I terreni sopradescritti confinano

Nord: col comune di Pisticci e fiume Cavone;

Ovest: con l'olivastreto di Scanzano, proprietà Carlo Faraldo e parte della proprietà Federici;

Sud: con la proprietà Federici;

Est: con proprietà dello stesso.

La proprietà è attraversata da nord a sud dalla strada comunale Pisticci-Scanzano; da sud ad est dalla ferrovia Reggio Calabria-Taranto e dalla strada jonica n. 106.

2° CORPO

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie ettari	are	centiare	Reddito dominicale Lire
Salicara	75	9	—	Seminativo	III	90	66	94	20.853,96
Id.	—	10	—	Pascolo cespugliato	IV	22	51	14	540,27
Id.	—	30	—	Id.	IV	6	85	38	164,49
Id.	—	11	—	Seminativo	II	71	43	64	25.717,10
Id.	—	31	—	Id.	II	0	34	40	123,84
Id.	—	32	—	Id.	II	0	43	20	155,52
Id.	75	33	—	Id	II	0	02	40	8,64
				Totali		192	27	10	47.563,82

I terreni sopradescritti confinano:

Nord, est ed *ovest* con la proprietà S.A.I.M.;

Sud col fiume Agri e la particella 14 del foglio 75 pure di proprietà della S.A.I.M.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				3° CORPO					
Lago del Prete	77	24	—	Pascolo cespugliato	II	3	93	24	255,60
Torre Mozza	—	4	—	Fabbricato rurale	—	0	32	53	—
Pezza Puledra	—	1	—	Seminativo	I	118	83	16	52.285,90
Id.	—	15	—	Id.	I	11	99	58	5.278,15
Id.	—	16	—	Id.	I	1	45	57	640,51
Id.	—	17	—	Id.	I	0	41	60	183,04
Lago del Prete	—	3	—	Pascolo cespugliato	II	19	17	71	1.246,51
Id.	—	18	—	Id.	II	3	16	59	205,78
Id.	—	19	—	Id.	II	2	05	46	133,55
Id.	—	20	—	Id.	II	2	43	00	157,95
Torre Mozza	—	5	—	Id	II	54	80	05	3.562,03
Id.	—	21	—	Id.	II	11	21	73	729,15
Id.	—	22	—	Id.	II	20	03	80	1.302,47
Lago del Prete	—	7	—	Id.	IV	118	62	80	2.847,07
Id.	—	14	—	Seminativo	II	40	66	80	14.640,48
Id.	—	25	—	Id.	II	9	88	28	3.557,81
Torre Mozza	78	8	—	Fabbricato rurale	—	0	21	26	—
Pezza Taverna	—	14	—	Seminativo	I	3	23	20	1.422,08
Id.	—	1	—	Id.	I	59	04	51	25.979,84
Criminale sottano	—	6	—	Id.	I	162	63	42	71.559,05
Girolamo	—	7	—	Pascolo cespugliato	II	40	38	74	2.625,18
Id.	—	22	—	Id.	II	23	06	16	1.499 —
Id.	—	23	—	Id.	II	12	39	04	805,38
Id.	—	4	—	Id.	II	1	10	06	71,54
Id.	—	9	—	Id.	IV	26	31	50	613,56
Criminale sottano	—	10	—	Seminativo	II	39	29	60	14.146,56
Magazzino	91	2	—	Fabbricato rurale	—	0	16	23	—
Orto dei Musci	—	3	—	Pascolo cespugliato	II	17	82	70	1 158,75
Pelose	—	4	—	Pascolo	I	9	89	40	890,46
Id.	—	5	—	Pascolo cespugliato	IV	96	99	00	2.327,76
Magazzino	—	1	—	Seminativo	II	78	83	78	28.381,61
Id.	—	10	—	Id.	II	54	58	22	19.649,59
Inchiancata	92	2	—	Pascolo	I	1	57	24	141,52
Id.	—	1	—	Seminativo	II	51	67	50	18.603 —
Id.	—	10	—	Id.	II	0	67	20	241,92
Triangolo dell'Indrovera	—	4	—	Pascolo cespugliato	II	3	57	30	232,24
Id.	—	12	—	Id.	II	0	25	10	16,31
Orto dei Musci	—	6	—	Id.	II	44	44	80	2.889,12
Id.	—	14	—	Id.	II	1	93	10	125,51
Foce del Concio	—	7	—	Pascolo	IV	68	74	50	1.649,88
Annicchio	—	3	—	Seminativo	II	33	53	71	12.073,36
Id.	—	11	—	Id.	II	0	97	07	349,45
Giumenteria	93	5	—	Fabbricato rurale	—	0	55	85	—
Terra Nera	88	10	—	Id.	—	0	04	80	—
Policòro	—	2	—	Pascolo cespugliato	I	40	61	42	3.655,28
Inconcio	—	1	—	Pascolo	I	1	13	20	101,88
Sant'Anna	87	1	—	Uliveto	II	21	71	64	15.744,39
Id.	—	2	—	Seminativo	III	52	53	04	12.081,99
Porcareccia	—	3	—	Id.	III	10	91	46	2.510,36
Id.	—	4	—	Fabbricato rurale	—	0	27	55	—
La Petrulla	—	5	—	Id.	—	0	04	88	—
Id.	—	6	—	Seminativo	II	20	36	40	7.331,04
Bosco Soprano	—	8	—	Pascolo	I	6	28	73	565,86
Bufalara	—	10	—	Seminativo	II	1	22	11	439,60
Il Concio	—	12	—	Pascolo	I	4	27	11	384,40
Bosco Soprano	85	1	—	Pascolo cespugliato	II	13	41	90	872,25
Giunchitiello	—	4	—	Pascolo	I	42	34	35	3.810,91
Bufalara	—	5	—	Seminativo	II	0	14	40	51,84
Capo di Stalla	—	2	—	Id.	II	58	80	34	21.169,22
Acina Pura	84	1	—	Id.	III	0	93	00	213,90
Id.	—	2	—	Pascolo	II	18	35	60	1.101,36
Id.	—	3	—	Uliveto	III	79	98	90	39.994,50
Id.	—	4	—	Seminativo	III	2	29	55	527,96
Id.	—	5	—	Fabbricato rurale	—	0	95	25	—
Bosco Soprano	—	8	—	Pascolo	I	2	03	53	183,18
Acina Pura	—	6	—	Pascolo cespugliato	II	71	27	30	4.632,74
Id.	—	7	—	Seminativo	II	9	91	80	3.570,48
Il Varco	80	1	—	Pascolo	IV	1	37	28	32,95
Rivolta di Policoro	—	6	—	Seminativo	II	36	28	00	13.060,80
Id.	—	7	—	Id.	II	43	96	58	15.827,69
Masseria Cargili	—	8	—	Fabbricato rurale	—	0	07	64	—
Pezza del Casone	—	10	—	Seminativo	II	55	02	68	19.809,65
Masseria Bonelli	—	11	—	Pascolo cespugliato	II	3	38	12	219,78

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				Segue 3° CORPO					
Masseria Bonelli	—	12	—	Seminativo	II	2	98	70	1.075,32
Olivastreto	—	13	—	Uliveto	III	27	11	20	13.556 —
Giumenteria	—	14	—	Fabbricato rurale	—	0	11	84	—
Circhiareto	—	15	—	Seminativo	III	71	52	77	16.451,37
Vaccareccio	—	16	—	Fabbricato rurale	—	0	18	60	—
Circhiareto	—	17	—	Pascolo cespugliato	II	10	69	20	694,98
Id.	—	18	—	Seminativo	II	6	72	60	2.421,36
Id.	—	19	—	Seminativo arborato	II	26	53	36	11 144,10
Pezza del Casone	—	20	—	Pascolo cespugliato	II	23	97	14	1.558,14
Id.	—	21	—	Seminativo	III	21	24	80	4.887,04
Circhiareto	81	1	—	Seminativo arborato	II	25	22	26	10.593,49
Id.	—	2	—	Seminativo	II	5	12	20	1.843,92
Id.	—	3	—	Pascolo cespugliato	II	25	45	68	1.654,69
Id.	—	4	—	Seminativo	II	1	40	12	504,43
Schippa Padula	—	6	—	Id.	III	27	12	94	6.239,76
Id.	—	7	—	Pascolo	II	1	27	13	76,28
Id.	—	9	—	Seminativo	II	61	23	87	22.045,93
Id.	—	5	—	Uliveto	I	176	32	36	158.691,24
Id.	—	8	—	Id.	I	39	39	54	35.455,86
Valle Gravina	83	1	—	Seminativo arborato	I	149	56	12	74.780,60
Carcari	—	2	—	Uliveto	II	24	42	80	17.710,30
Convento Vecchio	—	3	—	Seminativo	II	0	56	79	204,44
Id.	—	4	—	Fabbricato rurale	—	0	05	94	—
Id.	—	5	—	Pascolo	I	0	89	16	80,24
Id.	—	6	—	Uliveto	II	31	38	60	22.754,85
Petrulla	—	8	—	Pascolo cespugliato	II	79	93	50	5.195,77
Id.	—	9	—	Fabbricato rurale	—	0	01	96	—
Id.	—	10	—	Id.	—	0	05	60	—
Schippa Padula	—	12	—	Seminativo	II	15	43	40	5.556,24
Id.	—	13	—	Fabbricato rurale	—	0	27	83	—
Id.	—	14	—	Uliveto	III	10	60	00	5.300,—
Id.	—	11	—	Seminativo arborato	I	73	83	05	36.915,25
Id.	—	15	—	Seminativo	II	32	00	75	11.522,70
Acina Pura	—	7	—	Id.	II	6	02	20	2.167,92
Paolo Gioacchino	82	1	—	Fabbricato rurale	—	0	71	42	—
Matine di Caserte	—	2	—	Seminativo	III	59	54	22	13.694,71
Tarantuono	—	5	—	Id.	II	142	18	27	51.185,77
Uliveto di mezzo	—	6	—	Uliveto	II	78	07	00	56.600,75
Policoro	—	4	—	Fabbricato rurale	—	1	14	82	—
Casette	—	3	—	[illegible]minativo	II	18	43	40	6.636,24
Terrazzone	79	17	—	Id.	II	156	96	39	56.507 —
Criminale	—	20	—	Id.	II	30	16	00	10.857,60
Costa di Faraone	—	21	—	Pascolo cespugliato	III	11	23	88	449,55
La Scrofa	—	18	—	Uliveto	I	28	66	52	25.798,68
Id.	—	54	—	Id	I	5	52	00	4.968 —
Policoro	—	39	—	Id.	II	6	25	30	4.533,43
Id.	—	55	—	Id.	II	3	71	20	2.691,20
Id.	—	40	—	Seminativo	III	60	83	10	13.991,13
Id.	—	56	—	Id.	III	0	21	70	49,91
Id.	89	1	—	Id.	I	3	71	68	1.635,39
Parchitello	—	2	—	Fabbricato rurale	—	11	17	01	—
Id.	—	3	—	Agrumeto	I	0	17	98	683,24
Policoro	89	5	—	Frutteto	I	0	16	80	285,60
Id.	—	26	—	Id.	I	0	10	46	177,82
Posta Nuova	—	6	—	Pascolo	I	6	86	06	617,45
Id.	—	7	—	Pascolo cespugliato	I	13	78	18	1.240,36
Id.	—	8	—	Fabbricato rurale	—	1	75	40	—
Id.	—	9	—	Pascolo	I	1	23	48	111,14
Porcilotti	—	11	—	Fabbricato rurale	—	0	15	40	—
Id.	—	13	—	Uliveto	I	72	05	54	64.649,86
Catalano	—	15	—	Seminativo	III	75	96	40	17.471,72
Id.	—	16	—	Agrumeto	II	1	30	54	3.524,58
Id.	—	17	—	Fabbricato rurale	—	0	12	04	—
Giardino	—	18	—	Agrumeto	I	4	92	40	18.711,20
Policoro	—	12	—	Seminativo	II	48	04	93	17.297,75
Id.	—	25	—	Id.	I	0	19	71	86,73
Id.	—	27	—	Id.	II	14	25	60	5.132,15
Id.	—	19	—	Fabbricato rurale	—	0	14	91	—
Id.	—	20	—	Seminativo	II	13	14	20	4.731,12
Carchitelli	—	21	—	Id.	II	8	49	30	3.057,48
Id.	—	30	—	Id.	II	7	76	00	2.793,60
Id.	—	29	—	Id.	II	13	22	60	4.761,36
Pezza Cesina	90	7	—	Id.	II	53	11	20	19.120,32

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	cent'are	REDDITO DOMINICALE Lire
				Segue 3° CORPO					
Policoro	—	1	—	Seminativo	I	101	86	92	44.822,45
Id.	—	8	—	Id.	I	1	77	14	735,41
Inchiancata	—	2	—	Id.	II	184	70	68	66.494,45
Id.	—	9	—	Id.	II	1	04	00	374,40
Pezza Annicchio	—	3	—	Id.	II	43	41	05	15.627,78
Id.	—	10	—	Id.	II	4	74	55	1.708,38
				Totali		4.124	69	08	1.477.247,61

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con il fiume Agri e con la residua proprietà dello stesso Berlingieri;
Ovest: con l'Azienda Pane e Vino, sita in comune di Tursi dello stesso proprietario;
Sud: con la fascia boschiva del Sinni e dello stesso proprietario;
Est: con la fascia Dunosa e sabbia marina (Mare Jonio), dello stesso proprietario.

N.B. — Il corpo è intersecato nel senso nord-sud dalla ferrovia Taranto-Reggio Calabria e dalla litoranea Jonica Taranto-Reggio Calabria; nel senso ovest-est dalla strada comunale Montalbano-Policoro e dalla strada provinciale Tursi-Policoro.

In tale corpo sono intercluse le particelle 22, 23, 24, 28, 29, 30, 31; 32, 33, 34, 35, 36 e 3 del foglio 79, la particella 7 del foglio 82, particelle 14 e 10 del foglio 89, appartenente allo stesso Berlingieri e delle quali non si chiede l'esproprio. Altre particelle intercluse foglio 82, particella 7; foglio 89, particelle 14 e 210.

Indennità di espropriazione offerta è: di L. 199.405.572,40 (centonovantanovemilioniquattrocentocinquemilacinquecentosettantadue e cent. 40) per il 1° corpo; di L. 13.683.536 (tredicimilioniseicentottantatremilacinquecentotrentasei) per il 2° corpo; di L. 417.863.318 (quattrocentodiciassettemilioniottocentosessantatremilatrecentodiciotto) per il 3° corpo, salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della 21 ottobre 1950, n. 841.

RIEPILOGO GENERALE

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Indennità offerta Lire
1° Corpo	2.157	61	13	707.787,71
2° Corpo	192	27	10	47.563,82
3° Corpo	4.124	69	08	1.477.247,61
In complesso	6.474	57	31	2.232.599,14

L'indennità di espropriazione totale offerta è di L. 630.952.426,40 (seicentotrentamilioninovecentocinquantaduemilaquattrocentoventisei e cent. 40), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 agosto 1951, n. **819.**

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Albertacci Teodoro di Germano, in comune di Candela (Foggia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230 e 21 ottobre 1950, n. 841;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1951, n. 67,

Considerato che il sig. Albertacci Teodoro di Germano ha presentato istanza, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per escludere dall'esproprio i terreni ivi indicati,

Considerato che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste,

non ricorrono gli estremi previsti dal citato art. 10, nel comma primo e nelle lettere *c*) e *d*) per escludere dall'esproprio i terreni indicati nell'istanza sopra menzionata;

Udito il parere, in data 7 agosto 1951, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, la quale ha esaminato il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — per i terreni ricadenti nel comune di Candela (provincia di Foggia), della superficie di Ha. 103.71.52, nei confronti di Albertacci Teodoro di Germano:

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — per i terreni ricadenti nel comune di Candela (provincia di Foggia), della superficie di Ha. 103.71.52, nei confronti di Albertacci Teodoro di Germano.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo e specificamente designati nell'elenco unito al presente decreto, sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Gressoney, addì 30 agosto 1951

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *settembre* 1951
Atti del Governo, registro n. 42, *foglio n.* 87. — CARLOMAGNO

COMUNE DI CANDELA (Foggia)

Elenco dei terreni espropriati nei confronti di Albertacci Teodoro di Germano a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e D. P. 7 febbraio 1951, n. 67

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				1° CORPO					
Casalpiano	36	88	—	Seminativo	III	6	23	86	1.871,58
Id.	—	112	—	Id.	III	1	25	96	377,88
Id.	—	117	—	Id.	III	5	09	12	1.527,36
				Totali		12	58	94	3.776,82

I sopradescritti terreni confinano:
Nord: col rio Salso;
Est: con Martinelli Vincenzo;
Sud: con la strada comunale Canestrello;
Ovest con fratelli Tullo.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				2° CORPO					
Brola	18	53	—	Seminativo	II	5	24	59	2.098,36
Id.	—	58	—	Id	III	1	69	45	508,35
Casalpiano	—	98	—	Id	III	4	06	46	1.219,41
Id.	—	56	—	Id.	III	5	01	10	1.503,30
				Totali		16	01	61	5.329,42

I sopradescritti terreni confinano
Nord: con piccoli proprietari;
Est: con piccoli proprietari;
Sud: con la strada comunale sotto le Fornaci Croce;
Ovest: con piccoli proprietari.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				3° CORPO					
Casalpiano	45	6	—	Seminativo	II	11	31	94	4.527,76
Id.	—	10	—	Id.	II	14	02	23	5.608,92
Id.	—	11	—	Id.	II	12	89	59	5.158,36
Id.	—	15	—	Id.	IV	4	07	38	733,28
Id.	—	21	—	Id.	III	32	79	83	9.839,49
				Totali		75	10	97	25.867,81

I sopradescritti terreni confinano:
Nord: con la strada comunale Canestrelle e proprietà Tasca;
Est: con il comune di Ascoli Satriano;
Sud: con Ciampolillo;
Ovest: con Ciampolillo.

L'indennità di espropriazione offerta è: di L. 1.019.741,40 (unmilionediciannovemilasettecentoquarantuno e cent. 40) per il 1° corpo; L. 1.417.959,80 (un milionequattrocentodiciassettemilanovecentocinquantanove e cent. 80) per il 2° corpo; L. 6.838.691,10 (unmilioneottocentotrentottomilaseicentonovantuno e cent. 10) per il 3° corpo; salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

RIEPILOGO GENERALE

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Indennità offerta Lire
1° Corpo	12	58	94	3.776,82
2° Corpo	16	01	61	5.329,42
3° Corpo	75	10	97	25.867,81
In complesso	103	71	52	34.974,05

Indennità totale di espropriazione offerta L. 9.276.392,30 (novemilioniduecentosettantaseimilatrecentonovantadue e cent. 30), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 agosto 1951, n. 820.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Ciampolillo Vito fu Decio, in comune di Candela (Foggia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230 e 21 ottobre 1950, n. 841;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1951, n. 67;

Considerato che il sig. Ciampolillo Vito fu Decio ha presentato istanza, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per escludere dall'esproprio i terreni ivi indicati,

Considerato che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono gli estremi previsti dal citato art. 10, nel comma primo e nelle lettere *c*) e *d*) per escludere dall'esproprio i terreni indicati nell'istanza sopra menzionata;

Udito il parere, in data 7 agosto 1951, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, la quale ha esaminato il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per

la riforma fondiaria — per i terreni ricadenti nel comune di Candela (provincia di Foggia), della superficie di Ha. 129.56.25, nei confronti di Ciampolillo Vito fu Decio;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — per i terreni ricadenti nel comune di Candela (provincia di Foggia), della superficie di Ha. 129.56.25, nei confronti di Ciampolillo fu Decio.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo e specificamente designati nell'elenco unito al presente decreto, sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Gressoney, addì 30 agosto 1951

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *settembre* 1951
Atti del Governo, registro n. 42, *foglio n.* 88. — CARLOMAGNO

COMUNE DI CANDELA (Foggia)

Elenco dei terreni espropriati nei confronti di Ciampolillo Vito fu Decio
a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e D. P. 7 febbraio 1951, n. 67

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie			Reddito dominicale
						ettari	are	centiare	Lire
				1° CORPO					
Canestrelle	44	5	—	Seminativo	I	22	49	16	11.245,77
Id.	—	6	—	Id.	I	1	55	01	775,05
				Totali		24	04	17	12.020,82

I sopradescritti terreni confinano:
Nord e *sud*: con proprietà di Tasca Francesco;
Est: con lo stesso Ciampolillo Vito;
Ovest: con proprietà Antinozzi Emilio.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie			Reddito dominicale
						ettari	are	centiare	Lire
				2° CORPO					
Canestrelle	45	9	—	Seminativo	II	105	52	08	42.208,32

I sopradescritti terreni confinano:
Nord: con la strada comunale Camerella;
Est: con proprietà Tasca e Albertacci;
Sud· con lo stesso Ciampolillo Vito;
Ovest: con proprietà di Ciampolillo Luisa.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 3.065.309,10 (tremilionisessantacinquemilatrecentonove e centesimi 10) per il 1° corpo; di L. 10.974.163,20 (diecimilioninovecentosettantaquattromilacentosessantatre e cent. 20) per il 2° corpo, salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

RIEPILOGO GENERALE

	Superficie espropriata			Indennità offerta
	ettari	are	cent.	Lire
1° Corpo	24	04	17	12.020,82
2° Corpo	105	52	08	42.208,32
In complesso	129	56	25	54.229,14

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 14.039.472,30 (quattordicimilionitrentanovemilaquattrocentosettantadue e cent. 30), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
30 agosto 1951, n. 821.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Moscatelli Elisa fu Nicola, in comune di Apricena (Foggia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;
Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230 e 21 ottobre 1950, n. 841;
In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1951, n. 67;
Udito il parere, in data 7 agosto 1951, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, la quale ha esaminato il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — per i terreni ricadenti nel comune di Apricena (provincia di Foggia), della superficie di Ha. 132.25.44, nei confronti di Moscatelli Elisa fu Nicola;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — per i terreni ricadenti nel comune di Apricena (provincia di Foggia), della superficie di Ha. 132.25.44, nei confronti di Moscatelli Elisa fu Nicola.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo e specificamente designati nell'elenco unito al presente decreto, sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Gressoney, addì 30 agosto 1951

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 settembre 1951
Atti del Governo, registro n. 42, foglio n. 89. — CARLOMAGNO

COMUNE DI APRICENA (Foggia)

Elenco dei terreni espropriati nei confronti di Moscatelli Elisa fu Nicola a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e D. P. 7 febbraio 1951, n. 67

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie ettari	are	centiare	Reddito Dominicale Lire
				1° CORPO					
Foresta	82	1	—	Seminativo	III	0	10	63	34,02
Id.	—	2	—	Pascolo	II	0	40	26	62,40
Id.	—	3	—	Id.	II	0	29	95	46,42
Id.	—	4	—	Id.	II	0	97	18	150,63
Id.	—	5	—	Fabbricato rurale	—	0	01	13	—
Id.	—	6	—	Id.	—	0	05	91	—
Id.	—	7	—	Pascolo	III	1	10	05	71,53
Id.	—	8	—	Id.	II	2	44	88	379,56
Id.	—	9	—	Id.	II	0	32	44	50,28
Id.	—	10	—	Seminativo	II	11	64	02	5.005,29
Id.	—	11	—	Pascolo	II	0	12	19	18,89
Id.	—	12	—	Seminativo	III	69	91	50	22.372,80
Id.	—	13	—	Id.	III	21	39	90	6.847,68
Id.	—	14	—	Pascolo	III	0	20	21	13,14
Id.	—	15	—	Id.	III	1	76	16	114,50
Id.	—	16	—	Seminativo	III	0	72	30	231,36
Id.	—	17	—	Fabbricato rurale	—	0	11	93	—
Id.	—	18	—	Id.	—	0	01	59	—
Id.	—	19	—	Id.	—	0	01	29	—
Id.	—	21	—	Seminativo	I	0	05	89	35,34
Id.	—	22	—	Seminativo arborato	II	3	63	05	3.085,93
Id.	—	23	—	Incolto sterile	—	0	31	39	—
Id.	—	29	—	Fabbricato rurale	—	0	01	25	—
Id.	—	30	—	Seminativo	II	2	32	82	1.001,13
				Totali		117	97	92	39.520,90

I sopradescritti terreni confinano:

Nord: col torrente Valle di Fano;
Est: con comune di San Marco in Lamis;
Ovest: con parte della proprietà di Piccirella Antonietta e sorelle fu Francesco Paolo.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie ettari	are	centiare	Reddito Dominicale Lire
				2° CORPO					
Centola	75	5	—	Seminativo	III	13	31	06	4.262,59
Id.	—	30	—	Pascolo	II	0	86	16	133,55
Id.	—	36	—	Fabbricato rurale	—	0	1	67	—
Id.	—	37	—	Pascolo	III	0	7	63	4,96
				Totali		14	27	52	4.401,10

I sopradescritti terreni confinano:

Nord: con proprietà della stessa;
Est: con strada comunale di San Marco in Lamis;
Sud: con strada comunale di San Marco in Lamis.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 10.429.042,75 (diecimilioniquattrocentoventinovemilaquarantadue e cent. 75) per il 1° corpo; L. 1.164.213,85 (unmilionecentosessantaquattromiladuecentotredici e cent. 85) per il 2° corpo, salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

RIEPILOGO GENERALE

	Superficie espropriata			Indennità offerta
	ettari	are	cent.	Lire
1° Corpo	117	97	92	39.520,90
2° Corpo	14	27	52	4.401,10
In complesso	132	25	44	43.922 —

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 11.593.256,60 (undicimilionicinquecentonovantatremiladuecentocinquantasei e cent. 60), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 agosto 1951, n. 822.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Lacava Maria fu Pietro, in comune di Montalbano Jonico (Matera).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230 e 21 ottobre 1950, n. 841;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1951, n. 67;

Considerato che la sig. La Cava Maria fu Pietro ha presentato istanza, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per escludere dall'esproprio i terreni ivi indicati;

Considerato che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono gli estremi previsti dal citato art. 10, nel comma primo e nelle lettere *c*) e *d*) per escludere dall'esproprio i terreni indicati nell'istanza sopra menzionata;

Udito il parere, in data 7 agosto 1951, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, la quale ha esaminato il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — per i terreni ricadenti nel comune di Montalbano Jonico (provincia di Matera), della superficie di Ha. 369.53.51, nei confronti di Lacava Maria fu Pietro;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — per i terreni ricadenti nel comune di Montalbano Jonico (provincia di Matera), della superficie di Ha. 369.53.51, nei confronti di Lacava Maria fu Pietro.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo e specificamente designati nell'elenco unito al presente decreto, sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Gressoney, addì 30 agosto 1951

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli:* ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *settembre* 1951
Atti del Governo, registro n. 42, *foglio n.* 90. — CARLOMAGNO

COMUNE DI MONTALBANO JONICO (Matera)

Elenco dei terreni espropriati nei confronti di Lacava Maria fu Pietro a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e D. P. 7 febbraio 1951, n. 67

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				CORPO UNICO					
Summulco	55	1	—	Seminativo	IV	27	11	32	3.524,72
Papacionna	—	8	—	Id.	III	18	27	10	4.002,33
Id.	—	9	—	Id.	III	37	60	20	8.648,46
Summulco	—	11	—	Id.	III	48	22	96	11.092,81
Perazzito	—	12	—	Id.	III	29	04	70	6.680,81
Id.	—	20	—	Id.	IV	10	43	73	1.356,85
Corte Masseria Bruno	—	21	—	Id.	III	17	35	62	3.991,93
Masseria Rocco	—	22	—	Fabbricato rurale	—	0	43	63	—
Id.	—	23	—	Seminativo arborato	II	0	06	75	28,35
Parazzito	—	24	—	Seminativo	III	1	95	18	451,21
Id.	—	25	—	Id.	IV	12	59	20	1.636,95
Summulco	—	2	—	Id.	III	15	11	50	3.476,45
Corte Masseria Bruno	—	29	—	Pascolo cespugliato	III	25	87	50	1.035 —
Id.	55	30	—	Seminativo	IV	6	60	08	858,10
Id.	—	31	—	Id.	IV	1	16	80	151,84
Id.	—	32	—	Pascolo cespugliato	III	17	43	61	697,44
Summulco	—	10	—	Seminativo	III	1	80	80	415,84
Corte Masseria Bruno	—	19	—	Id	III	7	18	88	1.653,42
Id.	—	33	—	Pascolo cespugliato	II	9	95	89	647,33
Id.	—	34	—	Seminativo	III	54	38	60	12.508,78
Id	—	36	—	Pascolo cespugliato	II	25	64	60	1.666,99
Papacionna	—	7	—	Seminativo arborato	III	1	24	86	287,18
				Totali		369	53	51	65.012,79

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: col fosso Ferrarulo;

Ovest e *sud-ovest*: col fosso della Valle e Quote di Summulco;

Sud e *sud-est*: con proprietà della stessa Lacava Maria.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 19.482.145,25 (diciannovemilioniquatrocentottantaduemilacentoquarantacinque e cent. 25), salvo determinazione definitiva a norma dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 agosto 1951, n. 823.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Giovinazzi Ida fu Nicola, in comune di Castellaneta (Taranto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230 e 21 ottobre 1950, n. 841;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1951, n. 67,

Udito il parere, in data 7 agosto 1951, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, la quale ha esaminato il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — per i terreni ricadenti nel comune di Castellaneta (provincia di Taranto), della superficie di Ha. 176.24.42, nei confronti di Giovinazzi Ida fu Nicola;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazionè compilato dall'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania

— Sezione speciale per la riforma fondiaria — per i terreni ricadenti nel comune di Castellaneta (provincia di Taranto), della superficie di Ha. 176.24.42, nei confronti di Giovinazzi Ida fu Nicola.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo e specificamente designati nell'elenco unito al presente decreto, sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Gressoney, addì 30 agosto 1951

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 settembre 1951
Atti del Governo, registro n. 42, foglio n. 91. — CARLOMAGNO

COMUNE DI CASTELLANETA (Taranto)

Elenco dei terreni espropriati nei confronti di Giovinazzi Ida fu Nicola a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e D. P. 7 febbraio 1951, n. 67

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				1° CORPO					
Orsonese	114	3	a	Seminativo	III	15	52	25	3.570,18
Corabello	120	1	a	Mandorleto	II	47	25	50	29.534,37
Id.	—	2	b	Fabbricato rurale	—	0	09	60	—
Id.	—	3	—	Id.	—	0	01	72	—
Id.	—	4	a	Pascolo	I	5	10	60	510,60
				Totali		67	99	67	33.615,15

I terreni sopradescritti confinano:
Nord: con proprietà Giovinazzi Raffaele fu Nicola;
Est: con proprietà Giovinazzi Raffaele fu Nicola;
Ovest: con proprietà Ostuni Adriano fu Saverio;
Sud: con proprietà Giovinazzi Maria fu Nicola.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				2° CORPO					
Terrone	121	8	—	Seminativo	III	14	44	00	3.321,20
Id.	—	10	—	Pascolo	II	0	43	30	30,31
Id.	—	13	—	Seminativo	IV	11	07	20	1.494,72
Paranello	122	1	—	Id.	IV	52	66	88	7.110,20
Cicciariello	—	4	—	Fabbricato rurale	—	0	10	04	—
Id.	—	5	—	Pascolo	II	1	88	07	131,65
Id.	—	6	—	Id.	I	27	65	26	2.765,26
				Totali		108	24	75	14.853,34

I terreni sopradescritti confinano:
Nord ed *est*: con proprietà Giovinazzi Maria fu Nicola;
Ovest: con proprietà Giovinazzi Costanza, Rosa e Antonia;
Sud: con proprietà della stessa ditta.

L'indennità di espropriazione offerta è: di L. 10.369.897,95 (diecimilionitrecentosessantanovemilaottocentonovantasette e cent. 95) per il 1° corpo; di L. 4.904.786,90 (quattromilioninovecentoquattromilasettecentottantasei e cent. 90) per il 2° corpo, salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

RIEPILOGO GENERALE

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Indennità offerta Lire
	—	—	—	—
1° Corpo	67	99	67	33.615,15
2° Corpo	108	24	75	14.853,34
In complesso	176	24	42	48.468,49

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 15.274.684,85 (quindicimilioniduecentosettantaquattromilaseicentottantaquattro e cent. 85), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 agosto 1951, n. 824.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Giovinazzi Emilia fu Nicola, in comune di Castellaneta (Taranto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230 e 21 ottobre 1950, n. 841;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1951, n. 67;

Udito il parere, in data 7 agosto 1951, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, la quale ha esaminato il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — per i terreni ricadenti nel comune di Castellaneta (provincia di Taranto), della superficie di Ha. 121.74.77, nei confronti di Giovinazzi Emilia fu Nicola;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste:

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — per i terreni ricadenti nel comune di Castellaneta (provincia di Taranto), della superficie di Ha. 121.74.77, nei confronti di Giovinazzi Emilia fu Nicola.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo e specificamente designati nell'elenco unito al presente decreto, sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Gressoney, addì 30 agosto 1951

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 settembre 1951
Atti del Governo, registro n. 42, foglio n. 92. — CARLOMAGNO

COMUNE DI CASTELLANETA (Taranto)

Elenco dei terreni espropriati nei confronti di Giovinazzi Emilia fu Nicola a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e D. P. 7 febbraio 1951, n. 67

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie			Reddito Dominicale
						ettari	are	centiare	Lire
				CORPO UNICO					
Giacoia	76	26	—	Mandorleto	II	2	69	53	1.684,56
Id.	—	27	—	Uliveto	I	42	64	94	36.251,99
Id.	—	28	—	Fabbricato rurale	—	0	00	68	—
Id.	—	29	—	Uliveto	II	48	30	56	36.229,20
Id.	—	23	—	Fabbricato rurale	—	0	00	92	—
Id.	—	24	—	Mandorleto	II	8	63	97	5.399,82
Id.	67	35	—	Uliveto	II	19	44	17	14.581,31
				Totali		121	74	77	94.146.88

I terreni sopradescritti confinano:

Est: con proprietà di D'Alessandro Vito fu Arcangelo;

Nord: con proprietà della stessa ditta;

Ovest: con il confine fra i territori dei comuni di Castellaneta e Laterza;

Sud: con proprietà Serapo Vincenzo e Giovinezzi **Raffaele**.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 30.710.100,95 (trentamilionisettecentodiecimilacento e cent. 95), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 agosto 1951, n. 825.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Angelastro Luigi fu Vincenzo, in comune di Gravina (Bari).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230 e 21 ottobre 1950, n. 841;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1951, n. 67;

Udito il parere, in data 7 agosto 1951, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, la quale ha esaminato il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — per i terreni ricadenti nel comune di Gravina (provincia di Bari), della superficie di Ha. 48.29.89, nei confronti di Angelastro Luigi fu Vincenzo;

Sentito il Consiglio dei Ministri,

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — per i terreni ricadenti nel comune di Gravina (provincia di Bari), della superficie di Ha. 48.29.89, nei confronti di Angelastro Luigi fu Vincenzo.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo e specificamente designati nell'elenco unito al presente decreto, sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Gressoney, addì 30 agosto 1951

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *settembre* 1951
Atti del Governo, registro n. 42, *foglio n.* 93. — CARLOMAGNO

COMUNE DI GRAVINA (Bari)

Elenco dei terreni espropriati nei confronti di Angelastro Luigi fu Vincenzo a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e D. P. 7 febbraio 1951, n. 67

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie			Reddito dominicale
						ettari	are	centiare	Lire
				CORPO UNICO					
Masseria Calandrella	143	24	—	Seminativo	IV	13	15	90	3.421,34
Id.	—	3	—	Id.	III	22	88	08	7.779,48
Id.	—	7	—	Pascolo	III	0	07	65	6,50
Id.	—	37	—	Id.	II	2	37	20	260,92
Id.	—	6	—	Id.	II	2	19	55	241,51
Id.	144	63	—	Id.	II	2	24	00	246,40
Id.	—	21	—	Seminativo	III	5	37	51	1.827,53
				Totali		48	29	89	13.783,68

I terreni sopradescritti confinano:
Nord: con la strada vicinale Chimienti, con la proprietà Candeliere Maria fu Salvatore e altre;
Est: con proprietà dello stesso Angelastro;
Ovest: con la strada vicinale Delle Frondi di Magliolo e con proprietà di Tota Giovanni fu Angelo;
Sud: con proprietà di Tota Giovanni fu Angelo.

Indennità di espropriazione offerta L. 3.694.474,40 (tremilioniseicentonovantaquattromilaquattrocentosettantaquattro e cent. 40), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 agosto 1951, n. 826.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Antinozzi Emilio fu Antonio, in comune di Candela (Foggia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230 e 21 ottobre 1950, n. 841;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841:

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1951, n. 67;

Udito il parere, in data 9 agosto 1951, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, la quale ha esaminato il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — per i terreni ricadenti nel comune di Candela (provincia di Foggia), della superficie di Ha. 205.02.88, nei confronti di Antinozzi Emilio fu Antonio;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — per i terreni ricadenti nel comune di Candela (provincia di Foggia), della superficie di Ha. 205.02.88, nei confronti di Antinozzi Emilio fu Antonio.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo e specificamente designati nell'elenco unito al presente decreto, sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Gressoney, addì 30 agosto 1951

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *settembre* 1951
Atti del Governo, registro n. 42, *foglio n.* 94. — CARLOMAGNO

COMUNE DI CANDELA (Foggia)

Elenco dei terreni espropriati nei confronti di Antinozzi Emilio fu Antonio a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e D. P. 7 febbraio 1951, n. 67

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
CORPO UNICO									
La Croce	43	5	—	Seminativo	I	13	01	53	6.507,75
Id.	—	6	—	Pascolo	I	0	43	18	69,09
Canestrella	—	8	—	Id.	I	71	97	60	11.516,15
Id.	—	9	—	Seminativo	I	36	61	04	18.305,20
Id.	44	1	—	Id.	I	69	17	53	34.587,65
La Croce	38	13	—	Id.	I	13	82	00	6.910 —
					Totali	205	02	88	77.895,84

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con la proprietà dello stesso Antinozzi Emilio;
Est: con le proprietà Tasca Francesco e Ciampolillo Vito;
Sud: con la proprietà dello stesso Antinozzi Emilio;
Ovest: con la proprietà dello stesso Antinozzi Emilio e fratelli Tullo.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 19.805.503 (diciannovemilioniottocentocinquemilacinquecentotre), salvo determinazione definitiva a norma dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 agosto 1951, n. 827.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Rizzi Amelia fu Michele, in comune di Montalbano Jonico (Matera).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230 e 21 ottobre 1950, n. 841;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1951, n. 67;

Udito il parere, in data 9 agosto 1951, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, la quale ha esaminato il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — per i terreni ricadenti nel comune di Montalbano Jonico (provincia di Matera), della superficie di Ha. 461.47.25, nei confronti di Rizzi Amelia fu Michele;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — per i terreni ricadenti nel comune di Montalbano Jonico (provincia di Matera), della superficie di Ha. 461.47.25, nei confronti di Rizzi Amelia fu Michele.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo e specificamente designati nell'elenco unito al presente decreto, sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Gressoney, addì 30 agosto 1951

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *settembre* 1951
Atti del Governo, registro n. 42, *foglio n.* 95. — CARLOMAGNO

COMUNE DI MONTALBANO JONICO (Matera)

Elenco dei terreni espropriati nei confronti di Rizzi Amelia fu Michele a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e D. P. 7 febbraio 1951, n. 67

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				CORPO UNICO					
Costa Cersa	19	1	—	Seminativo	III	32	22	37	7.411,45
Montesoprano	—	53	—	Pascolo cespugliato	II	1	96	33	117,80
Id.	—	52	—	Id.	II	15	20	73	988,47
Id.	—	54	—	Seminativo	V	4	63	10	277,86
Id.	—	51	—	Pascolo cespugliato	I	11	74	06	1.056,65
Id.	—	50	—	Pascolo	I	6	44	03	579,63
Costa Cersa	—	32	—	Pascolo cespugliato	III	214	57	19	8.582,88
Id.	—	42	—	Seminativo	IV	1	91	83	249,38
Id.	—	40	—	Pascolo	II	5	18	79	311,27
Id.	—	39	—	Seminativo	IV	6	19	04	804,75
Id.	—	29	—	Id.	IV	3	33	36	433,37
Id.	—	30	—	Id.	V	0	53	12	31,87
Id.	—	31	—	Id.	V	8	54	22	512,53
Id.	—	28	—	Id.	III	1	68	50	387,55
Id.	—	27	—	Pascolo	II	3	60	00	216 —
Id.	—	26	—	Seminativo	IV	2	75	05	357,57

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				Segue CORPO UNICO					
Canace	20	69	—	Pascolo cespugliato	III	46	07	50	1.843 —
Id.	—	72	—	Seminativo	IV	2	77	53	360,79
Id.	—	70	—	Pascolo	III	1	48	26	59,30
Molino Nuovo	—	83	—	Pascolo cespugliato	II	50	04	05	3.252,63
Costa Cersa	19	2	—	Seminativo	IV	1	62	76	211,59
Id.	—	3	—	Id.	IV	0	28	65	37,25
Id.	—	4	—	Pascolo	II	6	91	14	414,68
Id.	—	5	—	Seminativo	IV	3	03	80	394,94
Id.	—	8	—	Seminativo arborato	II	4	62	73	1.943,47
Id.	—	9	—	Fabbricato rurale	—	0	04	64	—
Id.	19	10	—	Seminativo	IV	19	64	76	2.554,19
Canace	20	16	—	Pascolo cespugliato	III	0	31	15	12,46
Monepianò	19	44	—	Seminativo	V	0	22	08	13,25
Id.	—	46	—	Id.	IV	1	21	48	157,92
Nocè	20	56	—	Frutteto	I	0	31	95	543,15
Fosso San Vito	—	10	—	Oliveto	III	2	33	35	1.166,78
				Totali		461	47	25	35.284,43

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: col fosso Santo Spirito e con la stessa Rizzi;
Est: con terreni di piccoli quotisti;
Sud: con terreni della stessa Rizzi;
Ovest: con la strada comunale di Metaponto.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 11.265.931,60 (undicimilioniduecentosessantacinquemilanovecentotrentuno e cent. 60), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 agosto 1951, n. 828.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Aiossa Maria fu Giovanni, in comune di Cerignola (Foggia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230 e 21 ottobre 1950, n. 841;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1951, n. 67;

Udito il parere, in data 9 agosto 1951, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, la quale ha esaminato il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — per i terreni ricadenti nel comune di Cerignola (provincia di Foggia), della superficie di Ha. 674.58.65, nei confronti di Aiossa Maria fu Giovanni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — per i terreni ricadenti nel comune di Cerignola (Provincia di Foggia), della superficie di Ha. 674.58.65, nei confronti di Aiossa Maria fu Giovanni.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo e specificamente designati nell'elenco unito al presente decreto, sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata la immediata occupazione da parte dell'Ente dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Gressoney, addì 30 agosto 1951

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *settembre* 1951
Atti del Governo, registro n. 42, *foglio n.* 96. — CARLOMAGNO

COMUNE DI CERIGNOLA (Foggia)

Elenco dei terreni espropriati nei confronti di Aiossa Maria fu Giovanni a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e D. P. 7 febbraio 1951, n. 67

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				1° CORPO					
San Martino	347	1	b	Pascolo	II	3	15	50	567,90
Id.	—	2	b	Seminativo	III	10	90	00	3.270 —
Id.	—	3	b	Id.	II	126	94	50	49.508,55
Id.	351	5	—	Id.	II	169	91	50	66.266,85
Id.	—	6	—	Incolto produttivo	unica	1	41	30	28,26
Id.	—	7	—	Id.	unica	0	01	16	0,23
Id.	355	1	—	Seminativo	III	12	25	54	3.676,62
Tre Titoli	346	6	—	Id.	II	36	46	02	14.219,48
Gubito	355	2	—	Pascolo	III	290	89	54	34.907,45
Id.	—	3	—	Fabbricato rurale	—	0	95	02	—
					Totali	652	90	08	172.445,34

I terreni sopradescritti confinano:
Nord: con Pavoncelli Antonio, Giuseppe, Federico e Gaetano fu Nicola; Caione e comune di Ascoli Satriano;
Sud: con proprietà Pavoncelli e Zezza;
Est: con proprietà fratelli Pavoncelli, Grillo Nicola, Zezza Luigi e Alfonso;
Ovest: con proprietà Talia Epifanio Giuseppe fu Donato e Zezza Michele fu Luigi.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				2° CORPO					
Torre Alemanna	350	6	a	Pascolo	I	1	87	50	431,25
Id.	—	4	b	Fabbricato rurale	—	0	02	55	—
Id.	—	—	f	Id.	—	0	07	00	—
Id.	—	—	g	Id.	—	0	01	06	—
Id.	—	—	i-l	Id.	—	0	00	56	—
Id.	—	—	m	Id.	—	0	04	93	—
Id.	—	5	—	Pascolo	I	0	59	30	136,39
Id.	—	7	—	Seminativo	II	16	48	90	6.430,71
Id.	349	3	—	Orto irriguo	II	0	93	87	633,62
Id.	350	3	—	Pascolo	II	0	13	30	23,94
Id.	—	4	a	Fabbricato rurale	—	1	08	68	—
Id.	—	9	—	Pascolo	I	0	39	58	91,04
					Totali	21	68	57	7.746,95

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con la strada stazione di Candela e strada Consorzio generale bonifica;
Sud: con regio Tratturo Stornara e proprietà Zezza Alfonso;
Est: con regio Tratturo Stornara-Lavello.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 44.550.733,70 (quarantaquattromilionicinquecentocinquantamilasettecentotrentatre e cent. 70) per il 1° corpo; di L. 2.115.096,20 (duemilionicentoquindicimilanovantasei e cent. 20) per il 2° corpo, salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

RIEPILOGO GENERALE

	Superficie espropriata			Indennità offerta
	ettari	are	cent.	Lire
1° Corpo	652	90	08	172.445,34
2° Corpo	21	68	57	7.746,95
In complesso	674	58	65	180.192,29

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 46.665.829,90 (quarantaseimilioniseicentosessantacinquemilaottocentoventinove e cent. 90), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 agosto 1951, n. 829.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Di Ciommo Mauro fu Saverio, in comune di Lavello (Potenza).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;
Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230 e 21 ottobre 1950, n. 841;
In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1951, n. 67;
Udito il parere, in data 9 agosto 1951, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, la quale ha esaminato il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — per i terreni ricadenti nel comune di Lavello (provincia di Potenza), della superficie di Ha. 36.44.72, nei confronti di Di Ciommo Mauro fu Saverio;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — per i terreni ricadenti nel comune di Lavello (provincia di Potenza), della superficie di Ha. 36.44.72, nei confronti di Di Ciommo Mauro fu Saverio.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo e specificamente designati nell'elenco unito al presente decreto, sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata la immediata occupazione da parte dell'Ente dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Gressoney, addì 30 agosto 1951

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 settembre 1951
Atti del Governo, registro n. 42, foglio n. 97. — CARLOMAGNO

COMUNE DI LAVELLO (Potenza)

Elenco dei terreni espropriati nei confronti di Ciommo Mauro fu Saverio a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e D. P. 7 febbraio 1951, n. 67

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				1° CORPO					
Masseria Cilenti	25	10	—	Seminativo	II	24	52	22	9.318,44
Id.	—	11	—	Fabbricato rurale	—	0	02	72	—
				Totali		24	54	94	9.318,44

I terreni sopradescritti confinano:

Est: con la strada comunale di Laviano;

Sud: con Aiossa Maria;

Ovest: con Carretta Vito Antonio e D'Elia Principia.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 2.562.571 (duemilionicinquecentosessantaduemilacinquecento-settantuno), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art.7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				2° CORPO					
Posta Gaudiano	8	II	—	Seminativo	I	11	89	78	5.948,93

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con lo stesso Di Ciommo;

Nord-est: con il regio Tratturello Stornara-Montemilone;

Sud: con Araneo Francesco e Lucrezia.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 1.516.977,15 (unmilionecinquecentosedicimilanovecentosettanta-sette e cent. 15), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

RIEPILOGO GENERALE

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Indennità offerta Lire
1° Corpo	24	54	94	9.318,44
2° Corpo	11	89	78	5.948,93
In complesso	36	44	72	15.267,37

L'indennità di espropriazione totale offerta è di L. 4.079.548,15 (quattromilionisettantanovemilacinquecento-quarantotto e cent. 15), salvo determinazione definitiva a norma dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 agosto 1951, n. 830.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Del Monte Chiara fu Michele, in comune di Genzano di Lucania (Potenza).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230 e 21 ottobre 1950, n. 841;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1951, n. 67;

Udito il parere, in data 9 agosto 1951, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, la quale ha esaminato il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — per i terreni ricadenti nel comune di Genzano di Lucania (provincia di Potenza), della superficie di Ha. 163.52.43, nei confronti di Del Monte Chiara fu Michele;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — per i terreni ricadenti nel comune di Genzano di Lucania (provincia di Potenza), della superficie di Ha. 163.52.43, nei confronti di Del Monte Chiara fu Michele.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo e specificamente designati nell'elenco unito al presente decreto, sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata la immediata occupazione da parte dell'Ente dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Gressoney, addì 30 agosto 1951

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *settembre* 1951
Atti del Governo, registro n. 42, *foglio n.* 98. — CARLOMAGNO

COMUNE DI GENZANO DI LUCANIA (Potenza)

Elenco dei terreni espropriati nei confronti di Del Monte Chiara fu Michele a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e D. P. 7 febbraio 1951, n. 67

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie ettari	are	centiare	Reddito dominicale Lire
CORPO UNICO									
Piano Cantone	64	14	—	Seminativo	II	33	33	36	11.333,43
Id.	—	15	—	Id.	I	5	54	46	2.217,84
Id.	—	17	—	Pascolo	I	8	63	69	820,50
Id.	—	18	—	Seminativo	III	15	71	43	3.928,57
Id.	—	19	—	Id.	II	9	09	66	3.092,84
Montecchio e Basentello	66	3	—	Id.	II	24	07	06	8.184 —
Id.	—	4	—	Id.	II	9	78	71	3.327,61
Id.	—	5	—	Id.	III	57	34	06	14.335,15
				Totali		163	52	43	47.239,94

I terreni sopradescritti confinano:

Ovest: con tratturo Palazzo San Gervasio-Irsina;

Est: con la provincia di Bari;

Sud: con il comune di Irsina (provincia di Matera).

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 13.503.575,60 (tredicimilionicinquecentotremilacinquecentosettantacinque e cent. 60), salvo determinazione definitiva a norma dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 agosto 1951, n. 831.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Plancon Ginistrelli Edoardo fu Edoardo, in comune di Lavello (Potenza).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230 e 21 ottobre 1950, n. 841;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1951, n. 67;

Udito il parere, in data 9 agosto 1951, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, la quale ha esaminato il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — per i terreni ricadenti nel comune di Lavello (provincia di Potenza), della superficie di Ha. 232.51.86, nei confronti di Plancon Ginistrelli Edoardo fu Edoardo;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — per i terreni ricadenti nel comune di Lavello (provincia di Potenza), della superficie di Ha. 232.51.86, nei confronti di Plancon Ginistrelli Edoardo fu Edoardo.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo e specificamente designati nell'elenco unito al presente decreto, sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata la immediata occupazione da parte dell'Ente dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Gressoney, addì 30 agosto 1951

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *settembre* 1951
Atti del Governo, registro n. 42, *foglio n.* 99. — CARLOMAGNO

COMUNE DI LAVELLO (Potenza)

Elenco dei terreni espropriati nei confronti di Plancon Ginistrelli Eduardo fu Eduardo a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e D. P. 7 febbraio 1951, n. 67

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				1° CORPO					
Scanzano	5	7	—	Pascolo	II	0	72	29	101,82
Id.	—	18	—	Fabbricato rurale	—	0	02	08	—
Id	—	20	—	Id.	—	0	00	80	—
Id.	—	8	—	Seminativo	I	31	00	80	15.504 —
Id.	—	9	—	Id.	I	35	81	36	17.906,80
Id.	—	27	—	Id.	I	12	38	41	6.192,05
				Totali		79	95	74	39.707,67

Nord: con il fiume Ofanto;
Ovest: con il tratturello Ascoli-Foggia;
Sud: con proprietà Aiossa Maria.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				2° CORPO					
Barca	23	11	—	Fabbricato rurale	—	0	00	66	—
Id.	—	12	—	Id.	—	0	01	84	—
Id.	—	14	—	Id.	—	0	00	44	—
Id.	—	3	—	Seminativo	I	112	02	35	56.011,75
Porcareccia	—	7	—	Id.	I	23	34	58	11.672,90
Id.	—	16	—	Id.	I	04	35	74	2.178,21
Fontana della Barca	24	1	—	Id.	I	12	80	61	6.403,05
				Totali		152	56	12	76.265,91

I terreni sopradescritti confinano:
Nord-ovest: con Aiossa Maria;
Est: con lo stesso Plancon Ginistrelli;
Nord: con la Masseria Scanzano.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 10.128.076,35 (diecimilionicentoventottomilasettantasei e centesimi 35), per il 1° corpo; L. 19.447.807,05 (diciannovemilioniquattrocentoquarantasettemilaottocentosette e centesimi 05) per il 2° corpo, salvo determinazione definitiva a norma dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

RIEPILOGO GENERALE

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Indennità offerta Lire
1° Corpo	79	95	74	39.707,67
2° Corpo	152	56	12	76.265,91
In complesso	232	51	86	115.973,58

L'indennità di espropriazione totale offerta è di L. 29.575.883,40 (ventinovemilionicinquecentosettantacinquemilaottocentottantatre e centesimi 40), salvo determinazione definitiva a norma dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 agosto 1951, n. 832.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Visconti di Modrone duca Marcello fu Uberto, in comune di Pisticci (Matera).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230 e 21 ottobre 1950, n. 841;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1951, n. 67;

Udito il parere, in data 9 agosto 1951, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, la quale ha esaminato il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — per i terreni ricadenti nel comune di Pisticci (provincia di Matera), della superficie di Ha. 735.57.41 nei confronti di Visconti di Modrone duca Marcello fu Uberto;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — per i terreni ricadenti nel comune di Pisticci (provincia di Matera), della superficie di Ha. 735.57.41 nei confronti di Visconti di Modrone duca Marcello fu Uberto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo e specificamente designati nell'elenco unito al presente decreto, sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata la immediata occupazione da parte dell'Ente dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito dei visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Gressoney, addì 30 agosto 1951

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *settembre* 1951
Atti del Governo, registro n. 42, *foglio n.* 100. — CARLOMAGNO

COMUNE DI PISTICCI (Matera)

Elenco dei terreni espropriati nei confronti di Visconti di Modrone duca Marcello fu duca Uberto a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e D. P. 7 febbraio 1951, n. 67

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				CORPO UNICO					
Tammaricone	54	4	—	Seminativo	I	36	01	26	15.845,54
San Teodoro Nuovo	56	4	—	Fabbricato rurale	—	0	00	96	—
Id.	—	5	—	Id.	—	0	11	13	—
San Teodoro	—	9	—	Oliveto	II	15	64	16	10.949,12
Id	—	10	—	Fabbricato rurale	—	0	34	60	—
Id.	—	11	—	Id.	—	0	77	99	—
Ciumenteria	57	13	—	Seminativo	III	23	86	46	5.966,14
San Teodoro	58	1	—	Incolto produttivo	unica	0	05	26	1,05
Id.	—	2	—	Seminativo	III	8	13	17	2.032,92
Id.	—	3	—	Id.	III	17	25	88	4.314,70
San Teodoro Nuovo	56	17	—	Id.	II	2	19	20	789,12
Id.	—	6	—	Seminativo arborato	II	0	17	61	88,05
Id.	—	20	—	Id.	II	0	04	77	23,85
Id.	—	7	—	Pascolo cespugliato	I	3	51	89	316,70
Id.	—	8	—	Pascolo arborato	I	0	15	44	21,62
Tammaricone	54	12	—	Seminativo	I	2	67	38	1.176,47
Id.	—	25	—	Id.	I	0	01	53	6,73
San Teodoro Nuovo	56	3	—	Id.	II	80	20	09	28.872,32
Id.	—	24	—	Id.	II	3	73	01	1.342,84
Id.	—	27	—	Id.	III	0	02	96	7,40
Id.	—	2	—	Id.	II	77	66	28	27.958,60
Id.	—	23	—	Id.	II	7	80	80	2.810,88
Macchia	55	2	—	Id.	II	0	11	20	40,32
Id.	—	5	—	Id.	II	0	42	19	151,88
Id.	—	11	—	Pascolo	I	0	43	70	28,40
San Basilio	59	4	—	Seminativo	II	23	75	80	8.552,88
Macchia	55	24	—	Pascolo	I	0	39	84	25,89
Id.	—	25	—	Id.	I	0	35	10	22,81
Id.	—	26	—	Id.	I	0	73	20	47,58
Giumenteria	57	31	—	Pascolo cespugliato	II	1	53	60	99,84
Id.	—	42	—	Seminativo	II	51	22	00	18.439,20
Id.	—	9	—	Id.	III	11	34	37	2.835,93
San Teodoro	58	5	—	Pascolo cespugliato	II	19	13	60	1.243,84
Id.	—	11	—	Seminativo	II	35	72	60	12.861,36
San Basilio	59	1	—	Id.	III	40	63	40	10.158,50
Id.	—	11	—	Pascolo cespugliato	II	9	66	60	628,29
Id.	—	12	—	Seminativo arborato	IV	0	55	75	133,80
Id.	—	3	—	Seminativo	III	98	91	45	24.728,63

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie ettari	are	centiare	Reddito dominicale Lire
				Segue CORPO UNICO					
San Basilio	59	13	—	Vigneto	I	2	00	40	1.252,50
Id.	—	14	—	Id.	I	1	21	80	761,25
Id.	—	15	—	Fabbricato rurale	—	0	03	05	—
Id.	—	16	—	Id.	—	0	02	07	—
Id.	—	17	—	Uliveto	II	9	19	35	6.435,45
Macchia	55	3	—	Seminativo	II	117	20	08	42.192,28
Id.	—	15	—	Id.	II	5	29	60	1.906,56
Id.	—	16	—	Id.	II	1	32	00	475,20
Id.	—	17	—	Id.	II	1	24	00	446,40
Id.	—	18	—	Id.	II	0	65	60	236,16
Id.	—	6	—	Id.	II	19	43	02	6.994,87
Id.	—	21	—	Id.	II	1	12	80	406,08
Id.	—	22	—	Id.	II	0	86	40	311,04
San Teodoro Nuovo	56	21	—	Pascolo cespugliato	I	0	40	51	36,46
Id.	—	33	—	Id.	I	0	15	40	13,86
Id.	—	22	—	Pascolo arborato	I	0	05	10	7,14
				Totali		735	57	41	243.998,45

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con lo stesso Visconti di Modrone e con Tomacelli;
Est: con fratelli Gallotta;
Ovest: col Demanio quotizzato del comune di Pisticci e con la S.A.I.B.;
Sud: con Berlingieri marchesa Licia di Annibale e Tamma Francesco e con la strada comunale Pisticci-San Basilio.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 69.376.077,55 (sessantanovemilionitrecentosettantaseimilasettantasette e cent. 55), salvo determinazione definitiva a norma dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 agosto 1951, n. 833.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Lacava Maria fu Pietro, in comune di Tursi (Matera).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230 e 21 ottobre 1950, n. 841;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1951, n. 67;

Considerato che la signora Lacava Maria fu Pietro ha presentato istanza ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per escludere dall'esproprio i terreni ivi indicati;

Considerato che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono gli estremi previsti dal citato art. 10, nel comma primo e nelle lettere *c*) e *d*) per escludere dall'esproprio i terreni indicati nell'istanza sopra menzionato;

Udito il parere, in data 9 agosto 1951, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, la quale ha esaminato il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — per i terreni ricadenti nel comune di Tursi (provincia di Matera), della superficie di Ha. 391.97.64, nei confronti di Lacava Maria fu Pietro;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — per i terreni ricadenti nel comune di Tursi (provincia di Matera), della superficie di Ha. 391.97.64, nei confronti di Lacava Maria fu Pietro.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo e specificamente designati nell'elenco unito al presente decreto, sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata la immediata occupazione da parte dell'Ente dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Gressoney, addì 30 agosto 1951

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *settembre* 1951
Atti del Governo, registro n. 42, *foglio n.* 101. — CARLOMAGNO

COMUNE DI TURSI (Matera)

Elenco dei terreni espropriati nei confronti di Lacava Maria fu Pietro
a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e D. P. 7 febbraio 1951, n. 67

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				1° CORPO					
Marone	58	13	—	Pascolo cespugliato	II	19	68	25	1.180,95
Id.	—	14	—	Id.	II	19	84	81	1.190,89
Id.	—	19	—	Pascolo	II	4	76	74	238,37
Id.	—	18	—	Seminativo	II	20	34	96	6.104,88
Id.	—	17	—	Id.	I	45	32	26	14.503,23
Id.	—	15	—	Seminativo irriguo	II	13	56	76	7.462,18
Id.	—	12	b	Id.	II	23	11	30	12.712.19
				Totali		146	65	08	43.392,69

I sopradescritti terreni confinano:
Nord: col fiume Agri;
Ovest: con la stessa Lacava Maria;
Est: con Buonfiglio;
Sud: con il canale principale di scolo di « Marone ».

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				2° CORPO					
Marone	58	1	—	Seminativo irriguo	II	22	54	50	12.399,75
Id.	—	2	—	Seminativo	I	7	20	27	2.304,86
Id.	—	3	—	Id.	I	3	21	39	1.028,45
Id.	—	4	—	Pascolo cespugliato	I	2	18	65	174,92
Id.	—	5	—	Seminativo	I	8	19	70	2.623,04
Id.	59	6	—	Id.	II	9	76	39	2.929,17
Id.	—	5	—	Pascolo cespugliato	II	3	93	82	239,29
Id.	—	1	—	Seminativo	II	1	33	13	399,36
Id.	—	19	—	Pascolo cespugliato	III	159	53	65	7.019,61
Id.	—	20	—	Seminativo	IV	3	39	19	457,91
Id.	—	13	—	Id.	II	2	77	82	833,46
Id.	—	15	—	Id.	III	1	36	23	313,33
Id.	—	18	—	Pascolo	I	2	42	41	218,17
Id.	59	17	—	Id.	IV	11	44	75	1.545,41
Id.	60	19	—	Incolto produttivo	I	0	88	22	21,17
Id.	—	20	—	Seminativo	III	3	53	49	813,03
Id.	57	54	—	Id.	IV	1	58	95	214,58
				Totali		245	32	56	33.535,51

I sopradescritti terreni confinano:
Nord: con la stessa Lacava Maria e con canale principale di scolo di « Marone »;
Est: con la stessa Lacava Maria e parte con piccoli quotisti;
Sud: con Camardi e Ginnari;
Ovest: con Aiello Nicola, con Demanio comunale di Tursi e con Ginnari.

La particella 54 del foglio n. 57 e le particelle 19 e 20 del foglio n. 60, rimangono ad ovest della strada Marone-Anglona.

L'indennità di espropriazione offerta per il 1° corpo è di L. 13.103.850,10 (tredicimilionicentotremilaottocentocinquanta e cent. 10); per il 2° corpo è di L. 10.444.489.65 (diecimilioniquattrocentoquarantaquattromilaquattrocentottantanove e cent. 65), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

RIEPILOGO GENERALE

	Superficie espropriata			Indennità offerta
	ettari	are	cent.	Lire
1° Corpo	146	65	08	43.392,69
2° Corpo	245	32	56	33,535.51
In complesso	391	97	64	76.928,20

Indennità totale di espropriazione offerta L. 23.548.339,75 (ventitremilionicinquecentoquarantottomilatrecentotrentanove e cent. 75), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 agosto 1951, n. 834.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà della Società anonima assicurazioni « Torino » in comune di Ascoli Satriano (Foggia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230 e 21 ottobre 1950, n. 841;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1951, n. 67;

Udito il parere, in data 9 agosto 1951, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, la quale ha esaminato il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — per i terreni ricadenti nel comune di Ascoli Satriano (provincia di Foggia), della superficie di Ha. 891.65.21, nei confronti della Società anonima assicurazioni « Torino »;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — per i terreni ricadenti nel comune di Ascoli Satriano (provincia di Foggia), della superficie di Ha. 891.65.21, nei confronti della Società anonima assicurazioni « Torino ».

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo e specificamente designati nell'elenco unito al presente decreto, sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata la immediata occupazione da parte dell'Ente dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito dei visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Gressoney, addì 30 agosto 1951

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *settembre* 1951
Atti del Governo, registro n. 42, *foglio n.* 102. — CARLOMAGNO

COMUNE DI ASCOLI SATRIANO (Foggia)

Elenco dei terreni espropriati nei confronti di Società anonima assicurazioni « Torino » a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e D. P. 7 febbraio 1951, n. 67

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie			Reddito Dominicale
						ettari	are	centiare	Lire
				CORPO UNICO					
San Carlo	94	4	—	Seminativo	II	25	07	20	9.778,08
Id.	—	6	—	Id.	II	8	61	70	3.360,63
Piscitelli	—	7	—	Id.	II	3	32	30	1.295,97
Posta Vazzotto	98	1	—	Id.	III	14	69	00	3.996,30
Id.	—	2	—	Id.	III	70	50	42	19.036,13
San Carlo	99	1	—	Id.	III	44	79	20	12.093,84
Id.	—	2	—	Id.	II	158	75	81	61.915,66
Id.	—	6	—	Fabbricato rurale	—	0	68	64	—
Id.	—	9	1	Porzione fabbricato rurale	—	2	15	48	—
Id.	—	12	—	Fabbricato rurale	—	1	73	92	—
Id.	—	13	—	Pascolo	II	57	57	48	10.363,46
Id.	—	14	—	Seminativo	II	0	21	85	85,22
Id.	—	15	—	Pascolo	II	65	38	28	11.768,90
Id.	—	19	1	Porzione fabbricato rurale	—	0	07	68	—
Id.	104	4	—	Seminativo	III	83	39	84	22.517,57
Id.	—	7	4	Id.	IV	159	72	21	19.166,65
Id.	95	19	—	Id.	III	45	00	60	12.151,62
Id.	98	3	—	Id.	III	63	94	00	17.263,80
Id.	—	13	—	Pascolo	III	4	93	20	591,84
Id.	104	5	—	Seminativo	IV	73	53	76	8.824,51
Id.	—	8	—	Id.	IV	7	52	64	903,16
				Totali		891	65	21	215.113,34

I sopredescritti terreni confinano:

Nord: con Bartimano Francesco e Zezza Michele;
Est: con D'Amati, Plancon-Ginestrelli, De Febia Francesco, Petronia Giovanni, De Febia Remo ed Antonucci R.;
Sud: con i fratelli di Miscio e Miele Achille fu Michele;
Ovest: con Di Loreto Vittorio, fratelli Mazzeo, fratelli Leone di Sant'Agata.

Indennità di espropriazione offerta L. 57.295.177 (cinquantasettemilioniduecentonovantacinquemilacentosettantasette), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 agosto 1951, n. 835.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Tozzoli Giuseppe fu Francesco, in comune di Canosa (Bari).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230 e 21 ottobre 1950, n. 841;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1951, n. 67;

Udito il parere, in data 9 agosto 1951, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, la quale ha esaminato il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — per i terreni ricadenti nel comune di Canosa (provincia di Bari), della superficie di Ha. 340.28.53, nei confronti di Tozzoli Giuseppe fu Francesco;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania

— Sezione speciale per la riforma fondiaria — per i terreni ricadenti nel comune di Canosa (provincia di Bari), della superficie di Ha. 340.28.53, nei confronti di Tozzoli Giuseppe fu Francesco.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo e specificamente designati nell'elenco unito al presente decreto, sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata la immediata occupazione da parte dell'Ente dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito dei visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Gressoney, addì 30 agosto 1951

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *settembre* 1951

Atti del Governo, registro n. 42, *foglio n.* 103. — CARLOMAGNO

COMUNE DI CANOSA (Bari)

Elenco dei terreni espropriati nei confronti di Tozzoli Giuseppe fu Francesco a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e D. P. 7 febbraio 1951, n. 67

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				CORPO UNICO					
Iannarsi	76	13	a	Seminativo	II	56	24	17	22.496,68
Id.	—	18	a	Id.	II	82	95	35	33.181,39
Id.	—	1	—	Pascolo	II	1	02	52	117,90
Id.	—	26	—	Seminativo	II	46	99	17	18.796,68
Pantanella	76	5	a	Id.	III	106	35	32	30.842,42
Id.	—	87	—	Pascolo	II	46	72	00	5.372,80
				Totali		340	28	53	110.807,87

I sopradescritti terreni confinano:

Nord: con lo stesso Tozzoli Giuseppe e di Nunno Donato fu Sebastiano ed altri;

Est: con il torrente Locone;

Ovest: con Caporale Sabino fu F. Saverio ed altri;

Sud: con Standardo Salvatore ed Anna fu Francesco, Valentino Nunzio fu Alfredo ed altri.

Indennità di espropriazione offerta L. 29.173.377,40 (ventinovemilionicentosettantatremilatrecentosettantasette e cent. 40), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 agosto 1951, n. 836.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Sipari Pietrantonio fu Carmelo, in comune di Cerignola (Foggia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230 e 21 ottobre 1950, n. 841;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1951, n. 67;

Udito il parere, in data 9 agosto 1951, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, la quale ha esaminato il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — per i terreni ricadenti nel comune di Cerignola (provincia di Foggia), della superficie di Ha 314.62.41, nei confronti di Sipari Pietrantonio fu Carmelo;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — per i terreni ricadenti nel comune di Cerignola (provincia di Foggia), della superficie di Ha. 314.62.41, nei confronti di Sipari Pietrantonio fu Carmelo.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo e specificamente designati nell'elenco unito al presente decreto, sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata la immediata occupazione da parte dell'Ente dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Gressoney, addì 30 agosto 1951

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *settembre* 1951
Atti del Governo, registro n. 42, *foglio n.* 104. — CARLOMAGNO

COMUNE DI CERIGNOLA (FOGGIA)

Elenco dei terreni espropriati nei confronti di Sipari Pietrantonio fu Carmelo a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e D. P. 7 febbraio 1951, n. 67

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				1° CORPO					
Posta Uccello	58	3	—	Fabbricato rurale	—	0	05	41	—
Id.	—	6	—	Id.	—	0	00	84	—
Id.	—	7	—	Id.	—	0	09	31	—
Id.	—	8	—	Id.	—	0	28	24	—
Id.	—	9	—	Id.	—	0	03	64	—
Id.	—	10	—	Pascolo	II	2	62	55	472,59
Id.	—	15	—	Fabbricato rurale	—	0	00	12	—
Id.	—	16	—	Id.	—	0	44	88	—
Id.	—	17	—	Pascolo	II	2	94	35	529,83
Id.	59	1	—	Seminativo arborato	III	4	77	80	1.194,50
Id.	—	2	—	Seminativo	IV	8	50	06	1.105,08
Id.	—	3	—	Pascolo	III	0	55	24	66,90
Id.	—	4	—	Seminativo	III	34	32	44	10.297,32
Id.	—	5	—	Id.	IV	3	47	26	451,44
Id.	—	6	—	Id.	III	2	30	38	691,14
Id.	—	7	—	Pascolo	III	2	21	89	266,27
Id.	—	8	—	Id.	III	7	78	95	934,74
Id.	—	9	—	Id.	III	16	58	52	1.990,22
Id.	—	10	—	Seminativo	IV	6	30	38	819,49
Id.	60	1	—	Pascolo	II	11	73	72	2.112,70
Id.	—	2	—	Seminativo	III	30	23	64	9.070,92
Id.	—	3	—	Pascolo	III	0	12	20	14,64
Id.	—	4	—	Id.	III	6	03	28	723,94
Id.	—	5	—	Seminativo	IV	11	77	61	1.530,89
Id.	65	3	—	Id.	III	50	88	30	15.264,90
Posta	66	15	—	Id.	III	0	10	75	32,25
Pila	67	13	—	Id.	III	2	75	30	825,90
Posta Uccello	122	1	—	Id.	III	0	27	67	83,01
Id.	—	2	—	Fabbricato rurale	—	0	01	36	—
Id.	—	7	—	Seminativo	III	8	51	69	2.555,07
Id.	—	12	—	Id.	III	89	66	14	26.898,42
				Totali		305	43	92	77.931,55

I sopradescritti terreni confinano:
Nord-sud ed *ovest*: con diversi piccoli proprietari;
Est: con Di Rienzo Antonio e Staffa Luisa.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie			Reddito Dominicale
						ettari	are	centiare	Lire
				2° CORPO					
San Giovanni	436	16	—	Seminativo	IV	9	18	49	1.194,04

I sopradescritti terreni confinano:
Nord: con D'Emilio Giuseppe;
Est: con eredi Sinigrope;
Sud: con lo stesso Sipari Pietrantonio;
Ovest: con Di Mauro.

L'indennità di esproprio offerta per il 1° corpo è di L. 20.999.705,10 (ventimilioninovecentonovantanovemila-settecento cinque e cent. 10); per il 2° corpo L. 340.301,40 trecentoquarantamilatrecentouno e cent. 40), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

RIEPILOGO GENERALE

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Indennità offerta Lire
1° Corpo	305	43	92	77.931,55
2° Corpo	9	18	49	1.194,04
In complesso	314	62	41	79.125,59

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 21.340.006,50 (ventunomilionitrecentoquarantamilasei e cent. 50), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 agosto 1951, n. 837.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Rosa Leonardo fu Vito, in comune di Canosa (Bari).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230 e 21 ottobre 1950, n. 841;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1951, n. 67;

Considerato che il sig. Rosa Leonardo fu Vito ha presentato istanza, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per escludere dall'esproprio i terreni ivi indicati;

Considerato che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono gli estremi previsti dal citato art. 10, nel comma primo nelle lettere *c*) e *d*) per escludere dall'esproprio i terreni indicati nell'istanza sopra menzionata;

Udito il parere, in data 9 agosto 1951, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, la quale ha esaminato il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — per i terreni ricadenti nel comune di Canosa (provincia di Bari), della superficie di Ha 71.99.21, nei confronti di Rosa Leonardo fu Vito;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania

— Sezione speciale per la riforma fondiaria — della superficie di Ha. 71.99.21, nei confronti di Rosa Leonardo fu Vito, per i terreni ricadenti nel comune di Canosa (provincia di Bari).

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo e specificamente designati nell'elenco unito al presente decreto, sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata la immediata occupazione da parte dell'Ente dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito dei visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Gressoney, addì 30 agosto 1951

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *settembre* 1951

Atti del Governo, registro n. 42, *foglio n.* 105. — CARLOMAGNO

COMUNE DI CANOSA (Bari)

Elenco dei terreni espropriati nei confronti di Rosa Leonardo fu Vito a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e D. P. 7 febbraio 1951, n. 67

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie ettari	are	centiare	Reddito dominicale Lire
				CORPO UNICO					
Postapiano	85	11	—	Seminativo	I	21	94	69	10.973,45
Id.	—	3	—	Id.	I	25	97	69	12.988,45
Id.	—	53	—	Id.	I	2	09	13	1.045,65
Id.	—	54	—	Id.	I	9	40	00	4.700 —
Id.	—	55	—	Id.	I	0	06	88	34,40
Id.	—	15	—	Id.	I	7	37	60	3.688 —
Id.	—	16	—	Vigneto	I	2	42	82	2.913,83
Id.	—	56	—	Seminativo	I	2	59	20	1.296 —
Id.	—	57	—	Id.	I	0	11	20	56 —
				Totali		71	99	21	37.695,78

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con il fiume Ofanto;
Est: con Pastore Michele fu Nicola ed altri;
Sud: con la strada vicinale Crocefisso e con la proprietà della stessa Rosa Leonardo;
Ovest: con Torciano Lorenzo fu Vito e con eredi Ferrara.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 9.860.099,45 (novemilioniottocentosessantamilanovantanove e centesimi 45), salvo determinazione definitiva a norma dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 agosto 1951, n. 838.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Romanazzi Guglielmo di Giovanni, in comune di Palagiano (Taranto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230 e 21 ottobre 1950, n. 841;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1951, n. 67;

Considerato che il sig. Romanazzi Guglielmo fu Giovanni ha presentato istanza, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per escludere dall'esproprio i terreni ivi indicati;

Considerato che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste,

non ricorrono gli estremi previsti dal citato art. 10, nel comma primo e nelle lettere *c*) e *d*), per escludere dall'esproprio i terreni indicati nell'istanza sopra menzionata;

Udito il parere, in data 9 agosto 1951, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, la quale ha esaminato il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — per i terreni ricadenti nel comune di Palagiano (provincia di Taranto), della superficie di Ha. 1065.44.98, nei confronti di Romanazzi Guglielmo di Giovanni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — per i terreni ricadenti nel comune di Palagiano (provincia di Taranto), della superficie di Ha. 1065.44.98, nei confronti di Romanazzi Guglielmo di Giovanni.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo e specificamente designati nell'elenco unito al presente decreto, sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata la immediata occupazione da parte dell'Ente dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito dei visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Gressoney, addì 30 agosto 1951

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 settembre 1951
Atti del Governo, registro n. 42, *foglio n.* 106. — CARLOMAGNO

COMUNE DI PALAGIANO (Taranto)

Elenco dei terreni espropriati nei confronti di Romanazzi Guglielmo fu Giovanni a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e D. P. 7 febbraio 1951, n. 67

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				1° CORPO					
Parco	11	827	—	Orto	unica	2	82	27	2.963,84

I sopradescritti terreni confinano:
Nord: con la strada vicinale del Parco;
Est: con la strada vicinale del Parco;
Ovest: con Surico Maria Rosaria fu Vito;
Sud: con la strada vicinale del Parco.

Indennità di espropriazione offerta L. 889.152 (ottocentottantanovemilacentocinquantadue), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				2° CORPO					
Corso Lenne	11	847	—	Orto	unica	0	01	37	11,86
Id.	—	848	—	Id.	unica	0	01	33	14,38
				Totali		0	02	50	26,24

I sopradescritti terreni confinano:

Est: con Scapato Cosimo di Carmine;

Sud: con la strada vicinale Parco.

Indennità di espropriazione offerta L. 7872 (settemilaottocentosettantadue), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				3° CORPO					
Bosco Romanazzi	51	6	—	Incolto produttivo	unica	12	81	49	320,37

I sopradescritti terreni confinano:

Nord: con la ferrovia Taranto-Metaponto;

Est: con il fiume Lenne;

Sud: con Demanio dello Stato (ramo Marina).

Indennità di espropriazione offerta L. 80.092,50 (ottantamilanovantadue e centesimi 50), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				4° CORPO					
Lama di Lenne	43	1	—	Oliveto	III	0	49	70	285,78
Id.	—	55	—	Orto irriguo	unica	3	29	80	4.947 —
Id.	—	57	—	Oliveto	III	2	07	40	1.192,55
Id.	—	58	—	Fabbricato rurale	—	0	06	20	—
Id.	—	59	—	Oliveto	III	8	52	37	4.901,13
Id.	—	60	—	Id.	IV	0	33	61	124,36
Id.	—	61	—	Id.	IV	0	58	37	215,97
Id.	—	310	—	Id.	IV	1	27	49	471,22
Id.	—	389	—	Id.	III	0	17	00	97,75
				Totali		16	81	94	12.236,26

I sopradescritti terreni confinano:

Nord: con Tucci Paolo fu Rocco;

Est: con Nunzio Giuseppa fu Antonio;

Ovest: con la strada vicinale Chiatona;

Sud: con Greco Francesco di Angelo.

Indennità di espropriazione offerta L. 3.913.447,85 (tremilioninovecentotredicimilaquattrocentoquarantasette e cent. 85), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				5° CORPO					
Lama di Lenne	43	308	—	Seminativo	II	0	9	71	16,22

I sopradescritti terreni confinano:

Nord: con Miccoli Maria fu Biagio;

Est: con Nardelli Vincenzo di Angelo.

Indennità di espropriazione offerta L. 9045,90 (novemilaquarantacinque e cent. 90), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				6º CORPO					
Chiatona	42	1	—	Fabbricato rurale	—	0	05	64	—
Id.	—	3	—	Seminativo	IV	86	35	05	8.203,30
Id.	—	4	—	Id.	II	0	5	20	14,04
Id.	—	5	—	Fabbricato rurale	—	1	12	93	—
Id.	—	6	—	Seminativo	II	0	52	99	143,07
Id.	—	7	—	Fabbricato rurale	—	0	39	58	—
Id.	—	8	—	Id.	—	0	01	22	—
Id.	—	9	—	Oliveto	III	32	88	20	18.907,15
Id.	—	10	—	Mandorleto	unica	8	14	12	5.291,78
Id.	—	11	—	Oliveto	III	0	54	26	311,99
Id.	—	12	—	Seminativo	III	36	71	74	8.445 —
Id.	—	14	—	Id.	III	5	38	87	1.239,40
Id.	—	15	—	Id.	III	48	62	70	11.184,21
Id.	—	16	—	Id.	III	3	35	44	771,51
Id.	—	17	—	Id.	IV	18	47	67	1.755,30
Id.	—	18	—	Id.	III	23	97	82	5.514,99
Id.	—	19	—	Oliveto	II	23	63	23	18.905,84
Frassini	45	1	—	Seminativo	IV	59	63	30	5.665,13
Id.	—	2	—	Fabbricato rurale	—	1	78	51	—
Id.	—	3	—	Seminativo	II	0	31	44	84,89
Id.	—	4	—	Fabbricato rurale	—	0	01	28	—
Id.	—	7	—	Incolto produttivo	unica	0	22	75	5,69
Id.	—	8	—	Id.	unica	5	29	30	132,33
Id.	—	9	—	Seminativo	II	8	20	27	2.214,72
Id.	—	10	—	Pascolo cespugliato	unica	31	05	00	2.173,50
Id.	—	11	—	Seminativo	IV	5	30	40	503,88
Id.	—	12	—	Mandorleto	unica	4	39	00	2.853,50
Id.	—	13	—	Orto	unica	6	16	07	6.418,73
Id.	—	14	—	Seminativo	II	6	37	65	1.721,66
Id.	—	15	—	Id.	III	34	01	99	7.824,58
Id.	—	16	—	Id.	III	54	17	22	12.459,61
Id.	—	17	—	Id.	IV	41	95	87	3.986,08
Id.	—	18	—	Id.	IV	45	74	28	4.345,57
Id.	—	20	—	Mandorleto	unica	8	03	60	5.623,40
Id.	—	22	—	Seminativo	III	23	29	36	5.357,58
Id.	—	23	—	Id.	IV	11	77	53	1.118,65
Id.	—	24	—	Incolto produttivo	unica	0	27	27	6,82
Id.	—	25	.	Seminativo	II	0	01	68	4,54
Id.	—	26		Pascolo cespugliato	unica	30	92	25	2.164,57
Id.	—	27	—	Seminativo	IV	2	34	20	222,49
Id.	—	28	—	Mandorleto	unica	5	06	45	3.291,93
Id.	—	19	—	Orto	unica	13	71	45	14.400,23
Id.	—	21	—	Id.	unica	13	88	55	14.579,78
Conca d'oro	46	1	—	Mandorleto	unica	8	33	23	5.415,99
Id.	—	2	—	Id.	unica	2	96	90	1.929,85
Id.	—	3	—	Fabbricato rurale	—	2	53	84	—
Id.	—	4	—	Seminativo	III	23	46	92	5.397,92
Id.	—	5	—	Oliveto	III	27	96	66	16.080,79
Id.	—	6	—	Seminativo	IV	46	38	60	4.406,67
Id.	—	7	—	Id.	III	38	00	16	8.740,37
Id.	—	8	—	Id.	IV	13	04	00	1.238,80
Id.	—	9	—	Pascolo cespugliato	unica	5	30	49	371,34
Id.	—	12	—	Seminativo	II	2	52	40	681,48
Id.	—	13	—	Id.	II	0	63	88	172,48
Id.	—	14	—	Id.	IV	11	78	93	1.119,98
Id.	—	15	—	Id.	IV	4	90	60	466,07
Id.	—	16	.	Pascolo cespugliato	unica	6	49	40	454,58
Id.	—	17	.	Seminativo	IV	11	69	23	1.110,77
Id.	—	18	—	Pascolo cespugliato	unica	7	12	85	320,78
Id.	—	19	—	Seminativo	IV	46	21	05	4.390 —
Id.	—	21	—	Pascolo cespugliato	unica	2	44	60	171,22
Id.	—	11		Orto	unica	60	24	37	63.255,89
Boschi Romanazzi	51	1	—	Incolto produttivo	unica	1	41	93	35,48
Lama di Lenne	47	102	—	Seminativo	IV	0	12	21	11,60
Id.	—	103		Incolto produttivo	unica	0	05	95	1,49
Id.	—	104	—	Seminativo	IV	0	12	54	11,91
I lupini	37	18	—	Id.	III	4	83	00	1.110,90
					Totali	1032	37	07	294.793,80

I sopradescritti terreni confinano:

Nord-ovest: con il confine tra i territori dei comuni di Palagiano e Palagianello ed il tratturello Bradano;
Sud-est: con lo stesso Demanazzi Guglielmo;
Sud: con fiume Lato;
Est: con la strada vicinale di Chiatena, fiume Lenne, e con Masella Rocco fu Francesco.

Il corpo è intersecato nel senso nord-est, sud-ovest dalla strada nazionale Taranto-Metaponto.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 889.152 (ottocentottantanovemilacentocinquantadue) per il 1° corpo; L. 7872 (settemilaottocentosettantadue) per il 2° corpo; L. 80.092,50 (ottantamilanovantadue e cent. 50) per il 3° corpo; L. 3.913.447,85 (tremilioninovecentotredicimila quattrocentoquarantasette e cent. 85) per il 4° corpo; L. 9045,90 (novemilaquarantacinque e cent. 90) per il 5° corpo; L. 95.213.336,05 (novantacinquemilioniduecentotredicimilatrecentotrentasei e cent. 05) per il 6° corpo, salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

RIEPILOGO GENERALE

	Superficie espropriata			Indennità offerta
	ettari	are	cent.	Lire
1° Corpo	2	82	27	2.963,84
2° Corpo	0	02	50	26,24
3° Corpo	12	81	49	320,37
4° Corpo	16	81	94	12.236,26
5° Corpo	0	09	71	26,22
6° Corpo	1.032	87	07	294.793,80
In complesso	1.065	44	98	310.366,73

Indennità totale di espropriazione offerta L. 100.112.946,30 (centomilionicentododicimilanovecentoquarantasei e cent. 30), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 agosto 1951, n. 839.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Aiossa Maria fu Giovanni, in comune di Lavello (Potenza).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230 e 21 ottobre 1950, n. 841;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1951, n. 67;

Considerato che la signora Aiossa Maria fu Giovanni ha presentato istanza, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per escludere dall'esproprio i terreni ivi indicati;

Considerato che sulla base degli accertamenti, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono gli estremi previsti dal citato art. 10 nel comma primo e nelle lettere *c*) e *d*) per escludere dall'esproprio i terreni indicati nell'istanza sopra menzionata;

Udito il parere in data 9 agosto 1951, della Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, la quale ha esaminato il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — per i terreni ricadenti nel comune di Lavello (provincia di Potenza), della superficie di Ha. 81.43.27, nei confronti di Aiossa Maria fu Giovanni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — per i terreni ricadenti nel comune di Lavello (provincia di Potenza), della superficie di Ha. 81.43.27, nei confronti di Aiossa Maria fu Giovanni.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo e specificamente designati nell'elenco unito al presente decreto sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata la immediata occupazione da parte dell'Ente dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito dei visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Gressoney, addì 30 agosto 1951

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *settembre* 1951
Atti del Governo, registro n. 42, *foglio n.* 107. — CARLOMAGNO

COMUNE DI LAVELLO (Potenza)

Elenco dei terreni espropriati nei confronti di Aiossa Maria fu Giovanni, maritata Pignatelli a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e D. P. 7 febbraio 1951, n. 67

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				1° CORPO					
Porcareccia	23	20	—	Seminativo	I	7	40	10	3.700,50
Bannito	—	21	—	Id.	I	30	40	62	15.203,10
Crapellotto	—	29	—	Pascolo	I	4	23	90	805,41
Id.	—	30	—	Fabbricato rurale	—	0	65	37	—
				Totali		42	69	99	19.709,01

I terreni sopradescritti confinano:
Nord: con Plancon Ginestrelli Edoardo;
Est: con tratturo Valle Cupa;
Ovest: con fosso Crapellotto e Plancon Ginestrelli Edoardo.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				2° CORPO					
Piani di Scarabattoli	24	15	a	Seminativo	II	8	88	83	3.377,56
Id.	—	15	c	Id.	II	0	03	40	12,91
				Totali		8	92	23	3.390,47

I terreni sopradescritti confinano:
Nord: con Plancon Ginestrelli Edoardo;
Sud: con regio tratturello Lavello-Minervino;
Est: con fosso Trapellotto.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				3° CORPO					
Piano di Scarabattoli	24	13	a	Seminativo	II	10	46	63	3.977,19

Il terreno sopradescritto confina:
Nord: con proprietà Plancon Ginestrelli Edoardo;
Sud: con regio tratturello Lavello-Minervino;
Est: con proprietà Grande Mario fu Luigi.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				4° CORPO					
Quota dei piani	25	24	—	Seminativo	I	6	70	62	3.353,10
Fontana Barca	—	26	—	Id.	I	12	63	80	6.319 —
				Totali		19	34	42	9.672,10

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con tratturello Canosa-Rendina;
Est: con fosso Crapellotto;
Ovest: con la stessa Aiossa Maria;
Sud: con Plancon Ginestrelli Edoardo ed altri.

L'indennità di espropriazione offerta è: di L. 5.029.824,60 (cinquemilioniventinovemilaottocentoventiquattro e cent. 60) per il 1° corpo; L. 932.379,25 (novecentotrentaduemilatrecentosettantanove e cent. 25) per il 2° corpo; L. 1.093.727,25 (unmilionenovantatremilasettecentoventisette e cent. 25) per il 3° corpo; L. 2.466.385,50 (duemilioniquattrocentosessantaseimilatrecentottantacinque e cent. 50) per il 4° corpo, salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

RIEPILOGO GENERALE

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Indennità offerta Lire
	—	—	—	—
1° Corpo	42	69	99	19.709,01
2° Corpo	8	92	23	3.390,47
3° Corpo	10	46	63	3.977,19
4° Corpo	19	34	42	9.672,10
In complesso	81	43	27	36.748,77

L'indennità di espropriazione offerta in totale è diL. 9.522.316,60 (novemilionicinquecentoventiduemilatrecentosedici e cent. 60), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 agosto 1951, n. 840.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Aiossa Maria fu Giovanni, in comune di Ascoli Satriano (Foggia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230 e 21 ottobre 1950, n. 841;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1951, n. 67;

Udito il parere in data 9 agosto 1951, della Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, la quale ha esaminato il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — per i terreni ricadenti nel comune di Ascoli Satriano (provincia di Foggia), della superficie di Ha. 109.18.93, nei confronti di Aiossa Maria fu Giovanni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — per i terreni ricadenti nel comune di Ascoli Satriano (provincia di Foggia), della superficie di Ha. 109.18.93, nei confronti di Aiossa Maria fu Giovanni.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo e specificamente designati nell'elenco unito al presente decreto

sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata la immediata occupazione da parte dell'Ente dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito dei visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Gressoney, addì 30 agosto 1951

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *settembre* 1951
Atti del Governo, registro n. 42, *foglio n.* 108. — CARLOMAGNO

COMUNE DI ASCOLI SATRIANO (Foggia)

Elenco dei terreni espropriati nei confronti di Aiossa Maria fu Giovanni a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e D. P. 7 febbraio 1951, n. 67

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				CORPO UNICO					
Mezzanone	111	5	—	Seminativo	II	11	27	80	4.398,42
Id.	—	16	—	Pascolo	I	14	08	18	3.238,81
Id.	—	12	—	Seminativo	I	17	81	33	9.797,31
Id	112	7	—	Fabbricato rurale	—	0	21	80	—
Id.	—	8	—	Seminativo	I	34	53	58	18.994,69
Id.	—	16	—	Pascolo	III	31	26	24	3.751,49
					Totali	109	18	93	40.180,72

I terreni sopradescritti confinano:
Nord-est: con proprietà Di Ciommo Domenico;
Est: con proprietà Plancon Ginistrelli;
Sud: con il fiume Ofanto;
Ovest: con proprietà Plancon Ginistrelli.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 10.234.124,20 (diecimilioniduecentotrentaquattromilacentoventiquattro e cent. 20), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e foreste*
FANFANI

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

(8101336) Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.

PREZZO L. 600 —